RAGIONI FISCALI

CONTRA

Il Moniſtero de' SS. Severino, e Soſſio de' Padri Benedettini.

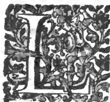
Si dimoſtra, che i territorj tenuti dal Moniſtero nel Regal Demanio del Gaudo ſi debbano incorporare al Regal Patrimonio.

COMMESSARIO

L' Illuſtre Marcheſe di Niſita Sig. Preſidente Petrone.



J. M. J.


'Instanza del Regio Fisco per il sequestro, ed incorporazione de' territorj del Regal Demanio del Gaudo, detenuti dal Venerabile Monistero de' SS.Severino, e Sossio de' Padri Benedettini; e che siano questi costretti a pagare in beneficio del Regal Patrimonio così il quadruplo del prezzo de' terreni, come anche de' frutti perceputi (inerendo alla reclamazione, e restituzione *in integrum*, prodotte dal Monistero a' 3. di Novembre 1710. contra il Decreto, proferito dalla Regia Camera nella Ruota del Cedolario nel medesimo anno 1710. a' 21. del mese di Ottobre *fol.* 208. & *fol.* 210. *process. pro Regio Fisco contra Vener. Monasterium*) e che debba eseguirsi in giudizio sommario, ed esecutivo: quanto è giusta, altrettanto è chiara: anche per quel che si legge nella *scrittura*, ultimamente formata dall'Avvocato del Monistero; o si consideri la persona di Gio: Camillo Mormile, dal quale son pervenute al Monistero moggia quattrocento ottantacinque, e mezzo di terreno; o si consideri il Monistero, detentore così de' territorj pervenutigli dal Mormile, come degli altri che attualmente tiene nel Gaudo.

In quanto alla persona di Gio: Camillo Mormile.

NE' tumulti occorsi nel Regno in tempo dell'Augustissimo Imperador Carlo V., fra i Baroni dichiarati contumaci e ribelli fu Cesare Mormile, possessore de' feudi di Casapesella, e dell'Isola: e nell'Indulto dal medesimo Imperador conceduto nell'anno 1549. fu Cesare eccettuato di poterlo godere, come si legge nella *Pram.* 3. *de abolitionib.* impressa nell'anno 1587.

Per la ribellione dichiarata di esso Cesare, essendosi confiscati, ed incorporati al Regal Patrimonio i feudi di Casapesella, e dell'Isola; furono quelli venduti dalla Regia Corte a Giovanni di Fondi: come si riferisce dal *Reg. Sanfelice nella decis.* 189. *al num.* 22.

Essendosi poi dal Serenissimo Re Filippo II. fatta la grazia al suddetto Cesare con uno Indulto particolare; egli pretese che gli si dovessero restituire i feudi di Casapesella, e dell'Isola; supponendo che coll'Indulto avesse Sua Maestà fattagli anche mercede, che gli si restituissero detti feudi; e ne portava un'attestazione dell'Illustre Vicerè D. Giovanni Manriquez. Ma, trattatasi detta sua pretensione nel Reg. Collat. Conf., unitamente col Tribunal della Regia Camera; e, non costando della mercede, che per la sola

 A atte-

atteſtazione ſuddetta; ſi ordinò, *quod conſulatur Sua Catbolica Majeſtas*: e l'intera deciſione ſi riferiſce dal *Reg. Reverterio in deciſ. 22. lib.6. in manuſcriptis*, e nelle ſtampate è la *deciſ.487*.

Si pretende ora che in riſpoſta della Conſulta fatta a Sua Maeſtà, aveſſe queſta ordinato al Vecerè Cardinal de la Cueva che, in luogo de'feudi di Caſapeſella, e dell'Iſola, ſi pagaſſe a Ceſare Mormile il prezzo di eſſi, aſcendente a ducati 12.mila: e che perciò il Vecerè Cardinal de la Cueva aveſſe ordinato alla Regia Camera di pagare detti ducati 12. mila ad eſſo Ceſare: e che in eſecuzione di tal'Ordine la Regia Camera a' 22. di Marzo 1588. aveſſe fatto apprezzare per il Preſidente Pirro Antonio Litterio due botteghe, ſite in queſta Città di Napoli, ſpettanti alla Regia Corte per la ribellione di Ferdinando di Mazza, il cui valore fu ducati ſeicento, *deducto cenſu*; e l'aveſſe conſegnate al ſudde tto Ceſare, *fol. 60. lit. A. & àt. proceſſ. pro Regio Fiſco contra Venerabile Monaſterium*: e, ſenza poi aſſerirſi in che tempo, ſi fuſſe anche apprezzato, e conſegnato a detto Ceſare un *Territorio demaniale della Regia Corte, ſito a Gaudo, di moggia 434. alla miſura della Città di Averſa, partim cultum, & partim incultum, pro ducatis quinque millibus centum quadraginta duobus, in compotum dicti crediti; hoc eſt territorium cultum ad rationem ducatorum quindecim pro quolibet modio, & territorium incultum ad rationem ducatorum ſeptem pro modio*, con diſegnarne i confini; ſenza aſſerirſi che a Ceſare ſi conſegnaſſero detti territorj *in burgenſaticum*, e ſenza eſſerſi fatte le ſubaſtazioni ſull'apprezzo, nè delle Botteghe, nè del *Territorio demaniale del Gaudo*, come ſi aſſeriſce *fol. 61. & àt. lit.B.d.proc.*

Tutta queſta aſſertiva ſi fece a'23. di Dicembre 1563. nell'iſtrumen to fatto dalla Regia Camera con Gio: Camillo Mormile, figlio ed erede di eſſo Ceſare, *fol.60. d.proceſſ.* nel qual'iſtromento non v'intervenne l'Avvocato Fiſcale del Regal Patrimonio, che all'ora era Marcello di Mauro. Fattaſi l'aſſerzione ſuddetta, ſi dichiarò: *Noviter verò d. Jo: Camillum ſupplicaſſe dictis Dominis Locumtenenti, & Præſidentibus, ut eſſent contenti nomine Suæ Catholicæ Majeſtatis, & ejus Regiæ Curiæ, ipſum cautelare de conſignatione bonorum ſtabilium prædictorum, ut ſupra facta, per publicum inſtrumentum pro ejus futura cautela, fol.61.àt.lit.E. d.proc.*

Nel qual'iſtrumento conoſcendo la Reg.Cam. che nè il Vecerè, nè eſsa Reg. Cam. aveano poteſtà di alienare la roba del Regal Demanio, ſenza eſpreſſo aſſenſo di S. M.; e che tal poteſtà non veniva loro data per alcuno ordine regale (di modo tale che il Cardin. de la Cueva nell'ordine mandato alla Reg. Camera dichiarò doverſi fare l'aſſegnamento condizionalmente, nel caſo che Sua Maeſtà concedeſse il ſuo Regal beneplacito, e non altrimente, ivi: *Hac etiam conditione, lege, & pacto in qualibet parte præſentis contractus appoſitis, quod prædicta conſignatio territoriorum prædictorum intelligatur, & ſit facta, prout jam facta fuit, & ad præſens ſit, quatenus placeat Suæ Catholicæ Majeſtati, & eadem Majeſtas ipſa contenta remaneat, & non aliter, nec alio modo; juxta ordinem deſuper annis elapſis expeditum per Illuſtrem, & Reverendum quondam Cardinalem de la Cueva,*

eo

eo tempore Locumtenentem Generalem prædictæ Majestatis in hoc Regni, directum dictæ Regiæ Cameræ, & in actis prædictis præsentatum, quia sic exprefsè conventum, & declaratum fuit, ut in fol.63.àt.lit.B.& fol.64.lit.A. d.proc.) perciò con tal condizione la Reg.Camera assegnò la roba suddetta *in burgensaticum*, & *in francum*, & *liberum allodium* a Gio: Camillo, e suoi eredi; e col patto espresso di poterlisi Sua Maestà, o i suoi felicissimi successori nel Regno, o la Reg.Corte ripigliare *pro eodem pretio ducatorum quinque mille centum quadraginta duorum, pro quibus appretiata, & consignata fuerunt, unà cum omni augumento, & meliorationibus, quæ in eisdem territoriis tunc fortè factæ reperirentur, quandocumque, nulla data temporis præscriptione, fol.62.àt.fol.63. & àt. dict.process.*

Il suddetto Gio: Camillo Mormile pochi giorni dopo l'istrumento fatto colla Regia Camera, a' 27. di Gennaro 1564. vendè i territorj suddetti al Monistero di S. Severino, *fol.65. & àt.d.proc.*; e nel contratto asserì esserli stati *diebus elapsis* consignati *partim culti, & partim inculti*, per duc.5142: esso però gli vendè tutti culti al Monistero, a ragione di duc.15. e mezzo il moggio, *fol.65.àt.lit.A.d.proc.*; ed asserì anche in detto istrumento di aver comprato altre moggia cinquant'uno e mezzo dalla Regia Corte, similmente *territorj demaniali del Gaudo*; e che fra un mese avrebbe proccurato che la Regia Camera gli avesse fatto l'istrumento, *fol.75.àt.lit.A.d.proc.* (quale istrumento dalla Regia Camera poi non si fece): e vendè al Monistero detti territorj per ducati settemila, *fol. 68. lit. A. d. proc.* asserendo espressamente nell'istrumento che detti territorj erano del *Demanio del Gaudo*, assegnati dalla Regia Camera coll'espressa condizione di *dovere Sua Maestà concedere il suo beneplacito su detto assegnamento*; qual beneplacito non si era ottenuto da Sua Maestà, *fol.73. lit.A. d.process.*: e che la Regia Camera gli avea assegnato detti territorj coll'espressa riserva del patto di ricomprarlisi, e ripigliarlisi *semper, quandocumque, nulla data temporis præscriptione, fol. 66. d. process.* E fatta detta asserzione, Gio: Camillo vendè i suddetti territorj *in burgensaticum*, & *liberum allodium* a favore del Monistero, & *suis hæredibus*, & *successoribus quibuscumque in perpetuum*, franchi di patto di ricomprare, e senza *riserva di assenso* da impetrarsi da Sua Maestà; come dal detto istrumento *fol.65. & seqq. dict. process.* Morì poi Gio: Camillo senza discendenti, ed in esso si estinse la linea di Cesare Mormile suo padre, siccome attesta *Filiberto Campanile* (che visse in quei tempi) nel suo trattato *dell'Insegne de' Nobili, e delle Famiglie del Regno*, nella Famiglia *Mormile*, al *foglio* 44. ivi: *Cesare anche, la cui linea si estinse in Gio: Camillo suo figliuolo, da i primi anni di sua gioventù, &c.*.

Da' quali fatti resta chiara la ragione del Fisco: giacchè il territorio del Gaudo è *antico Regal Demanio*; così chiamato dal Re Ruberto, e nel tempo del Re Ruberto istesso nell'anno 1336. fatto misurare, e circondare di termini; di nuovo poi rimisurato, e reintegrato in beneficio del Regal Patrimonio nel tempo dell'Imp. Carlo V. a' 15. di Novembre nell'anno 1522. dal Presid. Muscettola Commessario delegato per detta misura, *fol.91. proc. contra nonnullos Possessores*: ed è noto esser proibita l'alienazion delle Re-

galie non solo per legge de' Romani, come si avverte nel *cap. 1. quæ sint Regalia*; ma anche per l'espressa *Costit. del Regno*, fatta dal Re Ruggiero, che incomincia: *Scire volumus*, tit. *de juribus regalium rerum*: e tra le Regalie proibite di alienarsi in quella *Constituzione* si considerano le robe del Regal Demanio, ut post *Andream de Isernia* notant *Afflict. in rubric. dict. Constitutionis Scire volumus*, *Horat. Montan. de regalibus offic. v. Argentariæ num.* 10. *verf. duo enim*. Anzi nel Regal Demanio l'alienazione vien proibita più strettamente, che nell'altre Regalie; giacchè non vale se sia fatta *sine speciali Regis beneplacito*, *& ex certa scientia Regis*, siccome si ordinò dall'Imperador Federigo nella *Constitutione Dignum*, in tit. *de jure suo Curiæ observando*; e procedesi più strettamente nella proibizion di alienare il Demanio, che i feudi; poichè Federigo istesso nella *Costituzione Constitutionem divæ memoriæ de probibita feudorum alienatione per Fridericum*, ordinò che nell'alienazione de' feudi si ricercasse la special licenza del Principe; ma non ordinò *ex certa scientia*, come ordinò nell'alienazione del Demanio nella *Const. Dignum*: onde la pena dell' alienazione de' feudi, fatta *in contemtum Domini*, si riduce a perdersi il feudo, e'l prezzo, siccome si ordinò nelle due *Constit.* dell'Imperador Lotario, e di Federigo I. nel *Cap. Imperialem de probibita feudorum alienat. per Lotharium*, e nell'altro *Capit. Imperialem de probibita feudorum alienat. per Frideric.*, & notant *Afflict. in dec.* 255. *Reg. Rovit. in conf.* 24. *n.* 5. *lib.* 2. nell'alienazione però del Demanio *sine assensu Domini* la pena è di perdere non solo la roba del Demanio, ma di più il quadruplo del prezzo, e de' frutti perceputi; siccome nel Regno si ordinò dall'Imperador Federigo nella *Constit. Dignum*, dal Re Carlo Primo nel *Cap. Prædecessorum nostrorum*, in tit. *de occupantibus res Demanii*, e nel *cap. Item prædictis, in tit. quod non extendant se ad territoria vicini Demanii*; e parimente dal Re Ruberto nel *cap. excommissi* 253. *in tit. de revocat. occupatorum Demanii Regii ad ipsum Demanium spectantium*; e l'istesso si ordina in *Constitut. ab officialib. rub.* 90. Essendo l'istesso, in quanto alle pene stabilite in questi Capitoli, occupare la roba del Regal Demanio *propria auctoritate*, che occuparla con titolo invalido, cioè senza l'espresso assenso del Re, & notat *Afflict. in d. constit. Dignum num.* 12.

Anzi l'alienazione fatta della roba del Demanio dal Principe istesso non vale, s'egli non deroga espressamente *ex certa scientia* alle *Costituzioni*, e *Capitoli del Regno*, che lo proibiscono; ut notat *Reg. Tapia in decis.* 5. *num.* 120. *Supremi Senat. Italiæ, Regens de Ponte in lectura feudali* 8. *nu.* 16. *& num.* 17. e deve farlo *de potestate plenaria*, non potendo *de potestate ordinaria*, ut post *Andream de Isernia*, *& alios Regnicolas*, notat *Consiliar. de Georgio in allegat.* 15. *num.* 3. *&* 10., e non ha autorità la Regia Camera, e l'Illustre Vecerè di alienare i beni del Regal Demanio per qualunque causa, ut scribunt post *Andream de Isernia*, *& alios Feudistas*, *Horat. Montan. de regalib. in* §. *vectigalia num.* 9. *fol.* 69. *Vincent. Anna in constit. Constitutionem divæ memoriæ. nu.* 75. *&* 76. *Consiliar. de Georgio allegat.* 13. *n.* 6. *verf. Prorex*, *Reg. Rovit. in conf.* 99. *n.* 1. 2. *& seqq. lib.* 2. *Rocc. in resp.* 22. *n.* 9. *&* 10. *lib.* 2. post *Andream de Isernia in cap. Imperia-*

perialem de probibit. alienat. per Frideric. Camerar. in cap. Imperialem de probibit.feudor.alienat. per Frideric. cartula 80. e vi sono gli *Ordini Regali*.

Ma nè il Vecerè, nè la Regia Camera alienarono il territorio del Gaudo, giacchè la Regia Camera fece l'assegnamento a Gio: Camillo *sub conditione, se Sua Maestà avesse dato il suo beneplacito, non aliter, nec alio modo, juxta ordinem desuper annis elapsis expeditum per Illustrem, & Reverend. q. Cardinalem de la Cueva, eo tempore Locumtenentem Generalem prædictæ Majestatis in hoc Regno, directum dictæ Regiæ Cameræ, quia sic expressè conventum, & declaratum fuit*. Or'insino a tanto che questa condizione non si adempiva coll'assenso di Sua Maestà, che mai più sopravenne, non potè trasferirsi, nè si trasferì dalla Reg. Camera nè dominio, nè possessione a Gio: Camillo; ma restò *penes Regiam Curiam*: ed esso Gio: Camillo rimase solo detentore de' territorj suddetti *nomine Regiæ Curiæ*. Poichè essendo la condizione apposta *super re probibita*, e dipendendo *ex facto tertii*, cioè dei Principe, restò l'atto sospensivo, ex *cap. si pro te, de rescript.in 6.Bartol.in l.1. nu.23. ff.de condit.& demonstr.* e ne'proprj termini di alienazione fatta dal Vecerè, largamente lo scrisse *Laratba uel cons. 5. à num.24. & seqq.*

Ma Gio: Camillo prima di ottenere l'assenso di Sua Maestà, e perciò prima d'acquistare il dominio, e la possessione de' territorj suddetti, pochi giorni appresso gli alienò, e gli trasferì in potere del Monistero di S. Severino; asserendo, e promettendo di alienarli, e trasferirli al Monistero *in francum, & liberum allodium, così al Monistero, come a' suoi eredi, e successori qualsivogliano in perpetuum, franco del patto de retrovendendo*; e disponendone il dominio di essi, come di sua propria roba, non solo *sine scientia Domini*, ma espressamente ancora *in contemptum Domini*, e senza riserva veruna di assenso. E perciò, operando con detta alienazione, che i territorj suddetti si occupassero dai Monistero, cadde *in commissum*, perdè i territorj, ed il prezzo de'feudi, e de'frutti, in virtù delle *Costit., e Capit.* sopra riferiti. Quai ragione essendosi acquistata da Sua Maestà per tale alienazione, fatta al Monistero fin da' 27. Gennaro 1564., ancorche poi Sua Maestà avesse conceduto l'assenso sull'istrumento dell'alienazione fatta dalla Regia Camera al Mormile; non avrebbe taie assenso giovato al Mormile, nè convalidato l'istrumento suddetto: perchè detto assenso non poteva retrotraersi *in præjudicium Domini*, che già *medio tempore*, cioè a'27. Gennaro 1564. avea acquistato a suo beneficio la ragion della devoluzione, così de' territorj, come del prezzo di essi, e dei quadruplo: anche se Sua Maestà avesse saputo la contumacia del Mormile, e che avea *in contemtum Domini* disposto de' territorj in beneficio del Monistero: *Princeps enim assentiendo nibil de suo dat, sed tantum tollit obstaculum; ideoque non remittit jus devolutionis sibi quæsitum ante assensus præstationem*, ut post *Andream in cap. Imperialem num.15. & 16. de probibit. feudorum alienat. per Fridericum, Camerar.in d. cap.Imperialem fol.87. lit.D.* scriburit *Reg. de Ponte de potest.Proreg.in tit.de refutat.§.11.num.7. Reg.Rovit. in cons. 39. num.4. lib.2. Amicangel. de feud. qu. 19. num. 22. Rosentbal. de feud.*

cap.

cap.9.concluſ.34.num.4.Reg.de Ponte in conſ.3.num.2.6.7.8.& 9. lib.1.

Ed ancorche Gio: Camillo aveſſe validamente avuto l'aſſegnamento di detti territorj del Demanio, e della Regalia di Sua Maeſtà, cioè coll'eſpreſſo aſſenſo di Sua Maeſtà, e gli aveſſe avuti *in burgenſaticum, & in francum, & liberum allodium*; con tutto ciò non averia poi potuto alienarli al Moniſtero, *ſine aſſenſu Domini*, ſiccome fu la dottrina originale di *Afflit. nella d. Conſt. Seire volumus*, al *num.4.* ivi: *Quarto nota ex text. ibi, de regalibus noſtris quod jura regalia perſonis conceſſa, ſive ſit jus magnum, vel parvum, ſive conceſſum libere in burgenſaticum, ſive in feudum, per quemcumque contractum non poſſunt alienari, nec in alium transferri, quocumque titulo, ſine voluntate Domini Regis; & ſic patet, quod jura regalia in poſſeſſione privatarum perſonarum exiſtentia de voluntate Regis, dicuntur eſſe jura regalia, & non privatarum perſonarum illa poſſidentium; & ideo prohibita eſt omnis alienatio ab eis, ſicuti eſt prohibita poſſidentibus feudum alienatio feudorum ſine regio aſſenſu, ut infra in conſtit. divæ memoriæ, & hoc ex ratione directi dominii, quod habet in eis, ſicut habet Dominus reſpectu emphyteutæ, ut in l.3. Cod. de jure emphyteutico.* Nè mai il Re aliena il diretto dominio, che tiene ſulla roba demaniale, ſiccome ſcriſſe *Camerario nel cap. Imperialem de prohibit. feudor. alienat. per Frideric. fol.101. lit.I.& K.* E la dottrina di *Afflitto* è ricevuta nel Regno, nè contra di eſſa può più diſputarſi, ut poſt *Reg. Galeota in reſp. fiſcal.12.n.151.& ſeqq., & poſt deciſ. Reg. Rovit.72.* notat *Amicangel. de regalib. in rubr. quæ ſunt Regaliæ cap.5. num.62. & 63.* E benche *Orazio Montano nel ſuo coment. al cap. Imperialem in §. præterea Ducatus de prohibit. feudor. alienat. per Frideric. al num. 24.* e nel *trattato de regalib. officiis num.41.* per ſoſtener la ragione di D. Diego di Bernardo nella cauſa dell'officio di Maſtro d'atti, e Credenziere delle due Calabrie (nella quale formò il *Reg. Rovit.* la *deciſ.72.*) fuſſe ſtato di ſingolare opinione, che quando la conceſſione de'beni delle Regalie ſi faccia *tibi, & hæredibus*, ſi poſſa poi dal Conceſſionario alienare *ſine aſſenſu Domini*, e che non abbia luogo la *Conſtituzione Seire volumus* (gli argomenti del quale ſono anche tutti addotti dal *Reggente Rovit. in detta deciſ.72.*) con tutto ciò la ſua opinione fu comunemente riprovata, e la dottrina di *Afflitto* è ſtata comunemente ricevuta, e ſeguitata colle giudicature nel Regno, ut refert *Amicangel. in dict. cap.5. de regalibus num.62. & 63.* poiche il concederſi *in francum allodium, & in burgenſaticum*, opera che il Ceſſionario non ſia tenuto al ſervizio perſonale, e al pagamento *dell'adoa*, e *del relevio*, e degli altri peſi, a' quali ſarebbe tenuto il feudatario ſe la conceſſione della Regalia fuſſe fatta *in feudum*; ma non fa che ſi eſtingua la natura di eſſere Regalia, e Demanio del Principe, o che ſia conceduto il dominio diretto, e perciò ceſſi la *Conſtituz. Seire volumus*, e la *Conſtituz. Dignum*, che han luogo in tutte le Regalie, e robe del Demanio del Principe; come ſcriſſe l'iſteſſo *Orazio Montano nel tratt. de regalibus, verſ. Argentariæ num.10.* e diffuſamente, impugnando *Montano*, ſcriſſe il celebre Giureconſulto, e non mai abbaſtanza lodato Signor *Franceſco d'Andrea nelle ſue allegazioni impreſſe da Ageta in addit. ad deciſ. Reg. Moles*

tom.

tom.2.fol.299.in §.6. & 7.conclus. che scrisse negli Officj, i quali se non sono espressamente numerati tra le Regalie, come sono i Regali Demanj, nel *cap.1. quæ sint regaliæ*, e nelle *Constitutioni Scire volumus*, e *Dignum*; con tutto ciò da' *Dottori* si considerano ancora essere *de Regalibus*, provenendo la loro concessione ed esercizio dalla Regalia e Giurisdizione del Principe, siccome si nota dal medesimo *Signor Francesco di Andrea in detta sua allegaz.*

Benche nella concessione fatta dalla Regia Camera al Mormile a' 23. di Dicembre 1563. essendosi espressamente, e per patto fondamentale, inserito che rimaner dovesse libera la facultà così alla Regia Corte, come a Sua Maestà, e suoi felicissimi eredi, e successori nel Regno di ripigliarsi i suddetti territorj, *restituto pretio*, sempre che avessero voluto *in perpetuum, nulla data temporis præscriptione*; l'istesso *Orazio Montano* si dichiarò, che ove il concedente si riserva la speranza di ripigliarsi un giorno la roba alienata, in tal caso resta la roba soggetta alla *Constitut. Scire volumus*, e resta nella natura sua propria di Regalia, niente ostando essersi conceduta *tibi, & hæredibus*: imperocchè si scorge che il Principe ha voluto ritenere presso di se il dominio diretto, *ob illam spem reversionis reservatam*, come scrisse nel *detto §. præterea Ducatus num. 35. & 36.* ivi: *Si tamen constaret ex verbis concessionis voluisse officium ad se reverti aliquo casu, dicendum est retinuisse penes se directum*. Non potendosi dubbitare che il patto di ricomprare, e di ripigliarsi i territorj, *in perpetuum* riservatosi dal concedente, non solo contiene la speranza di potere ritornare la roba al concedente, ma contiene il certo dominio de' territorj stessi; essendo in sua facultà di farsili rendere sempre che voglia, e dipendendo dalla sua mera volontà, ed arbitrio, e non dal caso fortuito, se si estingue, o non si estingue la linea del concessionario; il che può accadere, e può non accadere: e perciò per tal patto riservato, scrisse *Cannetio nel cap. volentes Regni Siciliæ fol. 117.* ivi: *Quod qui habet actionem, puta ex pacto de retrovendendo, dicitur tenere ipsam rem, & nunquam exisse è suo patrimonio, post Bimium in cons. 51. col. 2. vol. 4.* E *Marino Freccia nel suo tratt. de subfeud. lib. 2. authorit. 2. §. hic quæro post num. 9. vers. Domini autem*, scrisse, ivi: *Dominos amovibiles ex pacto de retrovendendo loco usufructuariorum haberi*. Anzi nel Regno il compratore del feudo col patto *de retrovendendo* non si ha per vero feudatario; e perciò non è tenuto fra l'anno *à die expeditionis assensus* sopra l'acquisto del feudo, di spedire *in forma Cancellariæ* le lettere di assecurazione de' Vasalli, come è tenuto fare ogni vero feudatario, e si dichiarò nella *Pramatica 19. de feudis*.

Regolandosi nel Concessionario della roba del Regal Demanio, e della Regalia la successione, come si regola la successione de' feudi, e si comprendono solamente quelle Persone, e que' Gradi, che son compresi nella successione de' feudi; ancorche la concessione si fusse fatta *in burgensaticum, & in liberum allodium, & non in feudum*, e fusse fatta *pro se, & hæredibus quibuscumque*, come l'avvertì *Afflitto in Constitut. Scire volumumus in fine in vers. Gloss. unica, & successionem utroque casu absque assensu non*

posse

posse alterari, & in 2.colum. vers.Sed in illis, e l'istesso *Afflitto* lo scrisse *in Constit.Ut de successionib.*;ed è sentenza di tutti li Regnicoli *post Frecciam in lib.3. de subfeud.formul.2.n.25.Georgium in repet.feudal. cap.54.n.37. Theodor.alleg.41.n.1.Reg.Galeota in respons.fiscal.12.n.131.& n.132.& n.144.152.157.* Nè si può su questo più disputare nel Regno dopo gli *ordini Regali* sopravvenuti, che così l'han dichiarato; ed a lungo ne scrisse il *Sig. Franc. di Andrea in d.sua alleg. à fol.* 308. *in conclus.*5. 6. 7. 8. & 9. o sia stata la concessione *ex causa onerosa*, o *ex causa lucrativa*, *argum. text. ex l.Titius puerum, ff. de obsequiis à libert. præstand. Montan. in cap. Imperialem de prohibita feud. alienat. per Frider.nu.*299.& *de regalib.officiis num.*53.*vers.Quod si opponat, Amicangel. de regalib. qu.* 5. *num.* 22. e largamente il medesimo *Francesco di Andrea in d.sua allegat.in conclus.*10. *n.*267. nella causa fiscale, nella quale egli scrisse; e così fu deciso a favore del Fisco nella Ruota del Cedulario, come nella fine di detta *allegazione* si riferisce. Sicchè anche per quest'altra ragione, ad esuberanza addotta nella nostra *scrittura*, formata contra i possessori del Gaudo, e che a voce si disse in Ruota, Gio: Camillo non potè coll'istrumento dell'anno 1564.alienare la roba del Regal Demanio, e farla occupare dal Monistero, e perciò *ad manus mortuas, ejusque hæredibus, & successoribus quibuscumque in perpetuum*, in cui non sarebbe mai succeduta la devoluzione *ob lineam finitam in beneficium Domini*: il che espressamente fu proibito dall'Imperador Carlo V. nell'anno 1531. e vietato anche a'Vecerè di darvi l'assenso, *ut in Pragm.*4.*de Feudis*. E l'istesso è per disposizion di legge comune, ut notat *Camerar. in cap. Imperialem, fol.*36. *col.* 4. *lit.S. & T. & fol.*37. *Montan.in cap. Imperialem de prohibita feud.alienat. per Federicum num.*159.*fol.*63. *Reg.de Ponte de potest.Proreg. in tit.de assensu Regis*, §.8. Or'essendo poi morto Gio:Camillo senza discendenti, ed estinta la sua linea, come attesta il *Campanile*, anche se validamente i suddetti territorj coll'assenso di S.Maestà fussero passati nel suo utile dominio, e non gli avesse poi perduti, come gli perdè per l'alienazione fatta nell'anno 1564. *in contemptum Domini* al Monistero, *& ad manus mortuas*, e senza nemmen riserva di assenso; pur, dico, sarebbero di nuovo devoluti alla R.Corte, per non esservi suoi successori in grado; e tanto più ch'egli ebbe detti territorj del Regal Demanio *ex titulo lucrativo*, cioè per la mercede fatta dal Rè Filippo II. a Cesare suo padre di duc. 12. m. giacchè per giustizia d. Cesare fu dichiarato rubelle, ed eccettuato nell'Indulto generale, ed i suoi feudi di Casapesella, e dell'Isola furono incorporati alla Regia Corte, e venduti giustamente a Giovanni di Fondi; e poi per mera grazia fu assoluto della sua ribellione: e quindi ottenne la mercede de' docati dodici mila, quanto importavano i feudi già venduti dalla Regia Corte.

Ma essendosi tutto questo, fra l'altre cose, detto in Ruota, e fondato nella nostra *scrittura* formata contra tutti i possessori del Demanio del Gaudo; il nuovo Avvocato del Monistero si ha preso il travaglio di fare la sua *scrittura* in difesa del Monistero; nella quale, prendendosi la libertà di usare alcune confidenze coll'Avvocato Fiscale, scrive molte cose che non sono della sua incumbenza, nè han che fare colla presente causa del Moniste-

niſtero; ſenza però fondarne veruna; e, ſenza riſpondere alle ragioni del Fiſco contra il Moniſtero, che era la ſua obbligazione, ſi fa carico ſolamente di picciole coſe, alle quali nemmeno ha ſoddisfatto; e quando anche gli riuſciſse di farlo, pure niente elle gioverebbero al ſuo cliente: onde riman tutta vana, ed inutile la ſuddetta ſua *ſcrittura*.

Primieramente, proteſtando con ſomma giuſtizia di tenere per ſuo Maeſtro il Sig. D. Gaetano Argento, degniſſimo Preſidente del Sacro Conſiglio, dice che l'Avvocato Fiſcale non doveva redarguire di errore il *Reggente Lanario*, che nel *conſigl.* 35. tirato dall'amor della cauſa, ſcriſſe che il Re Ferdinando I. avea occupato i territorj del Gaudo, proibendo a i Padroni di non potervi andare; in pruova della qual'aſſerzione del *Regg. Lanario* il Sig. Avvocato adduce un Bando ſpedito a' 15. Febbraro 1494. dal Re Alfonſo II, inſerito ne' *Capitoli, e Grazie della Città di Napoli, fol.* 19. nel quale ſi concede a' Padroni de' territorj della detta Città di Napoli di farli coltivare, e ſi permette anche in eſſi limitatamente l'uſo, e l'eſercizio della caccia. Ma in quel Capitolo trattandoſi de' territorj di Napoli, e di altri varj territorj, e non del dominio de' territorj del Gaudo; con detto *Capitolo* non ſi riſolve l'errore già preſo. In oltre adduce un *Capitolo* del Re Federigo dell'anno 1596. regiſtrato nel *foglio* 23. nel quale, ſupplicato egli dalla Città nell'anno 1496. acciocchè toglieſſe il Bando di proibizione fatto nelli territorj vietati, *maximè le Paludi della d. Città, lo Gaudo, Belvedere, e lo Mazzone* per beneficio univerſale; il Re riſpoſe *Placet, juxta ordinationem Regis Alfonſi II. ut in c.* 13. *fol.* 23. Ma in queſto *Cap.* non ſi dice di chi fuſſe il dominio di detti territorj, & il Re poteva ne' ſuoi territorj del Gaudo dare quella licenza che voleva; e ſpecialmente di coltivarli che arguiva il dominio del Re che permetteva tal'uſo, ſiccome nel proprio Demanio del Gaudo eſſerſi qualche volta permeſſo l'uſo di coltivarli nel tempo de' Re Aragoneſi *ſoluto tamen annuo cenſu in beneficium Reg. Curiæ*, lo riferiſce *Matt. di Afflit. in Conſt. Autboritatem tit. de locat. Demanii n.* 4. L'iſteſſe preghiere ſi ripeterono al Gran Capitano nel 1503. il quale acconſentì, cioè *Placet dummodò berbagia Mazzonis roſarum non arentur, ut in c.* 60. *fol.* 37. *à t. in fine*. Crede però il Sig. Avvocato di avere chiarito il ſuo aſſúto col *Cap.* 35. di Ferdinãdo il Cattolico dell'anno 1505. nel quale la Città avendo data ſupplica, nella quale aſſerì che *i Re paſsati della Sereniſs. Caſa d'Aragona per piacere delle loro caccie banno proibito molti territorj da non poterſi coltivare, tanto in diſtrictu di Napoli, come in altri locbi de la Provincia di Terra di Lavoro, e maſſime in le Paludi di Napoli, lo Territorio cbiamato lo Gaudo de Jugliano, Bellovedere, Pianura, Quarto, e lo Mazzone; per locbe non ſolamente li Padroni di detti terreni ſono ſtati leſi, ma ancora detta Provincia, e detta Città ba patito, e pate penuria di frumenti; Per tanto ſupplicano Voſtra Maeſtà ſe degni ordinare, cbe detti territorj vetati per dette caccie ſiano reſtituiti a detti Padroni Eccleſiaſtici, e ſeculari, e ſiano licenziati detti territorj vetati, acciò ſi poſſano coltivare liberamente, e non ſi poſſa proibire Boſco, nè territorio alcuno per cauſa di caccia, cbe ſen ce poſſa tagliare per omne perſona.* E'l Rè Cattolico ordinò: *Placet quoad licentiam cultivandi agros; quoad reſtitu-*

 tio-

tionem petitam, *mandat quòd fiat restitutio ut petitur*, *audito priùs Regio Fisco*.

E quì si ferma il Sig. Avvocato cantando il Trionfo, e conchiude, che *non può più niegarsi l'occupazione del Gaudo fatta da i Re Aragonesi, nè ripugna che il Gaudo sotto il Regno di Roberto fusse sua difesa, e Demanio, mentre ben si accorda che tale fusse nel* 1336.*; non disconviene però, che nel tempo di Ferdinando II. che vuol dire dopo* 123. *anni per essere stato questo coronato nell'anno* 1559. *non fusse più de Demanio Regis, & avesse fatto passaggio in dominio de' Privati*. Ma più giusta sarebbe stata la conseguenza che, ammettendosi essere il Gaudo stato Regal Demanio nel 1336., e nell'anno poi 1559. non costando di essere stato alienato a persona veruna da i Re di Napoli, come avrebbe dovuto costare per privilegj registrati ne' pubblici Archivj Regali de' Re Angioini, ed Aragonesi se vi fussero stati (siccome ve ne sono infiniti che trattano del Demanio del Gaudo registrati nel Regal Archivio della Zecca) più tosto i Privati che si trovavano intrusi in detti territorj l'avessero usurpato a i Re Aragonesi, successori del Re Ruberto; e non già i Re Aragonesi l'avessero usurpato a' Privati. Però se il Signore Avvocato avesse continuato a riferire il rimanente del succeduto, come lo riferì nel principio della sua *scrittura*; cioè che dopo il *Capitolo* conceduto da Ferdinando il Cattolico, essendo stato inteso il Regio Fisco, giusta l'ordinato in detto Capitolo, egli dedusse che non si dovea far restituzione de' territorj del Gaudo a persona veruna; perche essendo Regal Demanio, il dominio era di Sua Maestà. E per maggior chiarezza di tal giustizia si fecero le pruove dal Regio Fisco: quali fatte, dal Presidente Muscettola Commessario a' 15. Novembre 1522. fu l'intero tenimento del Gaudo verificato secondo la misura fatta nel tempo del Re Ruberto nell'anno 1336. colli suddetti proprj confini, e restituito al Regal Patrimonio con *Decreto generale* di reintegrazione, come si legge *fol. 91. proc. contrà nonnullos*. E per esecuzione di tal decreto di reintegrazione, la Regia Corte si pose in possesso de' territorj suddetti, e ricuperò molti territorj che da' Privati si erano usurpati. Da tal Decreto si sarebbe conosciuto manifesto l'errore preso in fatto dal *Reggente Lanario*: la cui somma dottrina, che si scorge dalle illustri sue opere legali, fu sempre venerata dall'Avvocato Fiscale: nè è punto strano che un grande Autore abbia errato in un fatto, per non averlo saputo: tanto più che nel suo *Consulto* il *Reggente Lanario* non scrisse de' territorj del Gaudo, ma solamente fece ivi una comparazione: e se il Signor Avvocato, protestando di avere per suoi Maestri i Signori Reggenti Miro, & Argento, pur dice poi nella sua *scrittura* di aver lui solo saputo gli assensi ottenuti dal Mormile, e dal Monistero (cosa fin' a nostri tempi non penetratata da persona veruna, e nel corso di tanti anni, che detti Signori Reggenti furono Avvocati del Monistero in questa causa, non conosciuta, onde furono obbligati di riporre tutta la loro difesa nell'assenso presunto) dicendo il Signor Avvocato, *che qualche benigno lume siasi sovente comunicato a i ragazzi, e discepoli, il quale sia stato nascosto a' savj, ed assennati Maestri*: adunque l'essere stato nascosto al *Regg. Lanario*, che il Gaudo fu antica Difesa del *Regal Demanio*,

manio, e che *antica difesa della Reg.Corte* fu chiamata dal Re Ruberto nell' anno 1336. niente al *Regg. Lanario* si toglie della sua dottrina,ed opinione. Ma non è dell'incumbenza del Signor Avvocato questa obbjezione,poichè il Monistero suo Cliente non ha altro titolo, che dalla Regia Corte,che assegnò detti territorj al Mormile nell'anno 1563. come *roba del suo Regal Demanio*; & il Monistero suppone pure avere avuto gl' istessi territorj *sub annuo canone* di grana sette e mezzo per ciaschedun moggio dalla Regia Corte nell'anno 1509. come roba del *Regal Demanio*: sicchè non avendo egli addotto altro titolo che dalla Regia Corte,non può il Sig. Avvocato opponere che tal territorj non siano del Regal Demanio,perche l'opposizione sarebbe contra il suo Cliente. E pure, avendo egli preso l'assunto di provarlo,ed essendoglisi così in voce, come *in scriptis* più volte dimostrata la verità del fatto, e data contezza delle misure, e reintegrazioni succedute nel tempo del Re Ruberto, e dell'Imperador Carlo V. (ed egli istesso nella sua *scrittura* lo scrive,facendosi tal obbjezione) ad ogni modo senza avere potuto dare risposta veruna a detta reintegrazione fatta nel tempo dell'Imperador Carlo V., persiste a far forza sul detto non vero del *Reggente Lanario*. Questo è errore tanto più grave in lui,quantoch'è volontario,e conosciuto.

Secondo: dice il Sig. Avvocato, che *Filiberto Campanile* errò nella sua Istoria, avendo asserito che la linea di Cesare Mormile si estinse in Gio: Camillo suo figlio; e suppone che Cesare, oltre a Camillo, ebbe anche una figliuola chiamata Giovannella, che fu sorella,& erede di Gio:Camillo,dalla quale discende la Casa del Sig.Duca di Carinaro: e che questo fatto siasi avverato inanzi al Signor Marchese di Nisita Commessario della causa,col nostro intervento: il che non è vero, poichè avanti detto Sig.Commessario in nome del Monistero si produssero cinque scritture, che sono dall'anno 1594.fin'all'anno 1607.e non più:in una delle quali a' 28.Marzo 1594. Nicolò de Franchis Genovese asserì aver comprato il Casale di Teverola da Isabella Mormile d'ordine di Gio: Camillo Mormile, utile Signore di detta Terra, per ducati vent'otto mila, e cinquecento: in conto di qual prezzo restando debitore in ducati 3700. fa un pagamento a Giovannella Mormile, che in quella sola scrittura dal Franchis si asserisce sorella,ed erede di Gio:Camillo Mormile. Soggiunge il Signor Avvocato, che Giovannella Mormile fu maritata a Marc'Antonio Mormile,dal qual matrimonio fusse nato Alessandro Mormile, di cui furono figli Anna Clarice, e Maria Mormile; e che da Anna Clarice, maritata con Giulio Mormile, discenda la Casa del Sig.Duca di Carinaro.Ma questa è una sua pura asserzione; e, riconosciutosi il libro del Cedolario,si convince che non mai Gio: Camillo fu utile Signore della Terra di Teverola. E quando si avesse a credere l'enunciativa fatta dal Franchis, che Giovannella fusse stata sorella ed erede di Gio:Camillo(qual'enunciativa niente pruova *in præjudicium Fisci*, ex notatis per *Bardellonum in cons.* 49.essendoci l'asserzione in contrario di Filiberto Campanile, autore trattante *ex professo* della Famiglia Mormile, che Cesare, di cui si tratta, non ebbe figlio che Gio: Camillo, nella cui persona si estinse la linea di Cesare; nè detto Gio: Camillo, dichiara-

to contumace, ed eccettuato nell'Indulto dell' Imperador Carlo Quinto, fu mai Signore di *Teverola*, come costa dal libro del Cedolario: onde detta enunciativa fatta dal *Franchis* non fu vera) con tutto ciò tra le stesse scritture prodotte dal Monistero vi è la dichiarazion di Anna Clarice Mormile, e di Maria Mormile, fatta a' 26. Aprile 1607. coll'intervento di Giulio Mormile, ch'essi non furono *eredi di d. Giovannella*; ed il decreto del S. C. col quale fu dato il Curatore all'eredità giacente della medesima. E nemmen costa che la Casa del Duca di Carinaro discenda da Anna Clarice: e quando anche si facesse costare detta discendenza; non avendo d. Giovannella avuto eredi, nè avendo detta Anna Clarice voluto essere erede di Giovannella; niuno potrebbe venire come erede e discendente di Gio: Camillo *ex persona* di Giovannella a rappresentare l'assegnamento avuto dalla Regia Camera nell'anno 1563. a Gio: Camillo. *& suis haeredibus* ricercandosi esser discendente *ex justo sanguine*, ed essere erede di Gio: Camillo. Ma Giovannella, dalla quale il Monistero asserisce la discendenza di Cesare, senza pruova veruna, non avendo avuto eredi; cessa ogni pretensione del Monistero: e la roba demaniale del Principe anche si sarebbe devoluta al Principe, come *ob lineam finitam*, ut ex *omnium sententia refert Bursat. in cons. 76. num. 46.* Nè ha che fare la dottrina del *Regg. Lanario nel cons. 34. al n. 17.* perchè in quel caso essendo esistente il Duca di Nocera, nel quale era radicato il dominio utile del feudo, e giurisdizione di Nocera, il Duca avea con Regio assenso ceduto all'Università alcune preeminenze; ed avendo il Fisco preteso che i proventi della giurisdizione non si potevano cedere all'Università, non ostante che vi fusse stato l'assenso; fra le altre ragioni addotte a favore dell'Università dal *Regg. Lanario* in quel *consiglio*, una fu, che essendo vivo e presente il Duca di Nocera Padrone utile di detta giurisdizione, *quod durante linea dicti Ducis, cui Fiscus proventus concessit, nullam Fiscus habet actionem contra Universitatem, quae possidet proventus, & Universitas contra Fiscum potest opponere de utili dominio alteri concesso, secundum Gloss. in terminis loquentem in emphyteusi in l. indebiti, §. sed etsi nummi, ff. de condict. indebiti*. Ma che ha che far questo colla presente causa? nella quale il dominio utile de' territorj del Gaudo non passò in Gio: Camillo nell'anno 1563. per mancanza d'assenso? Nell'anno poi 1564. per l'alienazione fatta al Monistero *in contemptum Domini, & sine reservatione assensus*, così Gio: Camillo, come il Monistero perderono i territorj, ed il prezzo; essendo tenuti anche al *quadruplo*: e per esuberanza di ragione si è detto che Gio: Camillo morì senza discendenti, e la sua linea è mancata: nè il Monistero ha prodotto, che presentemente vi siano discendenti eredi di Gio: Camillo, o di Giovannella, che suppone essere stata sorella di Gio: Camillo: e pure quando anche producesse l'esistenza della linea di Giovannella, niente li gioverebbe, perchè Giovannella non ebbe eredi, come apparisce dalle scritture prodotte dal Monistero istesso; e perciò anche per questa ragione la roba era devoluta *ad Dominum*; oltre che avendo la Regia Camera fatto l'assegnamento a Gio: Camillo, *& suis haeredibus*, nemmeno avrebbe potuto succedere Giovannella sorella, e non discendente di Gio: Camillo in detta roba per essere

dei

del Regal Demanio, *& de Regalibus*, ut notat *Afflict. in d. Constit. Stire volumus num. 5. & 6. Francisc. Andreæ in dicta sua allegat. num. 63. conclus. 4.*

Terzo: Dice il Signore Avvocato, che l'assegnamento fatto dalla Regia Camera a Gio:Camillo Mormile fu valido; e che potè farlo e il Vecerè, e la Regia Camera; e che l'autorità del *Laratha nel consi. 5.* addotta da noi non giova; anzi che in quella istessa causa scrisse ancora *Teodoro nell'allegat. 56.*, e si protestò nella fine della sua allegazione di avere lasciato il patrocinio di tal causa, ivi: *Hæc dum discutiebantur, reperta fuit illa informatio circa rebellionem, qua visa destiti à patrocinio*. Veramente da noi si allegò l'autorità di *Laratha nel cons. 5.* in risposta dell'obbjezione del Signore Reggente Argento, che l'essersi dalla Regia Camera, nell'assegnamento fatto al Mormile, riservato il beneplacito di Sua Maestà, e *sub tali conditione* fatto l'assegnamento; tal condizione sospese detto atto, e finattanto non apparisca essersi conceduto l'assenso espresso di Sua Maestà, nella persona del Mormile concessionario non si trasferì nè dominio, nè possessione de' territorj del Gaudo, ma restarono *penes Curiam*; ed il Mormile concessionario *dicebatur detinere nomine Curiæ*, siccome scrisse *Laratha nel cons. 5.* contra D. Scipione di Loffredo concessionario del feudo ricevuto *sub tali conditione*: e ben lo fondò dal *num. 24. & num. 36. & seqq.*, e nel *num. 67.* conchiude, ivi: *His enim conditionibus pendentibus, nomine Regiæ Curiæ Loffredum Castrum tenere; ergo dominium, & possessio dicti Castri semper penes Regiam Curiam remansit, non superveniente Cæsareæ Majestatis beneplacito*; e nel *num. 74.* ivi: *unde concluditur ex prætensa concessione Principis Orangiæ dictum Castrum in Loffredum translatum non fuisse, nec quo ad dominium, nec quo ad possessionem*; ancorche l'istesso Principe di Oranges si fusse obbligato di ottenere da S.M.Cesarea l'assenso. Perchè in quanto a non potere gl'Illustri Vecerè, e la Reg. Camera alienare, e nemmeno dare *in feudum* le robe del Regal Demanio, e le Regalie, o altri beni del Regal Patrimonio, non vi era bisogno dell'autorità del *Laratha*; essendoci le *Constituzioni*, e *Capitoli del Regno*, le *Prammatiche*, e gli *Ordini Regali* sempre così osservati, che lo proibiscono; addotti nella nostra *scrittura formata contra i possessori del Gaudo*, e pure in questa *scrittura* menzionati. Entriamo però nel sospetto che l'asserzione del Signore Avvocato, fatta più volte nella sua *scrittura*, di non capire i motivi del Fisco, sia verità, e non figura retorica; poichè così il *Laratha*, come il *Teodoro*, non solamente nell'*allegazione 56.*, ma anche nell'*allegazione 55.* che formò nell'istessa causa, scrissero a favore di D. Michele di Mauro *ex persona* di D. Laura Carafa, figliuola di D. Alessandro Carafa; per la cui ribellione il Signor Principe di Oranges Vecerè avea conceduto il feudo di Castel Rotondo, dal Carafa posseduto, a Gio:Gasparo Loffredo, purchè s'impetrasse il beneplacito di Sua Maestà. Quei due gravissimi Giureconsulti *Laratha*, e *Teodoro* scrissero contra la suddetta concessione, & addussero il difetto della potestà del Vecerè, motivo chiaro, ed incontrastabile, perche non costava la ribellione di Alessandro Carafa, e perciò non poteva il feudo togliersi per causa di fellonia al suddetto

D.Ales-

D. Alessandro; e successivamente alla sua figliuola D. Laura; per la quale i due *Autori* scriveano, e specialmente *Teod.in alleg.55*. Sopravvenuta poi l'informazione, dalla quale costò la rebellione di Alessandro Carafa, *Scipione Teodoro*, che scrisse dopo il *Laratha*, disse bene, di aver lasciato la difesa della causa; non perchè non fusse vero quanto per legge avea scritto del difetto della potestà del Vecerè, che niente avea che fare coll' informazione presa, che era un fatto particolare di quella causa; ma perche essendo stata vera la ribellione di detto Alessandro, come costò dall' informazione, il feudo era devoluto al Fisco, nè poteva averci più azione la sua figliuola D. Laura, esclusa come figliuola del ribelle. Onde la nullità della concessione fatta dal Principe d'Oranges *ex defectu potestatis*, e che la riserva del beneplacito di Sua Maestà faceva l'atto condizionale, erano cose, che doveansi poi allegare dal Fisco, al quale il feudo era devoluto, perchè era dall'informazione costata la ribellione del suddetto Alessandro; nel che non entrava più il cliente di *Scipione Teodoro*; e per questa ragione scrisse egli nel fine del suo *consulto*: *Haec dum discutiebantur, reperta fuit illa informatio circa rebellionem, qua visa destiti à patrocinio*. Se poi l'Avvocato Fiscale avesse proseguito quell'azione di nullità della concessione *ex defectu potestatis* del Vecerè, per non esservisi interposto il beneplacito di Sua Maestà Cesarea; o pure fusse andato unito col nuovo concessionario per le offerte, che questi forse avesse fatto alla Regia Corte; questa non era incumbenza, nella quale dovea ingerirsi *Scipione Teodoro*. Nè perche un'Avvocato lascia la difesa di una causa, viene a confessare che le proposizioni legali addotte nella sua *allegaz.* non siano state vere.

Grave però è la confidenza, che il Sig. Avvocato usa coll'Avvocato Fiscale; avendo in ogni periodo della sua *scrittura* fatto imprimere un certo voto, che dice essere della Regia Camera, nel quale si legge una rubrica lunghissima, ricca di tutte quelle enunciative, che crede essergli necessario per fondare quel che fin'ora non si è mai nè preteso, nè pensato dal Monistero, e che non poteva o con processo, o con altra scrittura dimostrarsi: della qual novella scrittura, esibita avanti il Sig. Presidente Commessario, si era ad istanza del Fisco proibito darsene copia; e contuttociò si vede impressa nella *scrittura* del Sig. Avvocato, che ripone in essa tutte le speranze, e tutta la base della difesa del Monistero, perchè con essa si vuol dare ad intendere, che essendosi nell'anno 1558. dalla Reg. Cam. fatto l'assegnamento de' territorj suddetti a Cesare Mormile, a' 28. poi di Aprile dell'anno 1562. Gio: Camillo Mormile figlio, ed erede di esso Cesare, fusse stato convenuto dal Regio Fisco nella Regia Camera; acciocchè si decidesse che li suddetti territorj posseduti da Gio: Camillo, ed assegnati per ducati 5142., come anche le botteghe assegnateli per ducati 600., ed altri annui ducati 332. e grana 18. assegnati sulla generale Tesoreria per ducati 3321. 4. 16. in conto de' ducati dodici mila, dovutigli *juxta literas Suae Cath. Majestatis*, s'intendessero possedere da Gio: Camillo *in feudum. stante quod Sua Majestas mandavit per dictas literas satisfieri dictos ducatos duodecim mille in illa parte, ubi visum fuerit, aut in introitibus in* feu-

feudum, ad rationem ducatorum decem pro centenario; prout in actis; e che la Regia Camera avesse deciso: *Visis actis, ac literis prædictis Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestatis, fuit per eamdem Regiam Cameram provisum, & decretum, prout præsenti decreto decernitur, & providetur, ex causis in Aula discussis; quod præfatus magnificus Joannes Camillus teneat in burgensaticum, & burgensaticorum naturam bona, & introitus prædictos sibi assignata, & assignatos, ut supra; & pro illis, nec adhoam, nec relevium solvere teneatur: verùm si ipse magnificus Joannes Camillus voluerit sibi assignari introitus pro restanti quantitate ad complementum dictorum ducatorum duodecim mille ad rationem decem pro centenario, sibi assignentur in feudum, juxta formam dictarum literarum Suæ Majestatis. hoc suum, Paulus de Magnanis.*

Ma questo decreto, che si dice guadagnato da Gio: Camillo Mormile contra il Fisco a' 28. Aprile 1562. non passò mai a notizia di esso Gio: Camillo, il quale a' 3. di Ottobre dello stesso anno 1562. comparve nella Regia Camera, facendo istanza che gli si consignassero i suddetti territorj del Gaudo, conceduti a Cesare suo padre in conto del credito de' duc. 12. m. e si vede il voto della Reg. Camera fatto con queste parole: *Facta relatione Suæ Excell., referente Domino Paulo de Magnanis, instantiæ magnifici Joannis Camilli Mormilis, petentis sibi consignari Terras venditas magnifico quondam Cæsari suo patri* a lo Gaudo, *& pretium excomputari in eo, quod debet consequi à Regia Curia, & pro reliquo satisfieri super eisdem Terris Galdi; Sua Excellentia mandavit, quod fiat consultatio cum voto Regiæ Cameræ*; e si fece il voto agli otto di detto mese, con queste parole: *Eodem Domino Paulo referente, fuit provisum, quod fiat consultatio ad instantiam magnifici Joannis Camilli Mormilis cum voto Cameræ, quod de quantitate sibi debita per Regiam Curiam satisfiat super territoriis Galdi, emptis à Regia Curia per magnificum quondam Cæsarem ejus patrem, & aliis terris ibidem reintegrandis, expositis venalibus; & hoc ex ordine S.E.* Sicchè nè Gio: Camillo era possessore de' suddetti territorj prima di Ottobre 1562. nè gli tenea *in burgensaticum, & non in feudum*, e molto meno avea avuto decreto ad Aprile di d. anno, che già li possedesse *in burgensaticum*. nè vi furono carte Regali presentate nella Reg. Cam.

Nemmeno la Regia Camera ebbe notizia di tal decreto, che si dice guadagnato da Gio: Camillo contra il Fisco nel mese di Aprile 1562. poichè in esecuzione del decreto fatto nel mese di Ottobre 1562. fece a Dicembre 1563. l'istrumento di assegnamento in beneficio di esso Gio: Camillo; ed in detto istrumento si asserì il Decreto fatto nell'anno 1558. a favore di Cesare Mormile, e l'apprezzo de' territorj del Gaudo in moggia 434. assignatili per causa de' detti duc. 12. m.: e perche non vi era la cautela, si disse: *Noviter verò dictum Joannem Camillum supplicasse dictis Dominis Locumtenenti, & Præsidentibus, ut essent contenti nomine Suæ Catholicæ Majestatis, & ejus Regiæ Curiæ ipsum cautelare de consignatione bonorum stabilium prædictorum, ut supra facta per publicum instrumentum*. Ma conoscendo la Regia Camera che non avea potestà di assegnare in conto de' ducati dodicimila i territorj del Regal Demanio ad esso Gio: Camillo, fece l'istru-

mento

mento d'assegnamento: *Hac tamen conditione, lege, & pacto in qualibet parte præsentis contractus appositis, quod prædicta consignatio prædictorum territoriorum intelligatur, & sit facta, quatenus placeat Suæ Catholicæ Majestati, & eadem Majestas ipsa contenta remaneat, nec aliter, nec alio modo*: ne vide mai la Regia Camera lettera alcuna Regale su questo affare: che se vi fussero state, doveano essere esecutoriate, e registrate nella Regal Cancellaria *ex Pragm.* 1. *de Privilegiis infra annum exhibendis*, e per necessità doveano essere anche ne' Registri della Regia Camera, ne' quali si registrano tutti gli *ordini Regali* a lei rimessi anche dal Vecerè; ma solamente la Regia Camera vide un'ordine dell'Ill. Vecerè Cardinal de la Cueva; come si soggiugne ivi: *juxta ordinem desuper annis elapsis expeditum per Illustrem, & Rever. quond. Cardinalem de la Cueva eo tempore Locumtenentem Generalem prædictæ Majestatis in hoc Regno, directum dictæ Reg. Cameræ, & in actis prædictis præsentatum, quia sic expresiè conventum, & declaratum fuit*. Sicchè nè la Regia Camera fece mai decreto in beneficio di Gio: Camillo contra il Fisco, nè mai vide carte Regali presentate *in actis*, nè mai stimò di avere potestà di assegnare i territorj suddetti a Gio: Camillo; e molto meno contra le carte Regali di dare *in burgensaticum* l'annualità, che si fusse ordinato darsi *in feudum*; perche espressamente dichiarò, che il Vecerè Cardinale de la Cueva, ed essa Regia Camera facevano l'assegnamento *sub conditione, se Sua Maestà avesse dato il suo assenso, non aliter, nec alio modo*.

Onde se Gio: Camillo a' 3. di Ottobre 1562. fece istanza in Regia Camera, che gli si consegnassero i detti territorj del Gaudo in conto del credito de' ducati 12. mila; adunque non è vero che a' 28. d'Aprile dell'istesso anno già possedeva detti territorj, e la Camera già avesse ordinato *contra Fiscum*, cautelandolo che gli possedesse *in burgensaticum, & non in feudum*. E se la Reg. Camera nell'anno 1563. conoscendo di non avere potestà di assegnare detti territorj al Mormile, fece l'istrumento, nel quale espressamente convenne, e dichiarò, che detto assegnamento lo faceva *sub conditione se Sua Maestà dasse il suo beneplacito, non aliter, nec alio modo*; adunque non è vero che ad Aprile 1562. avea già la Regia Camera di sua autorità assegnati detti territorj *in burgensaticum* a Gio: Camillo, senza volerci assenso veruno di S. M. E se la Regia Camera nell'istrumento suddetto, fatto nel 1563. disse fare detto assegnamento condizionale *juxta ordinem Illustrissimi Domini Cardinalis la Cueva Locumtenentis in hoc Regno*; adunque non vi erano state presentate carte Regali di Sua Maestà, che avessero ordinato tal cosa; e non è vero quel che si figura nel detto decreto d'Aprile 1562. *visis literis Suæ Catholicæ Majestatis*. E se la Regia Camera stimò di non avere autorità di fare detto assegnamento al Mormile senza l'assenso di Sua Maestà, come poteva aver deciso che gli annui ducati 332. assegnati a Gio: Camillo sulla general Tesoreria si dovessero da lui tenere *in burgensaticum*? non ostante che *Sua Maestà nelle sue Regali carte avesse ordinato, che dovesse tenerle in feudum*? e la Regia Camera istessa unitamente col Regio Collateral Consiglio per non decidere cosa contra gli ordini Regali quali non apparivano, ma solamente l'Illustre Vecerè

D. Gio:

D. Gio: Manriquez l'atteſtò a favore di Ceſare Mormile, ſi fece decreto: *Conſulatur Sua Catholica Majeſtas*, come ſopra ſi è ſcritto; come poi la Reg. Camera iſteſſa voleva ordinare che ſi teneſſe *in burgenſaticum* quel che il Re aveſſe ordinato tenerſi *in feudum*? E ſe Sua Maeſtà aveſſe ordinato, che pagandoſi i dodici mila ducati in danaro, e pagabili dalla Regia Camera in annui redditi della general Teſoreria(che ſono annui frutti, non proprietà) doverſi l'aſsegnamento fare *in feudum*; quanto maggiormente ſe la Regia Camera volea poi aſſegnare proprietà degli effetti del Regal Patrimonio, ed aſsegnare roba del Regal Demanio, non poteva aſſegnarla, ſe non che *in feudum*? quando il Re iſteſso non aſsegnandola *in feudum*, non avrebbe potuto farlo *de poteſtate ordinaria*, ma ſolamente poteva farlo *de plenitudine poteſtatis*, derogando prima alle *Coſtituzioni del Regno*, ed al giuramento *in ingreſſu Imperii* dato di non alienare le robe del Regal Demanio? E pure per adeſſo, civilmente parlando, per la ſtima che ſi fà del Signore Avvocato, ſi potrebbe dire che il ſuddetto decreto d'Aprile 1562. fù ſemplice voto; non coſtando del Proceſſo, ſul quale detto voto foſſe poi pubblicato, nè che detto voto, ridotto in forma di decreto,ſi fuſſe intimato al Regio Fiſco; nè che tal voto aveſſe avuto eſecuzione veruna: o che forſe al Fiſco non fuſſe ſtato intimato, o che il Fiſco contra tal decreto aveſſe prodotto rimedio in contrario; e perciò non può avere vigore veruno, nè far pruova, juxtà notata per *Camillum de Medices in conſil.76. num.*13. Ed è anche certiſſimo che Gio: Camillo iſteſſo, che ſi figura avere ottenuto quel decreto ad Aprile 1562. comparve poi ad Ottobre di detto anno 1562., facendo iſtanza che gli ſi conſegnaſſero i territorj demaniali del Gaudo in conto de' ducati dodici mila, e dimandando cautela per detto aſſegnamento: non ebbe adunque più ragione di tal voto, che ſi ſuppone prima interpoſto nel meſe d'Aprile. E l'iſteſſo poi avendo nell'anno 1563. ſtipulato colla Regia Camera, ebbe la cautela in detto iſtrumento, contentandoſi che l'aſſegnamento ſi faceſſe, e s'intendeſſe fatto ſotto l'eſpreſſa condizione, e nel caſo, che *Sua Maeſtà daſse il ſuo aſsenſo, e col patto de retrovendendo in perpetuum, nulla data temporis præſcriptione in beneficio della Regia Corte, non aliter, nec alio modo*; adunque non ebbe ragione di tal voto dell'anno 1562.: poiche ſi deve attendere il decreto poſteriore della Regia Camera fatto ad Ottobre 1562., ed eſeguito coll'iſtrumento pubblico fatto a Dicembre 1563. tra la Regia Camera ed eſſo Gio: Camillo;nel quale detto Camillo ſi obbligò di oſſervare quanto in detto iſtrumento ſi convenne. Nè il Fiſco avea biſogno di far lite con Gio: Camillo nel meſe di Aprile 1562. perche allora non eſſendo ancora ſtato dalla Regia Camera cautelato nè Ceſare, nè Gio: Camillo, nè ſtipulato iſtrumento veruno con eſsi, baſtava che il Fiſco, quando fuſſe ſtato richieſto di cautelarlo, non aveſſe voluto farlo ſe non che nella forma, che poi la Regia Camera cautelò.

Però acciocchè l'Avvocato iſteſſo del Moniſtero conſideri quanto nella formazione di tal voto è ſtato malamente ſervito il ſuo cliente,ſol per non eſſerſi capiti i motivi del Fiſco; ſe quanto ſi enuncia nella rubrica, e nel voto

ſuddetto foſſe vero, niente gioverebbe al Moniſtero: perche ſe Sua Maeſtà aveſſe ordinato alla Regia Camera che li detti ducati 12. mila ſi fuſſero pagati a Ceſare Mormile *in illa parte ubi viſum fuerit*; non avendo Sua Maeſtà eſpreſſamente ordinato che ſi ſoddisfaceſſero ſulle robe del *Regal Demanio*; non poteva adunque ſoddisfarlo la Regia Camera ſu i territorj del Gaudo, che ſono Regal Demanio; ma dovea ſoddisfarlo in altra maniera in danaro contante, &, in difetto di eſſo, in tratte, e ſucceſſivamente in altri effetti di Corte, che non fuſſero *Regal Demanio*, ut notat *Joſeph de Roſa in conſult. feud. 2. n. 13. verſ. ſed ſubſiſtamus aliquantulum*: poiche per fare che l'alienazione del Regal Demanio poſſa ſoſtenerſi, anche fatta dal Principe iſteſſo, biſogna che ſi faccia *in ſubſidium*, quando mancaſſero tutti gli altri effetti, che *non ſunt de regio demanio*, ut docet *Andreas in cap. Imperialem de probibita feudorum alienat. per Fridericum n. 49. fol. 695.* ivi: *poſſet tamen Rex donare demanium ob publicam utilitatem Miniſtro ſtrenuo, ſi non baberet quid aliud dare, quia tunc aliena ut res privatorum concedet.* E biſogna ancora che ſi eſprima, alienarſi la roba del ſuo Regal Demanio, e ſi deroghi eſpreſſamente alle *Coſtit.*, e *Capit. del Regno*, che lo proibiſcono; altrimente l'alienazione, e l'aſſenſo dato dal Principe ſteſſo ſarebbono nulli, ut notat *Reg. de Ponte in dict. lectura 8. feud. nu.* 17. Che poi o S. M. o la Regia Camera, nell'alienazione della roba del Regal Demanio, aveſſe eſpreſſamente dichiarato concederla *in burgenſaticum, & burgenſaticorum naturam, & pro illis nec adobam, nec relevium ſolvere teneatur*, queſto averebbe operato che la roba del Demanio non fuſſe conceduta *in feudum*, nè ſottopoſta a i peſi feudali del pagamento dell'adoha, e del relevio; ma non per queſto non reſterebbe conſiderata come roba del Regal Demanio, e della Regalìa del Principe, e perciò non alienabile *ſine aſſenſu Domini*, juxtà *Conſtitut. Scire volumus*, & *Conſtitution. Dignum*: e nella ſucceſſione ſarebbe da regolarſi come ſucceſſione *de' Feudi*, ex originali doctrina *Afflicti ſuper Conſtitutione Scire volumus num.* 4. comunemente ricevuta nel Regno: e queſto non può più metterſi in diſputa, ſiccome di ſopra ſi è ſcritto, & notat *Franciſc. de Andrea in d. ſua alleg. concluſ. 8. n. 126. in fine*, e nel *ſecondo Capo* ſi dirà.

Ma quella confidenza, che il Sig. Avvocato, ed il Moniſtero non hanno avuta colli Avvocati Fiſcali anteceſſori, giuſto ſarebbe ſtato che non l'aveſſero praticata nemmen con Noi, d'eſibire una ſcrittura, che ſi dice dell'anno 1562. e che ſi dice eſtratta in quel giorno iſteſſo, e ſottoſcritta dal Commeſſario Magnani; ſenza ſaputa, nè ſottoſcrizione dell' Avvocato Fiſcale; della quale nell' iſtrumento fatto dalla Regia Camera col Mormile nell' anno 1563. non ſi fece menzione; e Giovan Camillo nell' iſtrumento fatto col Moniſtero dell'alienazione de' ſuddetti territorj a' 27. Gennaro 1564. non fa menzione veruna di tal decreto, benche aveſſe fatto menzione di tutti gli altri decreti, e ſcritture fatte ſu detta materia. Il Moniſtero, che dice averla tenuta nel ſuo Archivio ſin da quel tempo, non ha mentovato tal voto, e ſcrittura in alcuno de' proceſſi agitati nella Regia Camera ſin dall'anno 1564, ove preſentò gl'iſtrumenti fatti dalla Regia Corte col Mormile, e dal Mormile ad eſſo Moniſtero; nè in tutto il corſo

so della presente lite, agitata con tanto calore nella Regia Camera dall'anno 1697. fin'oggi, in cui si sono fatte tante fatiche, ed allegazioni, tal singolare scrittura giammai si oppose in giudizio, nè mai si mentovò; e molto meno si ardì mai di presentare; ed in occasione di un'altra confidenza simile usata dal Sig. Avvocato in presentare altra scrittura di simil natura, gli si raccordò la ragione del testo nella *l. si quis fortè, ff. de pœnis*, ivi, *cur tamdiù tacuit*? e quel che scrissero *Larrea in allegat. fiscal. 96. num. 22. tom. 2.* e *Crespi de Valdaura in observat. 23. quæst. 14. n. 25. n. 26. & 30.* E se il Sig. Avvocato fusse stato ben pratico del modo di votare le cause, e del modo che si registrano i voti nel libro *Notamentorum*; avrebbe già appreso che i voti, che si fanno da i Signori Ministri nel Tribunale, e si registrano nel libro *Notamentorum*, non cōtengono rubrica del fatto della causa; formandosi poi la rubrica dall'Attuario della causa, che cōserva il processo quando si stende il decreto su quel voto, e si pubblica, e si dà ad intimare: sicchè dal vedersi questo voto prodotto dal Sig. Avvocato colla singolarità d'una rubrica di tante righe ben lunga, e con tante enunciative, che nō avrebbero potuto aversi dal processo di tal causa, che nō mai vi fu, e che non potevasi esibire; certamente dobbiamo credere, che non avrebbe prodotto tale scrittura: e niuno meglio che il Sig. Avvocato può, e deve sapere i motivi per gli quali si è proibito di darsene copia, benche niente faccia alla causa, nè giovi in cosa veruna al Monistero.

Quarto, crede il Signore Avvocato del Monistero di avere soddisfatto all'altra nullità (per esuberanza di ragione detta dal Fisco, non perche ne avesse bisogno) che nell'assegnamento fatto al Signor Cesare Mormile, e per esso a Gio: Camillo suo figlio, ed erede, de' territorj demaniali del Gaudo, non vi furono le legittime subbastazioni: ed il Signor Avvocato in questo ricorre all'antichità del tempo, ed a presunzioni, e che il provare in contrario sia peso del Fisco; e che in Camera siasi ultimamente praticato di darsi i feudi senza le subbastazioni: sul che non ha ben fatto riflessione al motivo del Fisco, che, non avendo citato *ad ostendendum titulum*, nè Giovan Camillo già estinto, nè i suoi successori, ed eredi, che non ne tiene; ma avendo citato il Monistero possessore de' territorj del Demanio; egli ch'è possessore di roba del Demanio, che *non est in commercio*, deve dimostrare *incontinenti* con pruove certe, e non per presunzioni la validità del suo titolo, se vuole sfuggire il sequestro, e l'incorporazione; siccome si è dimostrato nel *quarto Capo* della nostra *scrittura*, fatta contra i possessori del Gaudo. E nelle alienazioni della roba del Regal Demanio, anche negli affitti, e censuazioni di essa, sono precisamente necessarie le subbastazioni, ut statuitur in *constitut. Autoritatem in rubr. de locatione Demanii*, ed ivi *Afflitto num. 6.* L'istesso è per legge comune in tutte le robe fiscali, ut in *l. 1. Cod. de fid. instrum. & jure hastæ fiscalis lib. 10.* e l'istesso viene ordinato dagli *Ordini Regali* alla Regia Camera, de' quali anche fa menzione il *Reg. de Ponte nel suo consf. 158. à num. 6. tom. 2.*: e perche nel detto apprezzo fatto nell'anno 1558., quando si ordinò asségnarsi detti territorj del Gaudo a Cesare Mormile, non vi furono dette subbastazioni, perciò nel decreto poi fatto dalla Regia Camera a Gio: Camillo suo

C 2 figlio,

figlio, ed erede nell'anno 1562. nel mese di Ottobre, si ordinò, *expositis venalibus*: nè questo si adempì, perchè nell'istrumento poi fatto colla Regia Camera a' 27. Dicembre 1563. si enuncia l'apprezzo fatto nell'anno 1558. e per l'istesso prezzo si assegna a Gio: Camillo; ma non si dice essersi fatte le subbastazioni; siccome negli altri territorj del Gaudo, venduti dalla Regia Camera al Monistero si enunciò esservi state le subbastazioni, *fol.42.& at.lit.A.proc.contra Monast.* e nella pretesa vendita delle moggia cinquantuno e mezzo fatta al Mormile dalla Reg. Camera, si espresse nell'istrumento istesso da esso Gio: Camillo, fatto colla Regia Camera in detto anno 1563. esservi state le subbastazioni, *fol. 66. at. lit. C.* Onde se le moggia 434. si fussero subbastate, si sarebbe anche espresso dal Mormile in detto istrumento.

Nè è vero, che in Camera si sia usato fare le vendite senza subbastazioni, e che ciò si sia praticato a' nostri giorni nelle mercedi pecuniarie fatte da Sua Maestà: consistendo l'equivoco del Signore Avvocato, che la Camera in soddisfazione di dette mercedi ha assegnato le annualità da esiggersi sopra i feudi, o altri effetti confiscati; ma non ha venduto, o assegnato in proprietà il corpo di detti effetti; ed ancorche il Principe ordinasse che si facesse l'assegnamento in certo corpo del Regal Patrimonio, nemmen l'assegnamento può seguire, se non precedente la subbastazione, ut refert *Manent, in dec.19.n.84.* Nell'anno 1558. si fece l'apprezzo, e si ordinò l'assegnamento a Cesare Mormile: il tempo però quando fussero consegnati a Cesare non costò: e Gio: Camillo suo figlio, ed erede nel mese di Ottobre 1562. fece instanza in Reg. Camera *consignari terras venditas magnif. q. Cesari suo patri à lo Gaudo, & pretium excomputari in eo, quod debet consequi à Regia Curia*: adunque fin' a quel tempo di Ottobre 1562. non gli avea avuti consegnati. Poi nell'anno seguente a' 23. Dicembre 1563. nell'istrumento fatto colla Regia Camera non si disse, che detti territorj erano stati *partim culti, & partim inculti* nell'anno 1558., e che nell'anno 1558. avessero valuto i culti a ducati quindeci il moggio, e gl'inculti a ducati sette il moggio; ma si parlò colle parole *de presenti tempore dicti contractus*, che detti territorj erano *partim culti, & partim inculti*, dandosi l'istesso prezzo *tempore dicti contractus*, *fol. 62. lit. B.* sicchè pochi giorni appresso a' 27. Gennaro 1564. essendosi venduti al Monistero tutti culti, alla ragione di ducati quindeci e mezzo il moggio, si vede il danno del Fisco più della sesta parte del prezzo, che basta per essere nullo il contratto della roba fiscale, ex notatis per *Regentem de Ponte de potest. Proreg. tit. de regali imposit. §.5.num.57.& 62.*

E quanto più esaggera il Sig. Avvocato, che in tanto i territorj furono assegnati al Mormile dalla Reg. Camera in detto istrumento dell'anno 1563. per duc. 7000. in quanto che oltra le suddette moggia 434. vi furono anche altre moggia cinquant'uno e mezzo, dal Mormile vendute al Monistero; tanto più si vede il danno, e la nullità di tale assegnamento in pregiudizio del Fisco, fatto senza l'intervento dell'Avvocato Fiscale, benche il Sig. Avvocato dica nella sua *scrittura* di esservi stato l'intervento dell'Avvocato Fiscale: perche il Mormile disse vendere anche le suddette

mog-

moggia cinquantuno e mezzo al Moniſtero, che erano del Demanio del Gaudo, comprate da eſſo Gio: Camillo dalla Regia Corte; promettendo di eſibire fra un meſe il titolo, e l'iſtrumento della compra ſuddetta fatta di dette moggia cinquant'uno e mezzo, *fol. 75. at. lit. A. d. proc. contra Monaſt.* Ma paſsò il meſe, e mai più non ſi eſibì tal titolo, nè ſi fece tal'iſtrumento colla Regia Corte; ſicchè tutto fu prezzo della roba demaniale del Gaudo, ſpettante al Regal Patrimonio.

In quanto al Moniſtero.

TIene il Moniſtero le moggia quattrocento ottantacinque e mezzo, venduteli dal Mormile a' 27. Gennaro 1564. nel qual contratto eſpreſſe che erano territorj ſiti a Gaudo del Demanio del Principe, avuti dalla Regia Corte. Si diſſe nell'iſtrumento, che Gio: Camillo non avea ottenuto l'aſſenſo di Sua Maeſtà, riſervato nell'iſtrumento fatto dalla Regia Camera con eſſo Gio: Camillo a' 23. di Dicembre 1563.: ma con tutto ciò Gio: Camillo gli vendè al Moniſtero, *in contemptum Domini*, ſenza aſſenſo, e ſenza riſerva di aſſenſo del Principe: onde ſe il contratto ſtipulato tra la Regia Camera col Mormile a' 23. di Dicembre 1563. non ſi potè dire fatto *in contemptum Domini*, poichè ſi contraſſe *ſub aſſenſu impetrando à Domino, nec aliter, nec alio modo* (con che non ſi trasferì dominio nella perſona di Gio: Camillo, per non eſſerſi impetrato l'aſſenſo) reſtò però *in ſuſpenſo* quell'aſſegnamento, o alienazione fatta a Gio: Camillo per la ſperanza dell'aſſenſo riſervato da impetrarſi, che appreſſo ſi ſarebbe potuto impetrare, e ſopravvenire, e convalidare il contratto, per l'equità uſata dall'Imperador Federigo II. nella *Coſtituzione Conſtitutionem divæ memoriæ, de probibit. feudorum alienat. per Frider.* perocchè *jure communi feudorum*, non precedendo l'aſſenſo all'alienazione, l'atto ſarebbe ſtato *ipſo jure* nullo, ed invalido, e ſi ſarebbe perduto il feudo, ed il prezzo, ſenza ſperanza di poterſi convalidare, ex traditis per *Vinc. Anna in conſt. Conſtitut. div. memor. n. 193. Horat. Montan. in cap. Imperial. fol. 50. lit. L. & in contr. 82. n. 2. Camill. de Medic. in conſ. 117. n. 28. R. Rovit. in conſ. 24. lib. 2. nu. 7.* Il contratto però fatto dal Mormile col Moniſtero, allor che vendè la roba demaniale come affatto libera, ſenza riſerva di aſſenſo, fu nullo *in contemptum Domini*, come ſopra ſi è ſcritto, & referunt etiam *Reg. Rovit in dict. conſ. 24. lib. 2. num. 5. Laratha in ſuo theatr. feudali part. 10. dilucidat. 12.* e perciò per detta alienazione la roba venduta del Regal Demanio, una col quadruplo, ſi acquiſtò in beneficio del Principe, così in danno di Gio: Camillo alienante, come del Moniſtero nel giorno iſteſſo di detta alienazione, juxta *deciſionem Sacri Conſilii*, relatam ab *Afflicto in deciſ. 255.* L'iſteſſa nullità fu a riſpetto delle moggia 183. del Demanio del Gaudo, vendute dalla Regia Camera ſenza riſerva d'aſſenſo del Principe; l'iſteſſa nullità fu a riſpetto delle 300. moggia di territorj entro il Demanio del Gaudo, che comprò il Moniſtero da Girolamo Carbone, ſenza riſerva dell'aſſenſo del Principe, come

nel

nel *primo Capo* si è scritto, e lungamente fondato nella nostra *scrittura* fatta contra i possessori del Gaudo; e continuasi l'istesso disprezzo dal Monistero tuttavia *in contemptum Domini*, così *in voce*, come *in scriptis*, anche a' tempi nostri: poichè tuttavia fin nelle scritture fatte stampare da' suoi Signori Avvocati si è opposto al Principe così in giudizio, come in ogni luogo, che i territorj del Gaudo non siano suo Regal Demanio, e che i Serenissimi Re Aragonesi l'hanno usurpato a' veri Padroni; e continuano presentemente più che mai in sì erronea, e petulante asserzione, ex notatis per *Larath.in d.dilucid.*12.*n.*2.*&* 3.

Primieramente dice il Signore Avvocato, che nel Patrimonio del Principe non vi siano regalie, nè robe demaniali; ma che tutte siano robe burgensatiche: equivocando in questo, che siccome la roba del Principe conceduta *in feudum* ad un Privato, se ritorna ad incorporarsi al suo Regal Patrimonio *ob lineam finitam*, o per altra causa di devoluzione, finisce d'essere feudale, *quia Rex sibi ipsi servire non potest, nec fidelitatem sibi ipsi servare*; così anche ogni altra cosa nel Patrimonio del Principe si debba anche intendere essere burgensatica. E benche su questo il Sig. Avvocato sia stato ammonito nella Ruota del Cedolario dal Sig. Marchese Petrone Commessario, ed il *R. Rov.nella dec.*72.*al n.*33. dica essere ciò *nimis impertinens*; con tutto ciò il Sig. Avvocato non se n'è approfittato, perche in detta sua *scrittura* ripete l'istesso, ed allega il *R.Rovit.in d.dec.*72.*al n.*14. Ma l'istesso *R.Rovit.al n.*33. rispondendo a tal proposizione, riferita al *n.*14. dice, ivi: *Animadvertendo primum, quod assumptum D. Didaci ad excludendum hanc qualitatem, fundatam in eo præsupposito, quod penes Regem non sunt feudalia, sed sunt omnia burgensatica, est omninò impertinens respectu qualitatis Regalis; licet sit verissimum respectu qualitatis feudalis*; L'istesso disse prima *Camer.in cap.Imperialem de probib.feud.alienat.cart.*37.*lit.P.* ubi ait, *quod bona Regalia duplicis sunt naturæ, quædam quæ inhæret ossibus, & non possunt alienari; quædam verò etsi regalia sunt, consueverunt tamen alienari: ergo dum non sunt alienata dicuntur Regalia penes Regem.* L'istesso dicono tutti i *Feudisti*, nè può dire il contrario chi almeno in minima parte sia versato ne'termini de' feudi, e delle Regalie: anzi anche ne'feudi devoluti al Principe non è certo in tutti i casi, che perdano la natura feudale; siccome in uno de' casi eccettuati, *magnum sibi fecisse honorem*, scrisse *Afflitto in d.constit. Dignum nu.*11. *lit.D.* Con tutto ciò il Signore Avvocato nella sua *scrittura* ripete l'istesso, e dice in oltre, che il Demanio si connumeri fra i beni privati del Principe: e nell'istessa scrittura dice, che ogni cosa che si acquista al Principe, sia suo Demanio; e perciò ogni cosa sarebbe roba privata del Principe, e niuna della Regal Corona; e cose più vane di queste giammai non possono asserirsi.

Poichè tutto quello che si possiede dal Principe si dice essere in suo *dominio*, ma non tutto essere in suo *Demanio*, ut rectè docet *Andr. in cap. Imperialem de probibit.feudorum alienat.per Frideric.num.*48.*&* 49. ivi: *Inter dominium, & demanium est differentia, quæ inter genus, & speciem; nam quidquid est in demanio Principis, est in suo dominio, sed non convertitur, & colligitur in constit. Dignum. illa, quæ incidunt quotidie in Fiscum,*

ficum, quod est ex multis causis, sunt in dominio Principis, sed non sunt in demanio; poichè nella *Costitut.Dignum*, tanto disprezzata dal Signore Avvocato, si dichiara quale sia il proprio demanio del Principe, che si possiede dal Principe istesso, come Demanio, in quelle parole: *Omnes Civitates, castra, munitiones, casalia, Villas, & quidquid in eis, aut intus, aut foris, esse demanium, vel de demanio nostro consuevit*; e la Difesa del Gaudo di 115. mila moggia di territorio è di tal natura, & testatur *Afflict. in constit. Auctoritatem num.4.tit.de locatione demanii*; e fuori tiene contigue Città; e l'istesso *Andrea d'Isernia in constitut. Dignum*, insegnò ivi: *Differentia tamen est inter res demanii, & alia bona Curiæ, sicut inquit hæc Constitutio, sic inter Fiscalia, & Patrimonialia, l.fin. Cod.de quadrien. præscript.* L'istesso insegnò il *Reg.de Ponte in lectura feudali 8.num.8.* Perciò i beni del Demanio, descritti nella *Costituzione Dignum*, possedendosi dal Principe istesso, sono annumerati *inter jura Regalia*, siccome avvertisce *Matteo d'Afflitto in rubrica d. Constitut. Dignum*; onde non sono beni privati del Principe, come sono quelli acquistati *particulari titulo donationis, emptionis, legati, vel caduci*; ma come tutte l'altre regalie *spectant ad Coronam Principis, & nulliter alienata revocantur ad Coronam, sicut revocantur ad coronam regalia omnia*, ut docet *Horat. Montan. de regalib. Officiis in v. Argentariæ num. 10.* ivi: *Quædam alia bona Universitatis appellantur demanialia, Marin.Frecc.lib.2.de subfeud. author.46. num.4. in fine, ut sunt montes, nemora, pascua, aquæ, & decursus aquarum; hæc ex vetusta consuetudine Regni hujus sunt de regalibus, ita quod in locis Demanii Regis per alium quàm per Regem, & in locis Baronis per alium quàm per Baronem probibita sunt possideri, & possessor tenetur ostendere titulum suæ possessionis: de hac consuet. testatur Luc.de Penn.in l.quicumq. n.2.C.de fund.limitroph.lib.11.* E nel *d.n.10.* scrivendo della *Const.Dignum*, conchiude ivi: *Duo enim ex illa colliguntur, alterum scilicet qualitatem demanialem in bonis solius Regis esse, dum ex illa constitutione revocantur penes coronam, nisi de concessione per privilegium doceatur, & sic demaniale est idem quod Regale*; e perciò il *R.Tapp.nella Const.Dignum al n.13.* scrisse, che tre patrimonj possiede il Principe. Uno è il Demaniale, che non mai si aliena, *nisi reservato directo dominio penes Dominum*, secondo l'autorità di *Camerario*; *nam Demanialia sunt Regalia*: l'altro è il Patrimonio Fiscale, e di questo essere solito vendersi gli effetti dalla Regia Corte, colla riserva del patto *de retrovendendo*: l'altro è il Patrimonio burgensatico, che è il Patrimonio privato del Principe de' beni acquistati *titulo particulari emptionis*, e per altri simili titoli; e gli effetti di questo Patrimonio burgensatico si vendono dalla Regia Corte liberamente, senza riserva di patto *de retrovendendo*, ivi: *Et in aliis bonis burgensaticis nullum sibi reservat dominium Regia Curia.*

Per questa ragione i Re di questo Regno han privilegiata la roba del Demanio, da essi posseduta, assai più che l'altre Regalie, e i feudi: perche oltre alla proibizione d'alienare già ordinata nella *Costituzione Scire volumus* dal Re Rugiero; dall'Imperador Federico Secondo si fece la *Costituz.Dignum*, e tant'altre *Costituz.*, e *Cap.* si fecero da' Re successori, a rispetto della roba del Regal Demanio, che non si fecero a rispetto delle Regalie,

galie, e dell'altre robe del Regal Patrimonio, e de'feudi se della roba del Regal Demanio fu proibita l'alienazione *sine speciali assensu Principis, & ex certa scientia*, punendo i contravenienti colla pena del *quadruplo del prezzo della roba, e de' frutti percepiti*. L'istessa distinzione fa la *Glos. di Caramanico in constitut. Quadragenalem in tit. de prorogatione præscriptionis in §. in his enim num.* 30. ed al *num.* 50. dice ivi: *Item intellige principium Constitutionis quod præscriptio centum annorum locum habeat contra Fiscum tam in feudis, quàm in aliis bonis, quæ non sunt de Demanio; nam Demania nullo tempore præscribuntur*. L'istessa distinzione fece la Regia Camera nell'anno 1563. nell'istrumento fatto con Gio: Camillo Mormile, nel quale gli assegnò le botteghe acquistate al Regal Patrimonio *ob rebellionem* di Ferdinando Malda per duc. 600. senza patto *de retrovendendo*, per non essere del Regal Demanio: ma le moggia 434. del Gaudo, che si chiamarono del Regio Demanio, si assegnarono al sud. Mormile col patto espresso *de retrovendendo, fol.* 63. *àt. lit. A.* e la riserva dell'assenso di S.M. si fece in detto istrumento a rispetto de' territorj demaniali del Gaudo, *d. fol.* 63. *a terg. lit. B.* E quel che disse *Amaya*, addotto dal Signore Avvocato, *in rubrica tit. de jure fisci lib.* 10. *num.* 17., che *de jure communi ex l.* 1. *& tot. tit. de fundis patrimonialibus*, i campi, ed i territorj, acquistati nelle Provincie soggiogate, le greggie, gli armenti, i servi, ed i coloni erano beni privati del Principe, niente giova al Monistero, perche l'istesso *Amaya* soggiunge al *num.* 20. che il Patrimonio privato del Principe godeva gl'istessi privilegj, che godeva il Patrimonio pubblico fiscale; e nel *num.* 24. asserisce, che *Fiscalia sunt regalia*, e dichiara al *num.* 21. che *jure novissimo*, non si distingue il Patrimonio privato del Principe dal Patrimonio pubblico, ma che tolta già la distinzione suddetta, tutto si governa da un'Erario, che *dicitur Camera*, ivi: *idque magis hodie procedet cum Principes non soleant habere æraria distincta, sed omnes redditus simul colligantur, tumque certum est verti publicam utilitatem, & nullam differentiam posse constitui; & ita ærarii nomine deleto, Fisci nomen superest, qui apud nos quoque dicitur Camera*; sicchè conchiude tutto essere *Patrimonium publicum Principis*: ma niente *Amaya* scrive del Demanio del Principe, distinto dal dominio del Principe, che anche *antiquo jure Romanorum*, si distinguono *prædia publica à prædiis privatis Principis*, ut notat *Cutellus ad ll. Siculas ad leges Martini cap.* 5. *tit. de ordinatione, & provisione castrorum, nota* 2. *fol.* 312. *num.* 7. ivi: *Ut apud Romanos fuit in usu: quamquam enim apud eos omnia rata habebantur, quæ ab aliquo bellis civilibus, vel in Provincia gesta fuerunt, alienationes tamen prædiorum publicorum non comprehendebantur; ita Cicero in v. Verrem*; Ma altra special ragione concorre nel Regno, che non concorre *de jure communi Romanor.* ne' suddetti territorj demaniali; perche questi non si possedono come roba privata del Principe, ma *ex speciali consuetudine Regni* sono infissi alla Regal Corona, *& sunt de Regalibus*; siccome bene avvertisce *Oraz. Montano de regalib. §. argentariæ in d. n.* 10. *post Luc. de Penna in l. quicumque nu.* 2. *Cod. de fundis limitrophis lib.* 11. *Andream in rub. de regalibus col.* 2. *& omnes Authores Regnicolas*: e *Camillo Salerno*, è addotto

mala-

malamente dal Sig. Avvocato *super Consuetudines Neapol. in proemio Reg. Caroli, fol. 34. lit. F.* per fondare che i Demaniali siano beni del Patrimonio privato del Principe, mentre dice tutto il contrario; perche *Salerno* ivi scrisse: *Demanialia, & Fiscalia sunt idem ex Andrea in cap. Imperialem. §. praeterea Ducatus n. 52.* ove *Andrea* scrisse: *Demania sunt Principis, sicut publica Populi Romani, quia Fiscus, & Respublica idem sunt*: adunque *Camillo Salerno*, autor Regnicolo, seguitando l'autorità di *Andrea*, dice che i beni del Demanio non sono beni del Principe, come del suo Patrimonio privato, ma dice essere del Principe, come beni pubblici del Patrimonio pubblico della Regal Corona.

Secondo, dice il Signore Avvocato nella sua *scrittura*, ivi: *Desideraremo imparare, qual'Autore mai del Regno abbia osato negare, o richiamar in dubbio la potestà di alienare i Demanj, e' territorj demaniali, o difese in* allodium, *mercè che abbiamo noi appreso da i nostri Scrittori, che ciò sia permesso, come ne' propri termini insegnò dopo Mastrillo, e Lanario, Giovan Domenico Tassone su la pram. de antefato vers. 4. observ. 5. alleg. 18. n. 30.* ivi: *ubique defensae Regiae sunt de Regio Demanio, & appellatione defensarum Regis veniunt Forestae, Mastrill. decis. 114. num. 22. & 23. ergo illi Monasterio dare similiter poterat, quia Regio arbitrio stat demania alienare, ut novissimè fundat primarius Advocatus Fulv. Lanar. in addit. ad repet. feudales Jo: Antonii Lanar. fol. 106. num. 15.* E benche questo niente giovi al Monistero di S. Severino suo cliente, a favore del quale il Re non ha alienato detti territorj del Gaudo suo Regal Demanio; siccome nemmen gli ha alienati a favore di Gio: Camillo Mormile, come sopra si è scritto; pure per compiacere il Sig. Avvocato egli potea imparare l'autorità di *Matt. d'Afflitt. in rubric. constit. Scire volumus lit. A. tit. de jure regal. rer.* e l'autorità dell'istesso *Matteo d'Afflitt. in constit. Puritatem, in tit. de praestando juramento Bajulis, & Camerariis n. 10. & 11. e 12.* ove scrisse: *Etiam ipse Rex, qui juravit non alienare ea quae sunt de Demanio, ut in d. c. intellecto hoc firmat Barth. in l. probibere §. plane ff. quod vi, aut clam, & pro hoc text. in cap. Abbate sane, de re judicat. lib. 6. & Innoc. in d. cap. intellecto, & Joan. Andreas in cap. grand. de supplenda negligentia Praelatorum num. 6. & Joann. de Platea in l. praedia Cod. de praediis fiscalib. lib. 11. post argum. pro, & contra, Felin. in cap. 1. de probationib. & in cap. novit de judic. & dixi in rubrica quae sint Regaliae in 5. quaest. Et tanto magis, quando in concessione jurium demanialium non esset facta mentio de dictis juramentis, nec fuit obtenta absolutio, propter quod redditur ista concessio nulla, ut in cap. Constitutus de rescriptis per glos. in cap. cum non deceat de elect. lib. 6. Fateor, quod concessio jurium regalium, & demanialium facta alteri in feudum, retinendo sibi proprietatem, honorem, & praeeminentiam, & jura devolutionis, & alia, quae sunt de natura feudi; talis concessio, quia non minuit honorem Regni, valeret, ut firmat egregiè Abbas Siculus in 3. vol. cons. 3. qu. 15. idem sentit Baldus in praelud. feudor. in 12. columni. & ibi vide Praepositum in 3. causa: & non omitto unum, quod dicit Lucas de Penna in l. 1. 5. colum. C. de capit. civi. lib. 11. & in l. quicumque in v. domesticum Cod. de omni agro deserto lib. 10. quod per extravagantem in voce decisum*

D   *est,*

est, quod Rex hujus Regni non potest alienare rem demanii, quæ sit valoris ultra uncias viginti annuas. L'istesso insegnò il *R.Tapia in comment.ad Constit.Dignum n.5.6.7.&* 8.ivi:*Sed quia DD.allegati quærunt, an possint res demaniales alienari, breviter erit respondendum ex dictis per Andr. in d.cap.Imperialem, §.præterea Ducatus n.44. ubi affirmat non posse rem demanialem alienari. Reges enim non possunt alienare regalia in præjudicium successoris, ex cap.intellecto, de jure jurando, ubi Innocentius, & alii, & voluit Ioannes de Sacorato ad consuet. Cathal. in tit. in quibus tenentur Principi homines num. 9. ubi reddit rationem dicens, quia bona sunt dignitatis Regiæ, & non propria ipsius Regis, licet ipse habeat jurisdictionem: sed hæc conclusio intelligenda est primò, ut procedat respectu alienationis factæ quoad proprietatem territorii, vel jurisdictionis, nam tendit contra juramentum præstitum tempore suæ coronationis; quo tempore jurat nihil diminuere de bonis Regni, ut post Bald. &c. quando autem donaret* in feudum retento directo dominio, potest Rex donare alicui Ministro strenuo propter publicam utilitatem, *ut Andreas notavit ubi supra num.49.*

Ed il *Reg.Galeota nel suo respons.fiscal.*23. *concl.6*, addotto dal Sig.Avvocato gli è tutto contrario, poichè scrisse ne'termini, quando il Re concede la roba del Regal Demanio *in feudum, non in allodium*, con ritenersi *penes se* il diretto dominio, ut refert *n.*112.*& n.*113.*& n.*117.e scrisse, che la proibizione ha luogo *in totali alienatione, ubi dominium directum, & utile, omneque jus à Rege concedente alienaretur*; & ritè notat *Reg.Tapia in decis. Supremi Consilii Ital.5.n.*100.*&* 101. E pure in tal caso bisogna, che il Re dica farlo *de plenaria potestate*, perchè non potrebbe farlo *de potestate ordinaria*, siccome largamente scrisse il *Consig. de Georgio in alleg. 15. nu.3. & num.*10, ivi: *quod debeat uti clausula de plenitudine potestatis*; nè mai vale l'alienazione della roba del Regal Demanio, fatta dal Re in Regno, anche *ob publicam utilitatem*, se espressamente non dica, così farsi *de re demaniali*, come derogarsi alle *Costitut., e Capitoli*, che sono in contrario, ut bene notat *Reg. de Ponte in lectura feudali 8. nu.17.* ivi: *unde privilegia concessa sunt nulla, etiam motu proprio, & ex certa scientia, nisi dicatur, non obstante tali lege*. E l'atto sarebbe affatto nullo, & refert *Reg. Tapia in decis.5.Supremi Senat.Italiæ num.* 120. E così si è praticato da i Serenissimi Re, quando han voluto disponere de'territorj del Regal Demanio del Gaudo, come si vede nella concessione fatta dal Re Ferdinando il Cattolico nel 1507, a Marcello Gazella di 200.moggia, ivi, *ducentos modios terræ in agro, & territorio Gaudi, quibuscumque legibus, juribus, constitutionibus, Regnique capitulis, & aliis quibuscumque in contrarium facientibus, non obstantibus quoquo modo; & signanter legibus, constitutionibus, Regnique capitulis alienationem Terrarum fiscalium, seu demanialium fieri prohibentibus; nam in quantum præsentibus aliquo pacto refragarentur, ea omnia, & singula viribus, & efficacia evacuamus de certa nostra scientia, ac dominica potestate legibus absoluta, fol. 32. lit. A.& àt. proc.pro Reg.Fisco contra Monasterium*. Nè può alienarsi dal Principe la roba del Demanio, *etiam ob merita strenui militis, nisi in subsidium*; cioè

quan-

quando non vi sia altra roba del Regal Patrimonio, che non sia demaniale, ut decet *Andr. in c. Imperialem §. praterea Ducatus n.* 49. & scribit *Reg. de Ponte in d. lect.* 8. *n.* 19. E'l *Tassone* addotto dal Sig. Avvocato, scrisse in una concessione fatta dal Conte Ruggiero Normanno nell'anno 1093. e 1094. al Monistero di S. Bruno, nel qual tempo non vi erano ancora le *Const. Scire volumus*, e la *Constit. Dignum*, e l'altre *Cost.*, *e Cap. del Regno*, ed i *Cap. di Papa Onorio*, che proibirono le alienazioni delle Regalie, e del Regal Demanio nel Regno. Onde il dottissimo *Fulvio Lanar.* nel d. luogo addotto dal Sig. Avvocato scrisse nel *n.* 10. *vers. sed est controversa quæstio, an Rex possit etiam invitis vassallis infeudare castra demanialia*; ed in tal questione, adducendo prima l'opinione, che il Re non possa farlo, poi dal *num.* 11. rapporta le ragioni che il Re possa infeudare, per quel motivo ivi: *dare in feudum non est alienare*: sicchè tutte queste autorità sono contrarie all'assunto del Signore Avvocato.

Terzo, dice il Signore Avvocato, che la Regia Camera potè fare tale alienazione a Gio: Camillo Mormile, perchè *erat in utilitatem Reg. Curiæ*, per essersi dati territorj inculti, ed infruttiferi di poco valore; i quali dalla Città poteano coltivarsi per le concessioni fatte a lei da' Re Aragonesi, e che la Regia Camera aliena molte volte: e che ci era la facultà data nelle lettere Regali di poter soddisfare Cesare Mormile *in ea parte, ubi visum fuerit*; e che, avendo comprato dal proccuratore di Cesare, non possa essere molestato, ex *l.* 1. *ff. de offic. Procurat. Cæsaris*, ivi: *quæ acta, gestaque sunt à Procuratore Cæsaris, sic ab eo comprobantur, ac si à Cæsare gesta essent*; e che l'alienazione si fece *strenuo militi*, che sottrasse il Regno dalle armi Ottomane.

Tutte riflessioni inutili, e non vere. Giacchè i suddetti territorj sono porzione del Demanio del Gaudo, rimisurato, e reintegrato co' suoi antichi confini nell'anno 1522. dal Presidente Muscettola in beneficio della Regia Corte; e la licenza qualche volta data da' Re Aragonesi di poterli coltivare, prima di detta reintegrazione fatta nell'anno 1522., essendo stata data a cagion della penuria di frumento, che in quei tempi affliggea questa Città; niente tolse di valore a' suddetti territorj, anzi l'accrebbe in beneficio di S.M. E le 485. moggia di territorio, che sono quelle di Mormile, vendute al Monistero, e le 183. dal Monistero comprate nella Reg. Camera non furono assegnate col peso di potersi coltivare dalla Città. Oltreche dette moggia eccedono il valore di ducati 36000. in conformità dell'apprezzo ultimo fatto; e niuno meglio del Sig. Avvocato può sapere il valore del territorio demaniale del Gaudo, giacchè i Dottori Gio: Paolo Crivelli, e Vincenzo Persico, Proccuratori de' Monisteri di S. Martino, e di S. Severino, comparvero nel Coll. Consig. a Settembre 1712., ed asserirono che il prezzo di detto Demanio del Gaudo importava più milioni di ducati: e per avere ottenuto un biglietto nel mese di Novembre 1711. dall'Ill. Vecerè Conte Borromeo, che si soprasedesse dal procedere nella Ruota del Cedolario in detta causa contra i due Monisterj loro clienti, si fecero tassare ducati 4000. di palmario, da ripartirsi tra essi, e i due Avvocati del Monistero di San Martino, Giuseppe Sparano, e Niccolò Pesolano; come

costa dagli Atti fatti nel Collateral Consiglio, ne' quali apparisce che il Monistero di S. Severino tiene entro il Demanio del Gaudo moggia sei mila cento e cinque, *fol.27. & seqq. process. Collater. Consilii*, oltre al lago di Licola, che affitta annui ducati 700., sito entro il suddetto Regal Demanio del Gaudo.

Per altro la roba del Demanio, come ogn'altra regalia, è proibita di alienarsi, *sive bona sint magna, sive parva*, ut post *Luc. de Penna in l.1. 5. col. C.de capit. Civium lib.11.* refert *Afflict. super constit. Puritatem n.10.11. & 12. tit. de præstand. juramento Bajulis, & Camerariis, & in omnibus regalibus*, notat *Camillus de Medicis in cons. 147. nu. 13.* nè può farsi l'alienazione dagl'Illustri Vecerè senza espresso assenso di Sua Maestà, anche sotto pretesto che sia *in evidentem utilitatem Regiæ Curiæ*, siccome si è dimostrato nella nostra *scrittura* fatta contra i possessori, nel *capitolo secondo*; e fù deciso nell'anno 1561. nella causa della vendita fatta dall'Illustre Vecerè D. Pietro di Toledo della Giurisdizione criminale della Fragola a Lucrezia de Bucchis, ut refert *Vinc. Anna in repet. constitutionis Constitutionem divæ Memoriæ n.75. e 76.* E di questo non può dubbitarsi nel Regno, ut scribit *Reg. Rovit. in cons. 99. num.2. & seqq. lib. 2. nunquam enim Prorex potest alienare bona demanii Regis*, ut inquit *Consil. de Georgio in alleg. 13. num.6. vers. Prorex*, ivi: *Prorex enim non potest concedere, alienare, minus confirmare bona demanialia*; anzi nemmeno può fare dichiarazioni *in præjudicium Regalis Patrimonii*, ut notat *Vincent. Anna in allegat. 52. n. 54.* & fuit decisum in hac eadem causa Cæsaris Mormile, ut refert *Reg. Reverter in decis. manuscripta 22. num.6. impressa à Reg. de Mariuis in decis. 487. in fine*; e vi sono gli antichi *Ordini Regali*, fatti dall'Imperador Carlo V. nell'anno 1531. impressi nella *Prammatica 4. de feudis*, e in tanti altri *Ordini regali*, dopo sopravenuti in varj tempi; e molto meno può farsi dalla Regia Camera, come sopra si è scritto. Onde detta alienazione, fatta dalla Regia Camera a Gio: Camillo Mormile nell'anno 1563. senza neppur l'intervento dell'Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio, che allora era Marcello di Mauro, come si vede *fol.60. process. contra Monaster.* e non convalidata coll'assenso di Sua Maestà, fu nulla.

Nè ha che fare la *l.1. ff. de offic. Proc. Cæsaris*; e noi credevamo che il Signore Avvocato almeno sapesse, che la Regia Camera *est Procurator Fisci, non Procurator Cæsaris; & habet à lege potestatem limitatam, quam excedere non potest, ut est gloss. in l.1. de fide justr, & jure hastæ fiscalis*, & notat *Reg. de Ponte de potestate Proregis in tit. de regalib. impositionibus §.5. nu. 26. & seqq. & num. 31.* E se il Vecerè, che *est Procurator Cæsaris, & habet potestatem ab homine*, cioè *ab ipso Rege* (e perciò *in l.1. ff. de officio Procuratoris Cæsaris*, si dice, che *ab eo comprobantur, ac si à Cæsare gesta essent*) non può alienare, benche abbia la proccura coll'*alter ego*; giacchè le alienazioni gli sono proibite, e solamente qualche volta, in certi speciali casi, e per tempo limitato ha avuto le proccure da Sua Maestà ad effetto di alienare, ut refert *Roccus de officiis rubrica 12. num. 96.*; come di grazia può mal valere l'alienazione fatta dalla Camera senza impetrarsi l'assenso di Sua Maestà? Nè mai la Regia Camera ha alienato, o aliena

C effet-

effetti del Regal Patrimonio, senza tale espresso assenso, o confirmazione; benche il Signore Avvocato francamente si figuri nell'imaginazione tante alienazioni fatte dalla Regia Camera senza assenso di Sua Maestà. Cento non ve n'è alcuna; come nemmeno può chiamarsi alienazione questa a Gio: Camillo Mormile, avendola fatta *sub conditione*, se Sua Maestà avesse dato l'assenso.

Ed in quanto al voto, che dice il Signore Avvocato esservi della Regia Camera de'28. Aprile 1562., e ch'egli non ostante d'essergli stata negata la licenza di averne copia, pur nondimeno si ha preso l'altra confidenza di stamparla, e ristamparla più volte nella sua *allegazione*; anche presupposto che tale scrittura fusse valida, e potesse stare fra le mani de' Galantuomini; non l'avrebbe sicuramente egli impressa nella sua *allegazione*, se avesse capito i motivi del Fisco. Imperocchè fingasi, che Sua Maestà con sue regali lettere avesse ordinato alla Regia Camera, che i detti ducati 12.mila, per mercede conceduti a Cesare Mormile, si fussero soddisfatti da quegli effetti, che più venivano in acconcio: *Sua Majestas mandavit satisfieri in illa parte, ubi visum fuerit*; pur quest'ordine Regale non avrebbe data altra facultà alla Regia Camera, che di soddisfare i detti ducati 12. mila nella maniera, che *de jure* si avrebbe avuto a soddisfare ogni altro debito della Regia Corte; *illa enim clausula*, ubi visum fuerit *non dat liberam potestatem, sed limitatam à jure, & à ratione arbitrio boni viri, ut ex l. fideicommissaria, §. si fideicommissum sub verf. si utile tibi, ubi Bartol. n.5. ff. de legat. 3. & ex aliis plenissimè refert Barbosa de clausul. usu frequentibus clausul.* 118. *Prout sibi fuerit benè visum, & notat Corradin. in praxi dispensat. Apostol. lib.8. cap.6. num.* 65. E perciò dalla Regia Camera si avrebbe avuto a pagare in danaro contante, o in frutti, o annualità correnti, ed in mancanza di essi in altri effetti della Regal Corte; però mai non poteva metter mano alla roba del regal Demanio, che solamente *in subsidium*, e mancando tutti gli altri effetti; perche allora solo può alienarsi: anzi se l'istesso Re voglia alienarlo, non solamente ciò dee fare *in subsidium, si non haberet quid aliud daret*; come sopra si è detto; ma in tal caso deve apporre la clausola *ex certa scientia*, e deve derogar' espressamente alle *Costituzioni del Regno*, che lo proibiscono, altrimente l'alienazione fatta dal Re istesso, sarebbe nulla, come sopra si è dimostrato. Adunque la Regia Camera in vigore di tali *lettere Regali* non poteva assegnare i territorj del Regal Demanio a Cesare, ed a Gio: Camillo Mormile, e molto meno poteva assegnare gli annui redditi di ducati 332. sulla general Tesoreria *in burgensaticum*, contra le carte istesse di Sua Maestà, che ordinavano, doversi assegnare *in feudum*. La Regia Camera però nell'istrumento stipulato poi a' 23. di Dicembre 1563, con esso Gio: Camillo, conoscendo bene il difetto della sua potestà, e del Vecerè, convenne coll'istesso Gio: Camillo che tale assegnamento de' territorj demaniali del Gaudo dovesse sussistere *sub conditione quatenus placeat Suæ Catholicæ Majestati, & eadem Majestas ipsa contenta remaneat, & non aliter, nec alio modo, quia sic expressè conventum, & declaratum fuit, fol.63. at. proc. contra Monasterium*. Egli è

pure

pure ben degna del Sig. Avvocato la riflessione; che ove egli ha tacciato d'errore *Filiberto Campanile*, perchè scrisse che la linea di Cesare si estinse in Gio: Camillo, e si protesta d'avere fondato il contrario con alcune scritture presentate, che non pruovano tal cosa; quando niuno meglio del *Campanile* potè saperlo, essendo vissuto a quei tempi; non è poi ragionevole che da noi si stia al detto del *Campanile*, e s'ammetta per certissimo, che Cesare Mormile, stando in Francia, avesse impedito che l'Armata del Turco non fosse venuta nel Regno, dal qual'impedimento fosse nata la conservazione del Regno: perchè dal *Campanile*, che dimorava in questa Città, non poteva ciò sapersi, che *de auditu*; e Sua Maestà nell'Indulto conceduto al suddetto Cesare non disse tal cosa; nè gli *Storici* di quel tempo lo scrivono. Ma quando tutto fosse vero, niente gioverebbe al suo cliente; nè il Re concedendo *strenuo militi* qualunque mercede, può quella soddisfarsi su i beni del Regal Demanio, ma si deve sopra gli altri effetti, come sopra si è scritto, ancorche fusse *ob conservationem Regni*, come notò il *Cons. Rosa in consult. feudal. 2. n. 13.* di sopra addotto. Pur tutto questo è inutile: perche nè Sua Maestà ordinò farsi tale alienazione, nè il Vicerè la fece, nettampoco la Regia Camera, se non che in caso *se Sua Maestà avesse voluto darvi il suo assenso.*

Quarto, dice il Signore Avvocato, che *nell'assegnamento fatto dalla Regia Camera nell'anno 1563. a Gio: Camillo Mormile si deve presumere l'assenso di Sua Maestà per lo corso di 150. anni; e che sull'alienazione fatta da Gio: Camillo al Monistero a Gennaro 1564. si deve anche presumere l'assenso; ancorche nell'istromento d'alienazione non sia stato riservato; e che vi siano gli assensi espressi spediti nell'anno 1565., come costa dalla fede estratta da un repertorio dell'Archivario della Regal Cancellaria.* Ma già nella *scrittura* fatta da noi contra i possessori del Demanio del Gaudo nel *capitolo secondo*, in risposta alle objezioni contenute nella *scrittura* formata dal Signor Reggente Argento a favore del Monistero, si è pienamente dimostrato il contrario; nè il Signore Avvocato ha replicato cosa di nuovo. Poichè nell'alienazioni de' beni del Regal Demanio non basta nel Regno l'assenso presunto, ma si ricerca l'assenso espresso del Principe, e che sia conceduto *ex certa scientia*, come s'ordina dall'Imperadore Federigo II. nella *Costituzione Dignum*, ivi: *ante oraculum nostræ celsitudinis speciale à nobis ex certa scientia impetratum, & indultum*; benche circa l'alienazione de' feudi l'istesso Imperadore Federigo nella *Costitione Constitutionem divæ memoriæ de probib. feudorum alienat. per Fridericum*, ordinasse doversi ottenere l'assenso espresso del Principe, senza dire *ex certa scientia*, come si legge in detta *Costituzione* ivi: *de speciali nostræ celsitudinis scientia confirmetur*. Perciò nel Regno l'assenso su tali alienazioni non può allegarsi presunto, per disposizione di dette *Costitut.* ut docet post *Andream de Isernia in cap. 1. de probibita alienat. per Lotharium col. 3. Bartholomæus Camerar. in d. cap. Imperialem de probibit. feudor. alienat. per Frideric. fol. 40. lit. A. & fol. 66. lit. O.* ove conchiude: *ex qua conclusione illud sequitur, ut cum in Regno necesse sit habere licentiam, ut in constitut. Constitutionem divæ memoriæ, clarum sit in Regno*

gno non sufficere tacitum assensum Domini: e perciò non si ammette il presunto assenso per la lunghezza del tempo, *Afflict. in tit. de controversia investiturae, vers. adverte tamen, Vincent. Anna in repet. constit. Constitutionem divae memoriae num. 50. & seqq. Montan. in cap. Imperialem n. 42. Reg. de Ponte de potest. Proregis in tit. de assensu Regis super dotibus* §. 1. *num. 20. & in* §. 9. *num.* 15. ivi: *Nec scientia Domini sufficit, quia non potest ex ea argui nisi tacitus assensus, qui in Regno non operatur, ut pluries diximus, vigore constitut. Constitutionem divae memoriae*; e non basta l'assenso presunto, quando costa che non sia intervenuto nell'istrumento, *etiam si sint lapsi mille anni*, ut notat *Camillus Laratha in suo tract. feudal. par. 8. dilucidat. 20. num. 7. & num. 10. & in dilucidat. 21. num. 9. & 10. Reg. Galeota lib. 1. controv. 57. num. 29. 30. & 31.* Nè il bilancio, che si manda dalla Regia Camera ogn'anno al Supremo Consiglio d'Italia esprime le vendite, e qualità di esse; nè tale scienza basterebbe, ut notat etiam *Reg. de Ponte in decis. 34. num. 14.* ivi: *Sed fortius si ex hac scientia vult argui tacitus consensus, nam in hoc Regno non procedit secundum opinionem omnium Regnicolarum, cum requiratur expressus, & tacitus non sufficit*, come nella *scrittura* contra i possessori diffusamente si è scritto. Di più l'assenso non si può mai presummere, *quando est de insolitis*, ut scripsit *de Luca de jurisd. disc. 7. n. 13.* E da noi nella suddetta nostra *scrittura* si è mostrato, quante cose irregolari, ed insolite vi furono nell'assegnamēto fatto dalla Regia Camera a Gio: Camillo Mormile nell'anno 1563. senza intervento dell'Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio, ed a così basso prezzo; per le quali cose Sua Maestà non avrebbe conceduto l'assenso suddetto; le considerò anche *Rocco in resp. 22. n. 1. & 3. & n. 15. & seqq. lib. 2.* E molto meno si può presumere l'assenso sull'alienazione fatta dal Mormile al Monistero nell'anno 1564. giacchè egli vendè la roba come libera, non soggetta ad assenso veruno, *unde non fuit contractum sub assensu impetrando*, & docet *Montan. in controv. 26. n. 8.* ivi: *Aut vero in contractu celebrato non fuit facta mentio assensus regii impetrati, vel impetrandi, sed simpliciter contractum super feudis, & jure non potest recurri ad praesumptionem temporis, dum partes ab initio noluerunt contrahere sub assensu Domini*: per tacere che fu una alienazione fatta al Monistero, *& sic ad manus mortuas*, proibita dalla *Pram. 4. de feudis*, & notat *Montan. in dict. cap. Imperialem num. 119. fol. 63. Reg. de Ponte de potest. Proreg. tit. de assensu Regis* §. 8.

Nè le autorità addotte dal Signore Avvocato, non in termini di feudi, o regalie, ma di roba Ecclesiastica (che l'assenso Appostolico si presuma impetrato per lo spazio *triginta annorum* sull'alienazione della roba Ecclesiastica, benche non sia riservato) ha che fare in questo caso: poiche quei pochi *Autori*, che ciò hanno scritto contra l'opinion comune, non dicono che abbia luogo, quando il Prelato vendesse la roba Ecclesiastica come libera, e non Ecclesiastica, e perciò non soggetta all'assenso Appostolico; nel qual caso niun Dottore si ha sognato di scrivere, che l'assenso si presuma impetrato, ut advertit *Cardin. de Luca in d. discurs. 7. num. 12. de jurisd.* Oltre che sarebbe difforme dalla volontà de' contraenti, e dal con-

contratto fatto come di roba libera, e non soggetta ad assenso, *unde assensus fuisset nullus tanquam difformis à contractu*, & *tam assensus, quàm contractus corruunt*, *Regens Rovit. in cons.* 39. *num.* 24. *lib.* 2., & post omnes refert *Reg. Capyc. latr. in consult.* 79. *num.*60. & 61. O pure si avrebbe a dire che l'assenso si fusse dato anche sull'alienazione come di roba libera, *quo casu non esset assensus, sed dispensatio, & Privilegium, quod numquam præsumitur*, *Reg. de Ponte in cons.*3. *num.* 34. 35.& *num.* 91.: nè questo ha luogo negli assensi di Sua Maestà, i quali oltre al dovere essere espressi, si devono esecutoriare nel Regno, e registrare nella Regal Cancellaria, altrimente sono nulli, giusta gli ordini Regali dell'anno 1518. riferiti nella *Pram. unica tit. de privilegiis infra annum exhibendis*: e questo l'avvertì l'istesso *Reg. de Ponte in lectura feudali* 5. *al num.* 42. e 43. addotto dal Signore Avvocato per provare il detto assunto, ivi: *Secundo, nonne est vera, & communis omnium DD. opinio præsumi solemnitatem extrinsecam per spatium triginta, vel quadraginta annorum; & propterea assensum, & decretum apostolicum in alienatione rerum Ecclesiasticarum, juxta tradita per Civilistas in l. sciendum ff. de verborum obligat. & ita judicatum pluries, & in Rota Romana, & Marin. latissimè in quæstione illa, an præsumatur assensus ex diuturnitate temporis; quæ quæstio hodie in Regno non procedit propter Pragmaticas, requirentes præsentationes, & registrationes assensuum in Regia Cancellaria, & in Quinternionibus Regiæ Cameræ.* E tanto maggiormente nell'assenso *impetrando* sull'alienazione della roba del Regal Demanio, che deve concedersi dal Principe *ex certa scientia*, e perciò non può presumersi, ut refert *Regens de Philippis in dissertat. fiscali* 27. *à num.* 51. ivi: *nisi apud ipsum fuisset adhibita causæ cognitio, & Princeps certior omnium factorum, & qualitatum factus fuisset; quod cum in facto consistat, non præsumitur, nisi probetur*. E di vantaggio gli *Autori* addotti dal Signore Avvocato, oltre al lasso del tempo, ricercano anche l'acquiescenza, ed osservanza del contratto; altrimente s'avrebbero da ammettere due presunzioni, una dell'osservanza, e l'altra dell'assenso, ut notat *Beltramin. ad Ludovisium in decis.* 354. allegato dal Signore Avvocato, ivi: *Advertendum tamen est, quod ultra lapsum temporis requiritur etiam dicta observantia, & ista observantia debet esse continuata per totum dictum spatium temporis, & etiam de hujusmodi observantia ad istum effectum debet constare certitudinaliter, & non sufficit de ea constare præsumptivè.* Ma non solo non si pruova la certa osservanza di tal contratto, per lo spazio di 150. anni, anzi espressamente vi fu il dissenso da tutte le parti, dal giorno istesso che si fecero tali contratti; poichè il Monistero di S. Severino nell'anno istesso 1564., in vece di osservare tal contratto, comparve nella Regia Camera contra il Regio Fisco, facendo istanza che gli si restituisse il prezzo, pagato al Mormile in virtù di d. istrumento dell'anno 1564.; stante che pretendea ritenere i territorj del Gaudo in virtù di una censuazione fattali nell'anno 1509. dall'Avvocato Fiscale Mastrilli, *fol.* 1. & 3. *proc. pro Ven. Monast. SS. Severini, & Sos. cum R. Fisco.* I Serenissimi Re, e prima, e dopo quel tempo dell'anno 1563. con conti-

nuati

nuati ordini Regali dichiararono, che le alienazioni fatte da' Vecerè senza espresso Regio assenso fussero nulle: il Mormile alienante si estinse senza discendenti, e senza eredi; e nella sua vita non corse il tempo di tal presunto assenso, come avvertisce il *Reg. Galeota*, allegato dal Sig. Avvocato, benche niente dica di quello che asserisce al *nu.* 1. di presumersi su i beni Ecclesiastici l'assenso anche non riservato *in contr.* 19.*n.*4. *lib.*2.; e l'assenso su tali alienazioni si presume impetrarsi dal compratore, non dal venditore, ut notant *Reg. Lanar. in cons.* 30. *num.* 2. *Reg. Rovitus in consil.* 14. *n.*11.*lib.*1. Sicchè non vi fu osservanza di contratto, anzi vi fu l'espresso dissenso al contratto, sin dal giorno istesso che si celebrò: e non vi fu lasso di tempo di 150. anni: e quando tutto vi fusse stato, niente avrebbe oprato *in præjudicium Domini* nel Regno, ove non basta l'assenso presunto, o la scienza del Principe, ma è necessario l'assenso espresso, esecutoriato, e registrato nella Regal Cancellaria.

E quel che dice il Signore Avvocato, che vi sia l'assenso espresso, usando l'altra confidenza coll'Avvocato Fiscale di presentare una fede, che dice estratta dal *Repertorio* privato dell'Archivario della Cancellaria, nella quale si enuncia, *Privilegior.* 36. *Ducis de Alcalà Joan. Camilli Mormilis, & in Privileg.* 36. *Ducis de Alcalà* 1565. *Monasterii S. Severini*, supponendo, che quelli siano i due assensi di Sua Maestà, impetrati su i due contratti fatti nell'anno 1563. dalla Camera col Mormile, e nell'anno 1564. dal Mormile col Monistero; già si è fondato nella *scrittura* formata contra i Possessori, che di tal novella scrittura non si può aver ragione; e che se tali fossero stati gli assensi veri, ed espressi, niente avrebbero pregiudicato al Fisco: imperciocchè per l'alienazione fatta dal Mormile al Monistero nell'anno 1564. de' territorj demaniali, come di roba libera, e senza riserva di assenso, essendosi già detta roba devoluta al Regal Patrimonio nell'atto stesso dell'alienazione *ipso jure*, *ut nec requiratur declaratio Domini*, *Reg. Rovit. in cons.* 24.*n.*8. & 9.*lib.*2.; qualunque assenso poi ottenuto dal Principe non avrebbe pregiudicato alla devoluzione già seguita *ob contemptum Domini*: e l'avvertisce anche il *R. de Ponte in lectur. feudali* 16.*nu.*18. & in *tract. de potest. Proreg. tit. de refutat. feudor.* §.11. *n.*20. Però non è degno di compatimento il Signore Avvocato, che nella sua *scrittura* dice che *dovrebbe il Signore Avvocato Fiscale allegare qualche esempio, o decisione, in cui, prodottasi la fede estratta da tal repertorio, le si fusse denegata la credenza: ma tanto manca possa il Signore Avvocato Fiscale addurre esempio, e decisione veruna, anzi che da noi si prova manifestamente l'opposto, e si stabilisce la fede di tal repertorio, colla testimonianza di Afflitto, che attesta la pratica, in appendice ad controv.* 21.*num.*62.

Veramente, non essendosi fin'ora ardito da persona veruna di pretendere ne' Regj Tribunali, che il repertorio privato dell'Archivario, di carattere incognito, che ogni Archivario fa per sua memoria di quello si contiene ne' libri pubblici dell'Archivio, si possa allegare in giudizio; e che faccia pruova, sol perchè venga nell'umore all'Archivario, o al suo successore, in vece di tenerlo in sua casa, tenerlo nella camera dell'Archivio, ove sono i Registri pubblici; non pare che si debba addurre su questo decisione veruna. Ma

E giac-

giacchè il Sig. Avvocato tutto si rapporta al *P. Afflitto, in appendice ad controv.* 21. egli avrebbe dovuto bene apprendere in quel luogo dal *P. Afflitto al num.* 61. che chi allega di aver perduto l'original privilegio, lo deve provare. Ed il Monistero di S.Severino non l'ha provato; e pure tiene un'Archivio tanto esatto delle sue scritture, ch'egli dice aver conservato una scrittura pretesa originale, sottoscritta dal Commessario Presidente Magnani di quel preteso voto fatto a favore di Gio: Camillo Mormile, nel 1562.; quando nell'anno 1562. non apparteneva al Monistero di avere, e conservare nel suo Archivio tale scrittura, poichè in quel tempo non avea comprato da Gio: Camillo Mormile; nè Gio: Camillo Mormile poi, quando vendè nell'anno 1564. al Monistero, enunciò tal *voto*, o *scrittura*, nè glie la diede a conservare. Addunque avrebbe anche conservato nel suo Archivio i due privilegj di assensi di Sua Maestà pubblici, e solenni, spediti nel 1565. per cautela del Monistero, al quale in quel tempo importava di averli, e di conservarli per sua cautela; per essere sopra territorj, che nell'anno 1564. passarono in suo potere, e che doveasi da esso Monistero proccurare di spedirsi; poichè non ci essendo assenso spedito sul primo contratto, fatto nel 1563. tra la Regia Corte, e 'l Mormile; tutti gli altri contratti fatti dapoi tra 'l Mormile e 'l Monistero erano nulli, *ex notatis per Reg. de Ponte in conf. 5. n. 99. lib.* 1. Secondo nel *n.* 57. il *P. Afflitto* disse; *quod si originale privilegium deperditum asseritur*, si deve provare *ex libris publicis Registri Regiæ Cancellariæ*; e se i libri del *Registro* degli assensi mancassero, dice al *n.* 62. che si pretendeva provare dal libro del *Registro de' Sigilli* (che è libro pubblico, e solenne) unitamente con la fede del *Repertorio* de' Registri degli assensi della Cancellaria; e sono le parole del *P. Afflitto*, trascritte dal Signore Avvocato nella sua *scrittura*, ivi: *Et in occurrentibus casibus produci solent prævio ordine Suæ Excellentiæ fides, seu notulæ extractæ per officiales Regiæ Cancellariæ à libro Regii Sigilli ejusdem, in quo reperitur descriptum summarium cujuslibet assensus, ac etiam fides ex repertorio registrorum ejusdem Regiæ Cameræ, in quo tantum sub anno expeditionis reperiuntur nomina personarum, ad quarum favorem fuerunt factæ expeditiones & privilegia per Cancellariam, & ex his de assensu sufficienter constare Partes prætendunt, & æquiores Judices in affirmativam inclinant, aliis verò juris rigore nimium inspecto hujusmodi probatio parum arridet.* Quali parole se fussero state ben capite dal Sig. Avvocato, egli avrebbe considerato, che il *P. Afflitto* riferisce il caso, quando per pruova dell'assenso si produceva la fede estratta dal registro pubblico, e solenne del Sigillo, unitamente colla fede del Repertorio privato dell'Archivario: e quello era caso da disputarsi, perche il libro del Sigillo è Registro pubblico, e fa pruova; e mancando la pruova di tal Registro, il privilegio dell'assenso è nullo, ut notat *R. de Philipp. diss. fisc. 27. n. 36. & 37*, Ma il Repertorio dell'Archivario, essendo un libro privato di d. officiale Archivario, *nullam fidem facit in præjudicium tertii, etiam si sit liber officialis à publico deputati*, ex notatis per *Menoch. de arbitrar. lib. 2. cas. 91. n. 26. cent.* 1. E pure unite queste due scritture non bastano a provare l'assenso, senza gli altri requisiti, addotti ivi dal *P. Afflitto*, che soggiunge. E perche nel libro del Sigillo si spiega a

quali

quali persone, e su quali contratti siasi conceduto l'assenso, per tal ragione alcuni Ministri inclinavano a dire che *de æquitate* dovesse far pruova detta fede del Registro del Sigillo, unita colla fede del Repertorio dell'Archivario; ed altri Ministri lo negavano: ma il detto *P. Afflito* nel *nu. 63.* scrisse che se al Registro pubblico, e solenne del Sigillo si accoppiassero altri requisiti, cioè l'antica asserzione, ed enunciativa fatta in altri contratti antichi delle parti contraenti d'esserti spedito tal'assenso; e che in virtù di tali contratti roborati del Regio assenso si fosse posseduto; e che detto assenso (come si aggiunge al *num. 67. 68.*, e *69.*) fosse uniforme alle leggi, secondo lo stile solito della Cancellaria; ed al *num. 69.*, e *70.*, che tal'assenso non fusse contra la *Prammat. 4. de feudis*; ed al *num. fin.*, che il contratto non contenesse patti insoliti, o patti che difficilmente si sarebbero ammessi dal Principe; in tal caso, egli dice, *attenta notula libri Sigilli Regii juxta casus, & circumstantias, prudens Judex decernere valebit*: poichè quando l'assenso *non est de solitis, & de stylo Regiæ Cancellariæ*, non solamente *non præsumitur*, ma *censetur impossibilis*, ut notat *Reg. Rovit. in conf. 39. num. 12. lib. 2.*

Sicchè il *Padre Afflitto* non scrisse che debba credersi al *Repertorio* privato dell'Archivario, ma al libro pubblico del *Sigillo*; e perciò al *num. 67.* scrisse, ivi: *Et ideo cum habeamus substantiam undique certam assensus in publico libro relatam* (ch'è il libro pubblico del Registro del Sigillo) *sub anno, & die, juncta etiam alia fide ex Repertorio Registri, in quo nominatur persona, & annus; exhibito etiam contractu, qui nihil exorbitans contineat, ex cujus scientia Princeps denegasset assensum, æquitas suadet, &c.* Nè scrisse che bastasse tal fede del Registro pubblico del Sigillo, se non concorresero i requisiti riferiti; ed in tal caso *ex æquitate* si rimette alla prudenza de' Votanti, secondo le occorrenze: e nell'assenso, del quale trattò il *Padre Afflitto al detto num.* scrisse: *Scimus enim hujusmodi assensus absque ulla difficultate passim per Principem impartiri, cujus forma in Reg. Cancellaria est præscripta*, concorrendo tutti i requisiti richiesti dal *P. Afflitto*: quali non solo non concorrono a favore del Monistero, anzi che tutti sono contrarj all'assunto del Sig. Avvocato: imperocchè vi è il Registro pubblico del Sigillo dell'anno 1565., e tali due assensi non vi si leggono registrati: di più in tal fede, uscita di fresco dal Repertorio privato dell'Archivario, non si dice che gli assensi siano di Sua Maestà, ma solamente *Ducis de Alcalà*; e non si dice su quali contratti siano stati spediti; e se mai fussero stati spediti su detti due contratti del 1563. e 1564. sarabbero stati contrarj alla *Prag. 4. de feudis*, che proibisce l'alienazione *ad manus mortuas*, come è il Monistero, ed all' altre *Pramm.* che dichiarano nulli tutti gli atti, che nella Regia Camera si fanno, toccanti l'interesse del Regio Fisco, senza l'intervento dell'Avvocato Fiscale. Oltreacciò detti assensi sarebbero stati contrarj alle *Costitutioni del Regno*, che proibiscono l'alienazione della roba del Regal Demanio, quando non vi sia espressa derogazione del Principe a tali *Costituzioni*, e vogliono che gli assensi siano spediti *ex certa scientia*: ed il Principe non avrebbe potuto dare detto assenso *de potestate ordinaria*, ma avea da darlo *de plenitudine potestatis*, ut refert *Consil.*

de Georgio in allegat. 15. num. 3. & 10., e ciò non solo *non est de solito stylo Cancellariæ*, ma nemmeno si presume che il Principe voglia assentirvi, *Reg. Reverter. in decis. 545. versic. quod Princeps, Reg. de Ponte in cons. 4. num. 11. & 12. lib. 1.* Nemmeno ci è enunciativa veruna antica, o moderna, nella quale siasi fatta menzione di tali assensi; anzi nell'anno 1567., nel qual tempo la memoria era fresca, il Monistero nella lite che avea col Regio Fisco per la restituzione del prezzo pagato al Mormile, enunciò nella Regia Camera le scritture, che teneva attenenti a tal territorio del Gaudo, fra le quali i due istrumenti dell'anno 1563. e 1564. *fol. 33. & fol. 36. lit. A. acta pro Venerabili Monasterio contra Regium Fiscum*; ma non enunciò esservi stati spediti detti due pretesi regali assensi: nè poteva il Monistero assistere in quel tempo per detti assensi, giacchè sin dall'anno 1564. litigava col Regio Fisco, pretendendo ritenere detti territorj in virtù della censuazione fattagli nell'anno 1509. dall'Avvocato Fiscale Mastrilli; e pretendeva che il Regio Fisco gli restituisse il prezzo pagato al Mormile nell'anno 1564. in virtù di tal contratto, come indebitamente pagato; e che gli si restituissero altre moggia 200. censuate in detto anno 1509. Or come poteva aver assistito nell' anno 1565. per l'impetrazione dell'assenso su quel contratto, che espressamente impugnava, cercando gli si restituisse il prezzo pagato per causa di esso? Sicchè si vede chiaro che il Monistero non ha detenuto detti territorj demaniali per l' osservanza di tal preteso assenso, e contratto, e presentemente contende di ritenerli, e di averli potuto ritenere senza che vi sia stato necessario l'assenso del Principe. I libri pubblici della Regal Cancellaria, così del Registro degli assensi Regj, come del Regio Sigillo, sono scritti di proprio carattere degli Scrivani, che *pro tempore* sono intervenuti nella spedizione di detti assensi, e sigilli; e sono registrati ne' giorni istessi, che si spedirono, e sigillarono; e così si conservano nel pubblico Archivio della Regia Cancellaria: ma il Repertorio privato, che fa l'Archivario per sua memoria, non è libro pubblico, e non è necessario tenersi nel pubblico Archivio, nè è obbligato l'Archivario a tenerlo quivi; e si può fare di qualunque carattere; e si può fare, e rifare dagli Archivarj a lor modo in qualunque tempo essi vogliano, onde *pendente lite in præjudicium Partium*, si potrebbe far notare nel repertorio privato dell'Archivario qualunque cosa specialmente di quei Registri, che mancano, figurando, e scrivendo nel Repertorio, come lor piace, a rispetto di quei privilegj, che sono mancanti ne' registri, e ponerli al lor Repertorio nella Camera dell' Archivio. E questa è quella differenza tra i *libri pubblici de' Regj Assensi, e de' Regj Sigilli*, e 'l *Repertorio privato* dell'Archivario (ch'è un semplice officiale deputato ad avere cura dell'Archivio) che desiderava sapere il Signore Avvocato nella sua *scrittura*: e perciò non può fare pruova veruna *in præjudicium partium*, juxta notata per *Gratian. discept. forens. cap. 736. n. 39.* ivi: *cum possit stare, quod aliqua scriptura sit reperta in Archivio, & quod non sit de Archivio; nam potest occurrere, quod tempore litis pendentiæ, vel paulo ante extractionem, ibidem fuerit posita per privatam manum, quo casu nihil probat, Abbas in cap. ad Audientiam n. 11.*

de

de præscript. e l'istesso ripete nel *cap.582.n.11.* E questo è il caso di tal fede prodotta dal Sig. Avvocato, *ignota ante litem motam*, ed anche ignota tanti anni, *lite pendente*; fatta trovare nel *Repertorio* privato dell'Archivario negli ultimi giorni, che si parlò la causa in Ruota dal Signore Avvocato, e dopo intesi alcuni nuovi motivi fiscali, che prima non si erano opposti dagli altri Signori Avvocati Fiscali antecessori, dalli quali appariva la vanità dell'assenso presunto, esaggerato in tante scritture formate a favore del Monistero.

Quinto oppone il Signore Avvocato, che, assegnatosi il territorio del Gaudo a Cesare Mormile *in francum, & liberum allodium*, e decretatosi sin da quel tempo che si possedesse *in burgensaticum, & burgensaticorum naturam*, pur troppo infelicemente, ed in vano si tenta oggi sostenere che la Regia Corte si avesse ritenuto il diretto dominio, sicchè nell'alienazione vi fusse d'uopo di assenso; e che *non vi sia Dottore in contrario su questo*: che la questione, da' *Dottori* esaminata in altri termini, è affatto estranea dalla controversia presente, cioè *se fatta la concessione simpliciter, senza la clausula in burgensaticum*, si presuma la medesima *in feudum, vel officium*, o più tosto *in allodium*: e che il *Signore Avvocato non sa comprendere*, come un territorio, ancorche demaniale, acquistato *in burgensaticum, & burgensaticorum naturam*, si possa pretender d'essere stato trasferito sotto *la natura feudale*, o *di demanio*; e come, essendo la roba *demaniale* conceduta *in burgensaticum*, possa stare soggetta alla devoluzione, *ob lineam finitam* di Gio: Camillo; e che fu deciso secondo i sentimenti del Signore Avvocato nella *decis.72. del Reg. Rovite.* E dice di più che *non sa capire*, perche l'Avvocato Fiscale si sia avvaluto delle *Carte Regali del Re Filippo IV. dell'anno* 1664. nelle quali si dichiarò, che gli officj, conceduti *pro hæredibus in burgensaticum ex causa lucrativa*, si devolvono *ob lineam finitam*, come si devolvono i feudi: *nè sa capire*, come conceduta la roba demaniale *in burgensaticum*, possa dirsi ritenuto il dominio diretto di essa dal Principe concedente: e che *non vi sia Dottore*, che dica che il patto *de retrovendendo*, riservatosi dal venditore, impedisca la traslazione del *dominio diretto* nel compratore; nè che i compratori de' Fiscali, ed Arrendamenti della Regia Corte non abbiano mai acquistato l'*utile, e diretto dominio*; o che il venditore, che nella vendita si riserva il patto di ricompare, per detto patto *s'intenda riservata spes reversionis in beneficio del venditore jure dominico*; potendosi solamente dire *riservata spes reversionis* nell'investitura de' feudi, in quei casi che vengono *ex lege investituræ*, come sarebbe *ob lineam finitam, ob rebellionem, vel aliam causam amissionis feudi, & ex jure publico, non jure privato*: e perciò dice che non possa applicarsi la dottrina di *Orazio Montano*, di sopra addotto, che *quando in concessione reservatur spes reversionis*, s'intenda riservato il *dominio diretto*, ed abbia luogo la *Costit. Scire volumus, ut res concessa alienari non possit sine assensu Domini*.

Ma tutte queste cose, dette dal Sig. Avvocato, sono vane, e niente han che fare colla causa del suo cliente, che tiene occupati i territori del Gaudo *sine assensu Domini*; e non solo il Monistero tiene *sine assensu Domini* le moggia 434. che furono dalla Reg. Cam. assegnate a Gio: Camillo Mormile, e da

esso

esso poi alienate al Monistero *sine assensu Domini*; ma Gio: Camillo istesso quei pochi giorni, che gli tenne dalla Regia Camera, gli tenne eziandio *sine assensu Domini, e senza volontà de' Ministri della Regia Camera*; che non vollero assegnarceli, se non che *sub conditione*, se Sua Maestà avesse conceduto il suo beneplacito; e ciò anche senza saputa dell'Avvocato Fiscale Marcello di Mauro, che nemmeno intervenne in d.contratto fatto nell'anno 1563. Nè par che sia decoro del Sig. Avvocato, che si dichiari nella sua *scrittura* di non capir cose tanto palesi, e che dica che non vi siano *DD.* che l'asseriscono: onde per usarli la bontà di farcele capire, e di dimostrarli le autorità che l'affermano, essendo le cose più certe, e le più vulgate nel foro; diremo che, siccome sopra si è dimostrato, essendo la roba del Regal Demanio regalia del Principe, proibita di alienarsi in tante *Costituz.*, e *Capitoli*; il che nel Regno non può disputarsi, ed *Afflitto* anche l'avvertisce in *rubr. Constitutionis Regni Scire volumus tit. de juribus regalium rerum lit. A.* di cui scrisse *Camerario* sopra addotto: *numquam vidisse à Principe alienatum direEtum dominium*; i Dottori non han trattato il caso, se dal Principe s'intenda conceduta *in feudum, in officium*, o *in allodium*, quando da lui si concede *simpliciter* una Regalia, senza dirsi *in burgensaticum*, come si figura il Signore Avvocato; ma espressamente han trattato, se conceduta *in burgensaticum*, *& in liberum allodium*, se in tal caso s'intenda dal Principe riservato il dominio diretto della roba del suo demanio, e della sua Regalia, e perciò sia soggetta alla proibizione di alienarsi *sine assensu Domini*, e di devolversi *ob lineam finitam*, nel modo istesso, come viene stabilito nella roba del Demanio conceduta *in feudum*: ed in questo caso scrisse *Afflitto in constit. Scire volumus* al n.4. ivi: *Sive sit magnum, sive sit parvum, sive concessum liberè in burgensaticum, sive in feudum, per quemcumque contraEtum non possunt alienari, nec in alium transferri quocumque titulo, sine voluntate Domini Regis; & ideo prohibita est omnis alienatio ab eis, sicut est prohibita possidentibus feudum alienatio feudorum sine Regis assensu; & hoc ex ratione direEti dominii, quod habet in eis*; il che nel Regno non può porsi in disputa, siccome dopo la *decis. del Reg. Rovito* 72. scrisse *Amicangel. de regalibus in rubric. quæ sunt regaliæ cap.6. num.* 62. ove riferita la *decis.* di *Rovito* 72., conchiude: *Pro cujus resolutione duos mihi constituo casus, nam aut loquimur de jure Regni nostri, & quæstio omni caret difficultate, dum regalia sive magna, sive parva non alienantur sine Regis licentia, ut in constitut. Regni Scire volumus, ubi Gloss. Isern., & AffliEt.*, ed al *num.* 65. ivi: *Etiam si faEta esset concessio in allodium cum translatione totalis dominii, tam direEti, quàm utilis; nam semper censetur reservatum jus superioritatis.*

Tutto questo felicemente fu riassunto dall'Avvocato Fiscale Signor Francesco d'Andrea in detta sua *allegazione*, impressa da *Ageta in addition. ad Moles nel suo tom.2. fol.*299., ove nella *conclusione* 2. *num.*52. rapporta che la dottrina di *Afflitto communiter fuit recepta ab AuEtoribus Regnicolis, nemine excepto*; e che quantunque la dottrina di *Afflitto* non parlasse *in officiis*, ma *in omnibus, quæ sunt de regalibus*, con tutto ciò ella sia stata ampliata anche *in officiis, quia habentur, ac si essent de regalibus; & in*

conclus.

conclus.4.n.79., rispose a tutti i motivi allegati in contrario dal *R.Rovit.in d.dec.72.al n.42.*; e provò *in conclus.7.n.89.* che quantunque la concessione sia fatta *in burgensaticum,& in perpetuum,absque ulla reservatione reversionis ad Curiam,* pur la roba ritenga la natura delle Regalie, e non possa alienarsi *in extraneos, non comprehensos in investitura, absque regio assensu*, secondo la dottrina di *Afflitto*, ricevuta comunemente nel Regno, & refert *Reg.de Ponte in cons.30.nu.11. lib.1.*: e (sono le parole di *Francesco di Andrea in conclus.8.n.126.*) *quia libertas illa allodii intelligitur, ut res sit libera à servitio feudali, non ut exuat naturam jurium regalium*: essendo più stretti li gradi della successione *in regalibus*, che *in feudis*; perchè *in regalibus*, chi non sia discendente erede dell' ultimo moriente Possessore, non può succedere, *ut ex Reg. Galeot. in resp.12. num.* 153. lo riferisce detto *Signor Francesco d' Andrea in 8. concl. num.* 102., e le decisioni su tali casi occorse nel Regno sempre sono state à favore del Fisco; e nella *decis.72. di Rovito* niente si decise contro al Fisco, sicccome si riferisce dal *Sig. Francesco d' Andrea in conclus.5.& 6.* E quanto all'autorità *di Fulvio Lanario in addit. ad Patruum in cap.1.de successione feudi a nu. 52.& 59.* è tutta contraria al Signor Avvocato, poichè *Lanario* in quel luogo riferisce quanto avea scritto come Avvocato per gli Bernaudi, nella causa compilata dal *R.Rovit.in dec.72.*; e pretese di fondare che gli *officii* non erano *de regalibus*, o almeno gli officii *di Mastrodatti*, che non *esercitano giurisdizione*; e non essendo *de regalibus*, non potevano essere compresi nella Constituzione *scire volumus*, secondo la *dottrina d' Afflitto*: ed il Signor *Francesco d' Andrea* scrisse in *conclusione 5.num.77.* che ciò non poteva intendersi *in officiis regalibus*. Addunque sempre che gli officii siano *de regalibus*, come sono I Demanj del Regal Patrimonio, *Lanario* istesso è contrario al Signor Avocato: e pure la dottrina di *Lanario* bastantemente vien dichiarata, e confutata dal *Signor Francesco d' Andrea in 5.& in 6.conclus.* Anche il *R. Tappia,in constit.Dignum nu.13.in fine*, è tutto contrario all'intento del Sig.Avvocato, negando potersi alienare la roba del Regal Demanio, *sine assensu Domini*, e sostenēdo che il Dominio diretto della roba demaniale *semper remaneat penes Dominum*: e le lettere del Sereniss. Rè Filippo IV. dell'anno 1664. che dichiararono devolversi gli *officii*, *ob lineam finitam*, e non potersi alienare, benche conceduti *in burgensaticum tibi, & haeredibus in perpetuum*, o pure *tibi,& haeredibus,& successoribus quibuscunque*; tutte sono fondate nella natura della Regalia, *ex* dottrina *Afflict.*, e perche gli officj *sunt de regalibus*; siccome pienamente dal Signor *Francesco d' Andrea* fu addotto in *d. allegat. in conclus.* 8.; e che abbiano luogo, o sia la concessione *ex titulo oneroso*, o *ex titulo lucrativo*, egli lo fonda in *conclus. 10. a num. 169. fol. 327.* Ma di questo non occorre disputare, perche Cesare Mormile ebbe i ducati dodici mila per semplice mercede, non *ex titulo oneroso*, siccome si è dimostrato nella *scrittura* fatta contra i possessori del Gaudo; avendoli avuti per Indulto, *post passam sententiam confiscationis, & rebellionis*, e perciò *ex gratia*, ut referunt *Reg.Reverter. in decis.487. Reg. de Marin. in observat. ad d.decis. n. 1.* ed anche la concessione fatta dal Principe *strenuo militi in remune-*

ratio-

rationem suorum servitiorum, *dicitur concessio ex titulo lucrativo, non ex causa onerosa*, ut refert *Regens Galeota in responso fiscali* 19. *num.* 33. E tutte queste proposizioni nel Regno, felicemente reassunte dal *Signor Francesco d'Andrea*, operarono il felice esito della sua Causa Fiscale, dichiarandosi essere fatto il caso della devoluzione a favore del Fisco, ancorche si trattasse di cosa, che avea avuto origine prima delle *lettere Regali* dell'anno 1664. del Rè Filippo IV.: di che egli in *detta allegatione al num.* 176. adduce la decisione, fatta nella Ruota del Cedolario. E veramente credo quel che ingenuamente nella sua *Scrittura* dichiara il Signor Avvocato, di non aver capito questi motivi Fiscali; poichè se gli avesse capito, non avrebbe scritto, che non vi sia *Autore* che lo *scriva*, quando vi sia la parola *in burgensaticum in concessione*; e che non sa capire a che fine si sia addotta l'autorità delle *Carte Regali di Sua Maestà*: e nemmeno avrebbe fatto imprimere quella *novella scrittura*, che chiama decreto della Regia Camera, quasi interposto a' 28. d'Aprile 1562., col quale dice essersi deciso che Gio: Camillo Mormile possedesse i Territorj del Gaudo *in burgensaticum*, *& burgensaticorum naturam*, *& pro illis, nec adhoam*, *nec relevium solvere teneatur*: perche se tutto fosse vero (come non è) da quella *scrittura* si conchiuderebbe solamente che Gio: Camillo teneva quel Territorio del Demanio *non in feudum*, *& sine onere feudalis servitii*. Ma niente gioverebbe al suo cliente, perchè non perciò potrebbe egli negare che Gio: Camillo tenesse detta roba del Demanio colla qualità d'essere de *Regalibus*, e perciò sottoposta alla *Constitutione Scire volumus*, alla *Constitutione Dignum*, ed alle *proibizioni d'alienare*, & alla *devoluzione*; come sopra si è *dimostrato*: il che non ha luogo negli altri effetti del Regal Patrimonio, che *non sunt de demanio*, e *de regalibus*, come sono gli beni acquistati al Principe *particulari titulo*, o perche vacanti, o Incorporati *ob delictum*, o posseduti da i debitori del Principe, e poi alienati; *hæc enim bona licet sint Principis, nec sunt de regalibus, nec de Demanio*; *& ideo semel distracta à Principe, non subjacent Constitutioni Scire volumus*, *& Constitutioni Dignum*, siccome di sopra si è scritto.

Ed in quanto al patto *de retrovendendo*, che il Sig. Avvocato dice non *esservi* Dottore, che scriva, per la riserva di detto patto, convenuto dal venditore nel contratto istesso della vendita, non trasferirsi il Dominio nel Compratore; ciò non è vero, essendosi già in questa *Scrittura* rapportati molti Autori che lo dicono, e giustamente lo sostengono, oltre alla *decisione prima* di Aragona, riferita dal *Montero*. Avrebbe però il Signore Avvocato scritto il vero, se havesse detto che nelle concessioni delle *regalie*, e *de i Feudi* non vi è *Dottore*, che scriva, trasferirsi il Dominio diretto nel Compratore; e che non s' intenda *riservato penes Dominum concedentem*, sempre che con tal riserva del patto *de retrovendendo* siasi fatta la vendita, o alienazione: e non conviene al Signor Avvocato il non sapere ancora, che gli effetti del Regal Patrimonio, come sono gli Arrendamenti, e Fiscali, alienati colla riserva del patto di ricomprare a favore del Principe, siano *restati* nel Dominio *diretto* di Sua Maestà, e presso gli compratori non vi sia altro che il dominio utile, o tenuta,

o go-

o godimento delle loro annualità; poiche, in segno del Dominio, rimaso presso il Principe, avrebbe bastato che il Signor Avvocato avesse saputo, che detti effetti sono descritti nel *libro del Regal Patrimonio*, *come effetti di Sua Maestà*; e che se il Possessore di detti effetti voglia venderli, o in qualunque maniera alienarli, per transferire l'utile dominio, *prævia cessione juris luendi*, la vendita, o qualunque altra alienazione, acciocchè sia valida, e si transferisca la cosa nel Concessionario, si deve stipulare col Sig. Vecerè in nome di Sua Maestà che rappresenta il Dominio *diretto*; e vi è il Notaro della Regia Corte solamente destinato stipulare simili alienazioni.

Però, per quel che riguarda al motivo Fiscale; si disse che nell'alienazioni delle Regalie, come è il Regal Demanio, ancorche si dica *in burgensaticum*, e si conceda *tibi, & hæredibus in perpetuum*; s'intende sempre riservato il Dominio diretto *penes Dominum*, e perciò vi abbia luogo *la Costituzione scire volumus*; e che l'opinione nuova e singolare di *Orazio Montano*, che sostenne il contrario nella concessione fatta *tibi, & hæredibus in perpetuum*, nella causa de'Bernaudi; non sia vera, nè ricevuta nel Regno: e lungamente tutto ciò vien dimostrato dal *Signor Francesco d' Andrea in detta sua allegazione in sua conclus.* 9. *à num.* 129., *ad num.* 166. per la ragione indubbitata, rapportata anche dal *Reg. de Ponte in cons.* 30. *n.* 31. *lib.* 1. ivi: *licet etiam, quando possidetur quid jurisdictionale, regale, aut simile, etiam quod non sit feudale, requiritur in alienatione assensus, non obstante quod teneatur in burgensaticum, ex regula constitutionis Scire volumus*, ubi *Afflict. in* 4. *notabili*. Si disse in oltre, per saprabbodanza di ragione, che *Orazio Montano* istesso dichiarò, che se nella concessione, o alienazione fatta apparisse la mente del Principe di non avere voluto alienare il Dominio diretto (come sarebbe, se il Principe si avesse nel tempo dell'alienazione riservato *spem reversionis*) che in tal caso resti sogetta alla *Constituzione Scire volumus*, e che la riserva del patto di ricomprare importa il riservarsi *spem reversionis*. Ed è tutto vano quel che dice il Signor Avvocato, che il patto di ricomprare non importi *spem reversionis*; e che *spes reversionis* sarebbe, se la roba ritornasse al Principe *jure Dominico, & ex lege feudi, vel emphyteusis*, come sarebbe *ob lineam finitam, ob canones non solutos*, o casi simili; perocche se i Feudi, o la cosa emphiteutica ritornasse presso il Padrone diretto per *altra ragione*, di acquisto *particolare, cioè per rassegna, legato, cessione, o rinuncia dell'emphiteuta, o feudatario*, allora la reversione nō accaderebbe *jure Dominico, & ex lege feudi, vel emphyteusis*; ma sarebbe volontaria, & *ex jure supervenienti privato*; e'l Padrone diretto verrebbe sottoposto a tutte le *leggi, e ragioni*, che *poteano sperimentarsi* contra dell'emphiteuta, e feudatario: e che avendosi la Regia Corte riservato il patto di ricomprare, la riversione, e ritorno del Territorio presso la medesima mediante essercizio del Patto, non sarebbe *jure Dominico*, o *ex lege feudi*; ma per contrario seguirebbe *jure privato*: potendo ciascheduno nell' alienazione de' suoi beni apporre il patto di ricomprare.

Nel che il Sig. Avvocato ben dimostra, come egli asserisce, di non capire l'opi-

nione singolare di *Montano*, nè che voglia significare essersi *riservata la reversione jure Dominico*; e quel che sia *ex lege feudi, o emphyteusis*: poiche *Oraz. Montano* scrisse, che se appariva la mente del Principe concedente essere stata di non volere che la regalia si alienasse affatto libera senza *speranza veruna* di potere in *qualche caso, e tempo* ritornare ad esso concedente; che in tal caso, *ob illam spem reversionis reservatam*, non s'intenda interamente alienare insieme il dominio utile, e 'l diretto, ma che s' intenda riservato il *Dominio diretto*; come avvertisce esso *Montan. in c. Imperialem §. praeterea ducatus n. 35.* ivi: *& quando Rex concedit officium tibi, & haeredibus, non constat de ejus intentione, an voluerit retinere dominium, & rehabere officium aliquo tempore, & n. 36.* ivi: *si tamen constat ex verbis concessionis voluisse ad se reverti aliquo casu, dicendum est retinuisse penes se directum dominium*. Questa opinione di *Montano* non è vera, e contra la sua opinione è stato sempre deciso; siccome nella causa, in cui scrisse *Francesco di Andrea* si decise pure contro l'opinione di *Montano*, ancorchè nella concessione non vi fusse riservata *spes reversionis*: poiche *in regalibus si Rex concedat tibi, & haeredibus, juxta naturam rei quae conceditur, censetur concessio facta tibi, & haeredibus ex corpore*, ut notat *Peregr. de jure Fisci lib. 1. tit. 2. de iis, qui jura fiscalia habent num. 101. & n. 102. fol. 16.* ivi: *Notandum tamen est, quia regalium sic facta translatio non operatur ut acceptor possit ea in alium transferre sine Domini assensu: addo ego, quod concessiones factae per Principes, ne dum de regalibus, sed etiam de possessionibus, praediis, & officiis, quamvis factae pro se & haeredibus, non protenduntur ad haeredes extraneos, sed ad liberos, idest ad haeredes sanguinis ad exemplum feudorum, sed nõ per omnia, quia etiam foeminae cabiunt, si eorum capaces sint, & ita in specie de emphyteusi Principis tradidit, &c.* e così il *Pereg.* porta deciso in d. luogo: il che *de jure Regni* non è stato mai posto in controversia, per la ragion chiara, ed indubbitata, riferita pure dal *R. de Ponte in cons. 3. n. 56. lib. 1.* ivi: *Et indubitata est, & communis omnium conclusio, quod intelligatur secundum naturam feudorum; & non est hoc speciale in feudo, sed commune dictum, quod verbum haeres, seu successor semper accipiatur secundum naturam rei, de qua disponitur, secundum quam ampliatur, & limitatur*: e perciò nelle Regalie non può passare agli eredi estranei del concessionario, ex latissimè notatis per *Theodor. a leg. 41. num. 1. & seqq. Reg. Galeota in controv. fiscal. 12.*, & alios supra adductos.

Ma quando anche fusse vera l'opinione di *Montano*, non si possono dare maggiori parole nella concessione, dinotanti la mente del concedente, di volere *aliquo casu, vel tempore* che la roba conceduta *ritorni* ad esso concedente; quando allora che nell'instromento istesso della concessione apponqonsi le parole, che *in ogni tempo sia in facoltà del concedente di ripigliarsela*; come si apposero nella concessione fatta dalla Regia Camera a Gio: Camillo Mormile nell'anno 1563. *process. contra Monasterium fol. 63. at. lit. A.* riservandosi non solo la speranza, ma la certezza, *per verba directa, & non obliqua*, di far ritornare al Principe la roba conceduta, ivi:

quan-

quandocumque, nulla data temporis præscriptione retinere, seu recuperare voluerit: e Gio: Camillo promise, ivi: *dicta territoria prout consignata fuerunt, ut supra retrocedere, & relaxare*: Il che dall'istesso Camillo fu denunciato al Monistero nell'instrumento dell'alienazione fatto nell'anno 1564. *fol.66.lit.A.&lit.C.* ivi: *cum onere illud retrovendendi, & retrocedendi dictæ Reg. Majestati, & Curiæ, quandocumque voluerit illud tenere pro eodem pretio*, e *nel fol.73.lit.B.* Ed il Monistero, temendo questo caso, già certo *ex parte Regiæ Curiæ*, si volle cautelare del prezzo contra Gio: Camillo, obbligandolo a porlo in compra, per sicurezza di riaverlo sempre, che *per dictam Regiam Curiam caperetur possessio dictorum Territoriorum, ut supra venditorum*. La proprietà delle quali parole apposte dal Principe *in alienatione rei suæ*, opera non solo *spem reversionis*, ma *certam reversionem*; anzi di più opera che la roba alienata s'abbia come rimasta *in Patrimonio concedentis*; siccome scrisse *Cannetio in com.ad cap.volentes Regni Siciliæ, fol.117.* e nelle robe *del Patrimonio del Principe, tales concessionarios haberi loco usufructuariorum* scisse *Freccia de subfeud. lib.2. auth.2.§.hic quæro post n.9. vers.Domini autem*. Il che non può disputarsi nel Regno, essendo dichiarato nella *Prag.19.de feud.* Ma, prescindendo dalla traslazione del dominio, per quel che riguarda *spem reversionis*; il patto solo *de retrovendendo* contiene non solamante *spem reversionis*, ma *certam reversionem*, che gli altri casi non contengono: perche la concessione fatta *tibi, & hæredibus ex corpore*, ch'è un caso di *reversione* esemplificato da *Montan.in d.§.præterea Ducatus n.38.* cōtiene *spem incertam reversionis, quæ potest non evenire*; dipendendo dal caso fortuito dell'*estinzione* della linea del *concessionario*; e sino a tanto che ciò non si verifichi, non contiene *certam reversionem*, potendo non accadere, e non ritornare al concedente, a cagion del *non estinguersi la linea* del concessionario. Gli altri casi della reversione esemplificati da *Montano*, come sarebbe *ob felloniam concessionarii*; o altri, *ex pactis appositis in investitura* (come è quello, *fidelitate nostra semper salva*) contengono anche *spem reversionis*, ma *incertam*, perche dipendono dalla volontà del concessionario, e dal tempo; cioè se il concessionario voglia fare il delitto di fellonia, ed in qual tempo voglia farlo; e se non voglia farlo, tal *reversione* mai non avrà luogo. Ma nel patto *de retrovendendo* la speranza della *reversione ad Dominum*, è certa, ed indubbitata, perchè dipende dalla volontà sola di esso concedente di eseguirla certamente a sua libera volontà, e farla succedere in ogni momento di tempo, che voglia: e tutto viene *jure Dominico, & ex lege concessionis*; giacchè il concedente nell'atto della concessione della sua regalia si riserva un *caso certo di reversione nel tempo a sua sola, e libera volontà*: e pure nel sentimento di *Montano* basterebbe solo, che si coghietturase la mente del Principe concedente, per avere nella concessione una riserva dubbia di speranza dubbia ed incerta di reversione, che potesse forse succedere *aliquo casu, & tempore*; e non parla quando si sia riservata in un *certo, ed infallibile caso, e tempo*, tutto dipendente dalla sola volontà di esso concedente.

Nè han che fare in questo caso i termini *juris publici, & juris privati, & ex lege feudi, & ex lege emphyteusis*, nè sognati da *Montano*, nè proprj

 di

di tal materia; poichè *Montano* scrisse: *si constaret ex verbis concessionis voluisse officium ad se reverti aliquo casu*. Le parole adunque apposte nella concessione danno legge, e pruovano la mente del concedente; dovendosi osservare il convenuto tra il concedente e'l concessionario nell'istrumento della concessione: il che proviene *de jure gentium*, ed è diritto comune a'Principi, ed a'privati, ex *l. juris gentium 7. §. ait Prætor ff. de pact. l. si convenerit ff. depositi, l. contractus 23. ff. de regulis juris*. E giacchè il Sig. Avvocato tanto stima quelle parole, *ex lege feudi*; la legge ne' feudi è quella, che nasce da i patti apposti nella concessione, o sia investitura tra il Principe concedente, e'l feudatario concessionario, *& illa pacta contenta in concessione feudi servanda sunt, & dicuntur esse ex lege feudi*, anzi *vita feudorum*; sicchè se nell'investitura si dice, *tibi, & hæredibus*, la successione si regola in una maniera, e disse *Montano*: *non fuisse reservatam spem reversionis*; se l'investitura fusse convenuta *tibi, & hæredibus ex corpore*, scrisse: *ex tali pacto fuisse reservatam spem reversionis*: se l'investitura fusse conceputa colle parole *tibi, & hæredibus quibuscumque*, vel *tibi, & cui dederis*, sarebbe altra cosa; e tutto *ex lege feudi*: *verba enim in concessione feudi adposita sunt attendenda, & servanda tamquam lex feudi*, ut post *Bald. & antiquos feudistas* notant *Reg. de Ponte de potest. Proreg. tit. de divers. provisionib. §. de reformatione investiturarum num. 4. fol. 516.* Ivi: *Quod Rex per investituram feudi dicitur illi assignare spiritum, & vitam vivendi, & sicut corpus hominis regitur à spiritu, sic feudum regitur ab ipsa forma investituræ, quæ latius exornat D. Freccia in princip. 3. libri subfeudorum; ubi appellat primam investituram lapidem angularem totius fundamenti, ex ea enim feuda dicuntur nasci, cum ejus naturâ assumpta dicuntur vivere, & cum ea inquam dicuntur mori per devolutionem ad Dominum, per resolutionem ejusdem investituræ ob lineam finitam, delictum (nota) vel aliam ipsius legem*, sequitur *Regens Rovitus in cons. 3. num. 3. lib. 2.* E se nella concessione della Regalia si fussero apposte le parole, *juribus nostris semper salvis*, dette parole importano *spem reversionis*, ut ait *Reg. Rovit. in dec. 72. num. 46. Franc. Andreæ in d. alleg. in conclus. 9. num. 135.* Ed *Orazio Montano*, scrivendo da Giureconsulto, non disse *ex lege feudi, & ex jure emphyteusis*, o *ex jure publico*, o *ex jure privato*, cose affatto estranee, ed improprie del suo assunto; ma trattando d'interpretare la mente del Principe nella concessione d'una roba della sua regalia, che non si dasse *in feudum*, e perciò non soggetta alla natura feudale; scrisse co'termini proprj: *Si cōstaret ex verbis concessionis voluisse officium ad se reverti aliquo casu*, bastando che la reversione potesse succedere *in vim verborum in concessione expressorum*, com'è, ritornando la roba *ad Dominum* in virtù delle parole *di redimerla quandocumque, nulla data temporis præscriptione*, apposte nella *concessione*, quando l'assegnò, o l'alienò; perchè succede la reversione *ex verbis concessionis*, e, per servirmi delle parole del Signore Avvocato, *jure dominico*; perchè il concedente, per ragion del dominio, che teneva della roba della sua regalia, nell'istrumento istesso, in cui come padrone la concedè, fece tal riserva, e con tal condizione fece la concessione; onde non ritorna al concedente

dente per qualche titolo particolare sopravvenuto di nuovo dopo la concessione *ex causa legati, donationis*, o simili, non contenuti nella concessione fatta; ma ritornano *ad Dominum in vim pacti initio conventi*, & *ex verbis primæ concessionis*, che ne' feudi si chiama investitura. E se il Signore Avvocato avesse capito il motivo del Fisco, e la natura del patto di ricomprare, nè avrebbe scritto che tutti gli *Autori*, *nemine discrepante*, dicono che il compratore col patto *de retrovendendo* goda il *perfetto dominio*; nè che si tocca col dito la *pessima causa del Fisco*, che obbliga *l'Avvocato Fiscale a dire cose, le quali non vantano altro appoggio, che la sola autorità*. Certamente l'asserire, che non vi sia Dottore che scriva tal cosa, quando poi se n'allegano molti, che l'asseriscono, è chiaro argomento di non saperli colui che ciò dice, nè essere versato in essi.

Molti, e gravissimi sono gli Autori, che sostengono, non passare nel compratore il perfetto dominio della roba comprata col patto *de retrovendendo*, siccome sopra si è scritto; e fu dichiarato nella *Pram.19. de feudis* a rispetto de' feudatarj, e viene anche considerato da *Giurb.nel c.118. Regni Siciliæ tit.de success.feudor.§.2.gloss.13.n.63,ampl.8. vers. cæterum etsi vera hæc sint fol.492.* ivi: *Cæterum etsi vera hæc sint, verum quoque & illud erit, quod ex multis concludit Guttierez lib.2.pract.q.156.n.5. translationem dominii revocabilis, veri, & irrevocabilis dominii effectus non habere*. E siccome scrisse *Baldo in cons. 215. num. 4. tom. 2. per pactum de retrovendendo videtur venditor vendidisse commoditates solum emptori, non jus suum*: e chi è versato ne' principj legali, sa bene che il venditore riservandosi nella vendita la facultà di ripigliarsi la roba venduta col patto *de retrovendendo*, s'intende dare la roba al compratore fiduciariamente, siccome fiduciariamente si dà il pegno al creditore, ut ritè docet *Jacobus Cujacius Cod. lib.4. tit. 54. de pactis inter emptorem, & venditorem lit. E.* ivi: *alio etiam modo componitur lex commissoria, puta re tradita, & pretio soluto venditori, ut si venditor pretium emptori restituerit intra certum diem, res inempta fiat*. E poi soggiunge: *appello legem commissoriam, seu convenerit ut res fiat inempta, pretio ad diem non soluto ab emptore, vel pretio ad diem à venditore soluto; utraque est lex commissoria, nam & à veteribus utraque dicebatur fiducia*. L'istesso insegnò *Tiraquello in tit. 2. de retractu conventionali in præfatione*, ove al *num.37. in annotat.* scrisse seguitando l'autorità di *Budeo*, ivi: *Fiducia est pactum revendendi, sive fiduciaria mancipatio, vel venditio*; ed al *num. 39.* scrisse ivi: *contractum sub hac redimendi, revendique lege factum, eum omnino esse, quem veteres fiduciam, sive fiduciariam mancipationem, aut venditionem vocabant, idcirco quod restituendi fides interponeretur*. L'istesso scrisse *Calvino nel suo lexico v. Fiducia, ob quam fiduciam emptor æquiparatur depositario*, ex notatis per *Tiraq.ibid.n.40.&41.*: e meglio l'istesso *Calvin.v.Dominium*, parlando della differenza tra *Dominium, & possessio*, notata da *Vlpiano in l.5. si quid vi D.de acquir.vel amitt. possess.* disse; *ejusque rei ponit exemplum in eo, qui ea mente dat alicui, ut sibi postea restituatur: tradit eo animo, ut proprietatem ejus, possessionemq; amittat* (qui fa differenza tra *proprietas*, e *dominium*, contra l'opinione di

Dua-

Duareno) non perpetuò, sed ad tempus: ideoque perdit omnino possessionem, & verè perdit, quum possessio plurimum facti habeat: dominium tamen retinet; quia ad id tempus ex pacto perdi non potest. Quare qui accepit, interim verè possessor est, non tamen est verè dominus; sed quasi dominus re utitur; post tempus dominium ipso jure fit ejus qui dederat, quoniam interim retinuerat. Ex Connano lib.3.commentar.jur.civil.cap.90.

Ma se il Sig. Avvocato avesse ben considerato gli *Autori* da lui addotti, che scrissero trasferirsi il dominio rivocabile nel compratore col patto di ricomprare, averebbe conosciuto che gli sono tutti affatto contrarj: perche gli stessi *Autori* hanno scritto che il patto di ricomprare convenuto nella vendita, non solo riserva la reversione al venditore, *ex verbis concessionis*, ma che di più riserva la roba venduta a riguardo del venditore coll'istessa *natura*, e *qualità*, che si ritrovava presso esso venditore *ante factam venditionem*; operando quel dominio trasferito revocabile nel compratore tutti gli effetti di dominio *quoad alios*, *sed non in præjudicium venditoris*, siccome avvertisce il *Reg. Rovito sulla Pram.1. de juribus, & exactionib. fiscalibus*, che è l'Autore più acerrimo che scrisse, trasferirsi il dominio revocabile nel compratore col patto *de retrovendendo*, addotto dal Signore Avvocato: e scrisse in detto luogo *Rovito al n.90. i Patet itaque, quod resolutio dominii, quæ resultaret sequuta retrovenditione, operatur ex præterito circa ea tantum, quæ respiciunt præjudicium ejus, qui habet jus redimendi; sed circa ea, quæ respiciunt commodum, aut incommodum possidentis cum onere pacti de retrovendendo, nihil penitus operatur*: e'l *Presid. de Franchis*, addotto dal Signore Avvocato nella *dec.76.* ove scrisse, al compratore del feudo col patto *de retrovendendo* doversi l'adjutorio da' Vassalli, *servata forma Constitutionis Regni Quamplurimum* (essendo tal diritto uno de' comodi, che ha il feudatario possessore) con tutto ciò l'istesso *Presid. de Franchis* nella *dec.64.n.10.* scrisse, che se il compratore del feudo col patto *de retrovendendo* è obbligato di rendere il feudo al venditore, in virtù del *jus redimendi* riservatosi da esso venditore, *omnia redeunt ad primævam naturam, & censentur esse ejusdem qualitatis, prout erant ante venditionem*, ut post *Bartol. in l. sequitur §. idem labeo ff. de usucap.* ed al *n.11.* soggiunge: *quod quando dominium transfertur suspensivè, & ideo resoluto contractu res redit ad sua principia attractiva*, & *num. 12.* ivi: *quod resoluto contractu, qui non habet perpetuam causam, sed suspensivam, Dominium primi resuscitat se tamquam à somno, non tamquam à morte*; e perciò fù solennemente deciso nel Sacro Regio Consiglio, che se i figli, ed eredi della madre esercitano il patto di ricomprare sulla roba da lei venduta col patto *de retrovendendo*, la roba ritorna a' figli colla prima qualità, che avea prima di vendersi, cioè di roba materna; e perciò nella morte de' figli succedono i più prossimi chiamati *vigore consuetudinis* ne' beni materni; siccome riferisce l'istesso *Presid. de Franchis in decis.39.* ove al *num. 1.* scrisse: *decisum fuit istos introitus in pristinam causam reincidisse, & propterea ad proximiores prædictos ex parte matris spectare.* L'istesso scrisse *Laratha in suo theatr. feud. p.12. dilucid.70. num.15.* ivi: *quia retrovenditio necessaria fuit, ad ejus propriam natu-*

ram

ram antiquam revertitur; *& in dilucidat. 71. nu. 7. & 8.* oltre agli altri *Autori*, e *decisioni*, rapportate dal moderno *de Luca in addit. ad Franch. in dict. decis. 39. num. 1.* E perciò il patto di ricomprare non solo contiene la certa reversione in beneficio del Principe venditore, ma dimostra la volontà del Principe di volere che la sua roba si possegga dal compratore coll'istessa qualità, e natura, che era *ante venditionem*; e ritorni a se coll'istessa natura, e qualità di regalia, come si trovava presso esso Principe prima di fare la vendita: e questo è comunemente ricevuto, ut refert *Antonin. de Amat. in resolut. 4. n. 3. in fine*, ivi: *Sicuti etiam res ipsa eodem jure, & natura, qua prius rediit ad priorem venditorem*, & *n. 4.* ivi: *censeatur esse ejusdem qualitatis, prout erat ante venditionem, cum fiat reversio rei ad suam originem, & primævum statum*: l'istesso dice al *num. 5. 7. & 8.* ivi: *est ejusdem qualitatis, prout erat ante emptionem feudi.*

Ed avrebbe anche potuto considerare il Sig. Avvocato che quando la roba ritorna *ad Dominum in vim pacti de retrovendendo*, non solamente ritorna con quella qualità di Regalia, com'era presso il Principe concedente *ante factam venditionem*, ma ritorna anzi in forma più stretta, che non ritorna il feudo *ad Dominum ex lege feudi*: poichè *ob felloniam Vasalli feudum revertitur ad Dominum ex lege feudi, non ex novo titulo particulari, ex text. in §. denique quæ sit prima causa beneficii amittendi*, notant *Andreas in §. præterea finalibus verbis, vers. quibus modis feudum amittatur, Franciscus de Amicis in tit. de his qui feudum dare possunt §. natura fol. 117.* e con tutto ciò *Dominus dicitur hæres saltim anomalus, & tenetur ad onera medio tempore contracta per Vasallum rebellem*, ut notant *Afflict. de jure prothomiseos §. 4. num. 25. fol. 169. Reg. Lanarius in cons. 9. num. 1.* Ma ritornando la roba *ad Dominum* in virtù del patto di ricomprare, riservato *in prima concessione facta*; *revertitur res ad Dominum ex lege concessionis, scilicet ex primæva causa, ob illam certam reversionem reservatam in initio concessionis, seu venditionis factæ, & non tenetur ad onera medio tempore contracta per emptorem, nec dicitur venditor hæres anomalus emptoris*. Nè è tenuto, nè resta sottoposto alle leggi, e ragioni, che poteano sperimentarsi contra dell'enfiteuta, o feudatario, come dice il Signore Avvocato; *nam causa reducitur ad non causam, & omnino resolvitur ex veteri jure*; e la roba non ritorna *ex titulo, vel facto noviter quæsito*, ma *ex veteri jure, & ex primæva lege concessionis*, ut notat *Antoninus de Amato in resolut. 4. num. 15.* ivi: *Quintò, & ultimò resoluta venditione ex pacto præambulo de retrovendendo; & sic ex antecedenti necessitate, prout in quæstione proposita, clarum est, quod omnia onera, hypothecæ, vincula, vel gravamina medio tempore contracta resolvuntur, & res libera redit; unde sequitur, quod resoluta dicta venditione dicti feudi, vinculum medio tempore contractum, resolutum est.*

Anzi la reversione *ex lege contractus*, per causa del patto *de retrovendendo*, è assai più stretta, e privilegiata della reversione che si fa *ex lege feudi*; in maniera tale che se il feudatario *cum assensu Domini* vende il feudo *cum pacto de retrovendendo* in altra persona, benche nel compratore passi il dominio utile del feudo, come dice il Signore Avvocato, e si abbia *uti*

verus

verus Dominus; con tutto ciò se d. compratore, nuovo feudatario, commetta un delitto, per lo quale deve essere privato del feudo, così per le clausole apposte nella prima investitura, *fidelitate nostra semper salva*, come per la legge de' feudi; quantunque nella vendita fatta *cum assensu Domini*, il compratore *jam erat effectus Dominus, & ob noxam, vel felloniam contra Dominum feudo privatur, quia Dominus concedendo jus in eo, concedere videtur si Vasallus possessor non committat aliquam culpam, ob quam in Dominum delinquat ex cap. 1. quæ fuit prima causa beneficii amittendi, ubi Andreas*; con tutto ciò il padrone istesso diretto è tenuto a stare alla reversione, spettante al feudatario venditore *ex primæva, & veteri causa reversionis, vigore pacti de retrovendendo ante delictum commissum*: onde siccome il feudatario venditore *ex pacto convento redimendi*, potea ripigliarsi il feudo dal compratore, *restituto pretio*, l'istesso può fare *contra dominum directum*, non ostante che *ob delictum ex primæva investitura facta primo feudatario venditori, & ex lege feudi*, si devolva il feudo *ob felloniam commissam*, ut latè notat *Larathe in theatr. feud. par. 10. dilucidat. 64.*

Sesto, oppone il Signore Avvocato, che la *Costituzione Dignum* non sia in uso, come fatta per li beni in quel tempo usurpati, siccome avvertisce la *Glossa in detta Costituzione*, ivi: *Hæc constitutio inutilis est, punit enim detentores rerum regalium, qui non restituunt usque ad certum tempus, quod jam præteriit*, e che il *Reg. Tappia in detta Constituzione al num. 18.* dica l'istesso. E che l'alienazione de' Demanj, ed altri effetti di Corte sia proibita nella Francia (ove non possono farsi dalla Camera) ed in Milano; ma non nel Regno di Napoli: e che se a Gio: Camillo Mormile, per l'assegnamento fattogli dalla Camera de' suddetti territorj nell'anno 1563. non passò dominio, ma solamente una semplice detenzione, e possesso naturale; è cosa estranea che stasse soggetta a devoluzione, e che ci avesse bisognato l'assenso nell'anno 1564. quando trasferì detta detenzione de' territorj al Monistero; tanto più essendo territorj inculti, non fruttiferi, e soggetti alla servitù di potersi arare da' cittadini della Città di Napoli; onde i frutti naturali, ed industriali non spettavano alla Regia Corte: e che potevasi alienare la roba demaniale a Cesare Mormile, al quale ella si dava *ob merita* di avere salvato il Regno dalla invasione de' Turchi, *ob quam causam* si può dare dal Principe il Demanio anche *in allodium*.

Ma tutte queste sono riflessioni leggiere, nè degne di proporsi avanti Senatori gravissimi, come sono i Signori Votanti, e di tenere occupato l'Avvocato Fiscale. Giacchè nella *Costituzione Dignum* l'Imperador Federigo stabilì, che essendo nel Regno i Demanj del Principe *jura regalia*, quali non si potevano alienare *sine assensu Principis ex constitutione Scire volumus*, ordinata dal Re Ruggiero; detto assenso dovesse essere conceduto *speciale, & ex certa scientia*. E quanto a' possessori del Regal Demanio, che tenevano gli assensi da' Principi Normanni antecessori, cioè Ruggiero I., e Guglielmo Primo, e Secondo, non spediti *ex certa scientia*, nè confermati con d. qualità da esso Federigo; ordinò che dovessero denun-

denunciarlo,e restituire la roba detenuta,dando loro tempo *usq;ad festum Nativitatis proximum.*Certamente sarebbe stato ingiusto,che stabilendosi da d.*Costit.* una nuova forma d'assenso,cioè *ex certa scientia*,prima non ordinata nella *Costit.Scire volumus*,avessero avuto ad essere puniti i possessori,non ostante che tenessero gli assensi spediti prima di detta legge, benchè non con quelle circostanze: *lex enim nova non trahitur ad præterita*, ut expressit *Summus Pontifex in c.final.de Constitutionib. ibique omnes Canonistæ*; perciò la *Glossa nel comento su d. Costituzione*, scritto dopo già scorse le feste di Natale, disse, a rispetto della pena del quadruplo minacciata a quei detentori, che non avessero già ubbidito per tutte le feste di Natale, essere inutile; perche già fra il tempo prefisso nella *Costituzione*, i disubbidienti sariano stati puniti colla pena del quadruplo ordinata: ma ivi la *Glossa*, facendo il *comento* su l'altre cose ordinate in *d. Costituzione*, in conformità di *d. Costituzione* avendo per certo che i Demanj siano *jura regalia*; in quanto alla pena poi rispetto alli possessori di quel tempo disse: *hæc constitutio inutilis est*, *punit enim detentores rerum regalium*, *qui non restituunt usque ad certum tempus*, *quod jam præteriit*; ed il *Reggente Tappia* su detta *Costituzione* al *num.* 18. non solo non scrisse, che detta *Costituzione* fusse disusata, come dice il Signore Avvocato; anzi scrisse tutto il contrario, anche a rispetto di quei possessori, che tenevano privilegio degl'Imperadori,che dominarono il Regno prima de' Principi Normanni: imperocchè l'Imperador Federigo in detta *Costituzione Dignum* avendo annullato i privilegj suddetti dell'alienazione de' Demanj, conceduti dagl'Imperadori prima del regnare di Ruggiero Primo Normanno, scrisse ivi al *num.* 18. *quod regulariter Reges non decet,ex regul.text. in cap.decet,de regul. juris*: ma egli difende Federigo,per avere annullato detti privilegj;adducendo il motivo,ivi: *sed forte id fecit*, *quia Regnum fuerat intestinis turbationibus oppressum.* Pure tutto ciò niente ha che fare col Monistero,che nõ si pretende punire per gli territorj demaniali,detenuti forse nel tempo del Re Federigo;o perche non avesse rivelato nelle prossime feste di Natale di quel tempo,che si fece la *Costituz.Dignum*: nè tiene egli privilegj di concessione de' territorj del Demanio dagl'Imperadori, che dominarono il Regno prima di Ruggiero I., e de'due Guglielmi; onde dovesse esser compatito per l'annullazione di tali privilegj che tenesse,e che il *R.Tappia* stimò non essere degni di compatimento; ma si tratta de' territorj del Regal Demanio, detenuti dal Monistero dall'anno 1564.in poi,*in contẽptum domini*,senza privilegio veruno,e senza assenso alcuno nè del Re,nè del Vecerè:e la pena del quadruplo del prezzo, e de' frutti, se non voglia pagarla in virtù della *Costit. Dignum*, deve pure ben pagarla in virtù di tanti altri *Capit.*, e *Costituz.* fatte anche dopo la *Costituz.Dignum* da'Re successori di Federigo II.Imperatore;come sono il *cap.Prædecessorum nostrorum*, fatto dal Re Carlo I. d'Angiò senza prefinizione di tempo veruno, siccome l'avvertisce *Gio: Antonio de Nigris* nel *comento su detto cap.Prædecessorum nostrorum*, ivi: *Prædecessorum in principio hujus capituli, ibi: Regum Siciliæ sanctiones. Quæro, de quibus loquitur iste textus? dic, quod loquitur de Constit. Dignum*,

G

-*gnum,à qua pro majori parte est sumptum istud capitulum.* L'istesso si ordina ne'*cap. Item prædictis*, *cap. Excommissi*, ed altri sopra riferiti, oltre agli addotti dall'*Addente ad Afflitto in rubrica Constitutionis Scire volumus lit. A.* e dal suddetto *de Nigris nel cap. Prædecessorum nostrorum num. 12.*: nè la *Gloss.* si ha sognato di dire che le pene incorse per detenersi la roba del Regal Demanio *sine assensu Regis* dopo la *Costituzione Dignum*, non si possano esiggere dagli occupatori nuovi dopo detta *Costituzione*: *Lex enim sub nomine dignitatis proposita perpetua est, & semper loquitur in perpetuum, l. jus autem civile, ff. de justit. & jure, l. leges, Cod. de legib. Bartol. ad l. omnes Populi, in 1. quæst. principali, versic. Quarto quæro ff. de justitia, & jure, Fajard. allegat. fiscal. 1. num. 18. parte prima.* Nè mai questo si è posto in dubbio da *Autore* alcuno del Regno, incominciando da *Andrea d'Isernia*, che fece il *comento* alla *Costituzione Dignum*, seguitata da *Afflitto in detta Costituzione num. 12. & in Constitutione Inter multas, de officio Magist. Procurat. Cæsaris num. 5. & 6.* essendo la *Costituzione Dignum* la prima, e principale, che nel Regno ha dato norma più speciale intorno alla Regalia del Regio Demanio; benche già prima proibito di alienarsi nella *Costituz. Scire volumus*, come *jus regale*; siccome dopo tutti gli antichi feudisti, ed altri autori del Regno, e dopo il *Reg. Tappia*, che fece il *comento su detta Costituzione Dignum*, anche scrisse *Orazio Montano de regalibus in §. Argentariæ num. 10.*

Sicchè malamente il Signore Avvocato nella sua *scrittura* dice, che non convenga a Cesare Mormile il pagamento della pena stabilita nella *Costituzione Dignum*; poichè conviene al Monistero suo cliente, che a' 27. Gennaro 1564. s'intruse nel possesso de' territorj suddetti, per l'alienazione fattali da Gio: Camillo Mormile con un contratto, nel quale asserì che detti territorj erano del Regal Demanio, che si erano assegnati ad esso Gio: Camillo, *sub conditione, quatenus placeat S.C.M. & ipsa Catholica Majestas contenta remaneat, non aliter, nec alio modo*; e si asserì, che tale assenso non si era ottenuto da Sua Maestà. Con tutto ciò il Monistero s'intruse nella possessione di detti territorj per disponerne liberamente, *prout sibi placebit, & tamquam de re propria*, senza riserva alcuna di assenso di Sua Maestà: nè si disse, che li frutti di tal territorio non spettavano a Sua Maestà, ma a'cittadini di Napoli, siccome vanamente il Signore Avvocato asserisce nella sua *scrittura*; ma nell'istrumento si disse, che la Regia Camera l'assegnò ad esso Gio: Camillo *in burgensaticum*, senza obbligarlo a tal peso de' Cittadini di Napoli; nè si fece motto che la Regia Corte avesse avuto tal peso, siccome non mai l'ebbe: e si trasferì il possesso nel Monistero, in modo che potesse disponere di detti territorj, *prout sibi placebit tamquam de re propria*; siccome si ha sempre il Monistero usurpato li frutti de' suddetti territorj dal detto anno 1564. senza tal vano, e chimerico peso. E l'essere il suo cliente Monistero, non l'esclude dalla pena della restituzione de' frutti perceputi, e del quadruplo; giacchè il fatto degli Amministratori del Monistero sin dall'anno 1564. intrudendosi senza regio assenso nel possesso di detti territorj, non solo fu ratifi-

tificato da' RR.PP. del Monistero in quel tempo, ma successivamente per lo spazio di tanti anni l'hanno sempre ratificato; e presentemente lo ratificano pubblicamente colla percezione de'frutti; e pretendendo *in contemptum Domini*, che i territorj del Gaudo non siano del Regal Demanio, e che Sua Maestà v'abbia solo l'uso della caccia; e che essi Reverendi Padri, continuando l'intrusione suddetta, possono tenergli *in burgensaticum*, *& in francum*, *& liberum allodium*. Adunque chiaramente sono incorsi nella pena suddetta del quadruplo, ancorche *convocato consilio* detta intrusione non fusse principiata, ed approvata; ut ex omnium sententia refert *Camill.Larath.in theat.feudali par.10.dilucidat.59.à.num.5. & seqq. & num.10.tom.2.*

Nè solo in Francia, e in Milano, come asserisce il Signore Avvocato nella sua *scrittura*, anzi in veruna parte di Europa, nè *de jure communi Romanorum*, l'alienazione del Regal Demanio sta proibita in quella forma rigorosa, come è proibita nel Regno: imperocchè *legibus Romanorum jura regalia, post quam sunt aliis concessa*, molti Autori hanno scritto che *non sunt amplius regalia, nullaque re differunt ab aliis rebus privatis*; ma ciò non ha luogo nel Regno per la *Costituzione Scire volumus*: perchè *attento jure Constitutionis, regalia etiam postquam sunt aliis concessa retinent naturam regalium, & faciunt speciem distinctam ab aliis bonis privatis*, siccome s'avvertisce dal *Signor Francesco di Andrea in d.sua allegatione in conclus. 9. num. 135. vers. igitur*, & latissimè refert *Amicangel.de regalib.in prælud.cap.5.à n.62.* In Francia il Regio Demanio non ha altra specialità, se non che le *Costituzioni* di quel Regno proibiscono la sua alienazione, e prescrizione, ut refert *Anton.Faber Cod.lib.7.tit. 12.defin.1.n.13.* ivi: *Exemplo nimirum juris Gallici, quo prohibita est non tantum alienatio, sed etiam præscriptio qualibet demanii coronarii, edictis in eam rem conscriptis*; e perciò scrisse *Ant.Fabro*, l'istesso doversi osservare in Savoja, ivi: *ut idem sit hac parte Ducalis Demanii favor, qui Regii apud Gallos*: nè più di questo vi è nello Stato di Milano, e nelle altre regioni di Europa. Ma nel Regno, *ex vetusta consuetudine*, la roba del Regal Demanio è propria della Corona del Principe, connumerata *inter jura regalia, & revocatur ad Coronam sicut omnia jura regalia*, ut notat *Horat.Montan.de regal.in d.§.Argentariæ n.10.* ed è anche espressamente proibita la sua alienazione, per la *Costituzione* del Re Ruggiero *Scire volumus*, ut notat *Afflict. in rubrica d. Constitutionis*; siccome viene anche proibita la sua prescrizione *in Constitutione Cum universis*, ivi: *præscriptionem etenim aliquam eis prodesse non volumus, quantolibet tempore tenuerint*: ed ivi la *Glossa* avvertisce, *& est expressum, quod demanium Regis nullo tempore præscribi potest*. Nel Regno le regalie, ed i feudi si possono alienare, purchè vi sia l'espresso assenso del Principe, *ex Constitutione Scire volumus* del Re Ruggiero, *& ex Constitutione Constitutionem divæ memoriæ* dell'Imperador Federigo II. Ma nella alienazione del Regal Demanio non solo si ricerca l'espresso assenso, ma si è di più fatta dall'Imperador Federigo l'altra *Costituz. Dignum*, ordinante, che non basti l'assenso espresso, ma che sia necessario essersi conceduto *ex certa*

scientia. L'istesso Imperador Federigo Secondo fece il suo testamento a' 17. Dicembre 1250., rapportato da *Francesco Capecelatro nella 2. parte della sua historia manoscritta di Napoli*, nel qual testamento instituì erede nel Reame di Napoli Corrado suo figliuolo, eletto Re de' Romani; e mancando Corrado *sine liberis*, chiamò alla successione del Regno Errico altro suo figliuolo; e mancando anche Errico senza figliuoli, chiamò alla successione del Regno Manfredi suo natural figliuolo; e nell'assenza di Corrado, elesse Manfredi per di lui Balio in Italia, con proibizione però di potersi alienare la roba del Demanio, ivi: *Statuimus prædictum Manfredum Balium dicti Conradi in Italia, & specialiter in Regno Siciliæ, dantes ei plenariam potestatem omnia faciendi, quæ Persona nostra facere posset, si viveremus; videlicet in concedendis terris, castris, & villis, parentelis, & dignitatibus, beneficiis, & omnibus aliis, juxtà dispositionem suam, præter antiqua Demania Regni Siciliæ*: e nel testamento istesso in un'altro capitolo ordinò: *Item statuimus, quod præfatus Manfredus filius noster omnibus benemeritis de familia nostra provideat vice nostra in Terris, Castris, & villis, salvo Demanio Regni nostri Siciliæ, &c.* Nel Regno vi sono i *Capitoli* espressi di *Papa Onorio*, approvati dal Re Carlo Secondo d'Angiò, che proibiscono l'alienazione del Demanio; e vi sono più *Costituzioni*, e più *Capitoli*, che pure la proibiscono, e donano la forma, come si possa affittare, e dare in censo; e dette *Costituzioni*, e *Capitoli* non son fatti per le altre Regalie, e feudi nel Regno. Per l'usurpazione della roba del Regal Demanio, e per la semplice detenzione di essa vi è la pena del quadruplo del prezzo della roba, e de' frutti percepiti, siccome in tanti *Capitoli*, e *Costituzioni del Regno* viene ordinato; il che non si legge ordinato nelle alienazioni, ed usurpazioni dell'altre regalie, e de' feudi.

E se il Signore Avvocato avesse capito i motivi del Fisco, come in tanti luoghi della sua *scrittura* si dichiara di non averli potuto capire, non avrebbe asserito nella sua *scrittura* che l'Avvocato Fiscale sia incostante, è contrario nella difesa delle ragioni fiscali in questa causa; per aver detto, che in Gio: Camillo non passò dominio de' territorj demaniali, assegnatili dalla Reg. Camera *sibi, & hæredibus cum pacto redimendi quandocumque*; ma che solo passò il possesso naturale, finattanto che non fusse sopravvenuto l'assenso del Principe; e che perciò detto possesso potè trasferirsi dal Mormile al Monistero, senza assenso, e non soggetto alla devoluzione, nè alla pena del quadruplo *ob contemptum Domini*, e per difetto di assenso, che non era necessario nella traslazione della semplice tenuta. Perocchè il Mormile, tenendo detti territorj demaniali *nomine Reg. Curiæ*, finattanto che fosse sopravvenuto l'assenso del Principe, riservato nell'istrumento fatto dalla Regia Camera nel 1563. quando poi nell'anno 1564. non essendo sopravvenuto l'assenso, alienò al Monistero, il Mormile non disse che gli trasferiva detta semplice detenzione naturale, che era presso la sua persona *nomine Regiæ Curiæ*; ma *in contemptum Domini*, asserendo essere vero padrone di detti territorj, vendè al Monistero, e perciò *ad manus*

mortuas e pretese trasferire il pieno dominio di detta roba *in francum, & liberum allodium pro se, & hæredibus quibuscumque*, franco di patto *de retrovendendo*, come si legge in detto istrumento fatto col Monistero, nel quale asserisce ivi: *ipsum Don. Camillum habere, tenere, & possidere per se, vel alium, seu alios ejus nomine, justè, & rationabiliter, pacificè, & quietè, pleno jure, justo titulo, & bona fide tamquam verum dominum, & patronum in burgensaticum quoddam territorium modiorum 400. fol.65.àt. lit. A. proc. contra Monaster.*; e fatta l'asserzione predetta vendè al Monistero il dominio di detti territorj, non la semplice tenuta, ivi: *ita quod dicta territoria, ut supra vendita, & consistentia, & vendita in juribus, actionibus, & pertinentiis supradictis, & aliis quibuscumque, transeant, ac sint, & esse debeant in dominio, possessione, & potestate dicti Monasterii, & ejus successorum ad habendum ex nunc in antea in perpetuum, & in burgensaticum dicta territoria, ut supra, vendita, & consistentia in omnibus prædictis; nec non tenendum, & possidendum, dominandum, uti fruendum, vendendum, alienandum, legandum, donandum, permutandum, in solutum dandum, & aliàs de dictis territoriis venditis, ut supra faciendum, & disponendum quidquid de cætero eidem Monasterio, & ejus successoribus videbitur, & placebit tamquam de re eorum propria, fol.70. lit. A. & B. dict. process. pro Regio Fisco contra Monasterium*. Sicchè il Mormile, negando la qualità di tenerli come semplice detentore, e che il dominio di detti territorj era *penes Dominum* (dichiarandosi padrone di essi) con detta qualità di padrone gli vendè al Monistero, con patto espresso che nel Monistero s'intendesse passato il dominio di essi, e che potesse disponerne, *prout sibi placebit tanquam de re propria*; onde entrò il disprezzo del Principe, ut scribit *Reg. de Ponte in cons. 17. n. 61. lib. 2.* ivi: *unde tota vis fit respectu voluntatis alienantis, & contemptus*: qual disprezzo allora ha luogo, quando il possessore non avendo il dominio vuol ponere in commercio la regalia, o il feudo, che tiene senza dominio, alienandolo come padrone: nel qual caso *ex defectu potestatis* il suddetto venditore non trasferisce dominio alcuno nel nuovo compratore, non potendo trasferire quel che non gli è stato conceduto dal Principe: ma non per questo *ob contemptum Domini* non incorre nelle pene *amissionis rei, & pretii*, ut ritè notat *Reg. de Ponte in cons. 5. à num. 19. lib. 1.* ove dopo *Bartolo in l. non solum ff. de alienat. judicii mutandi causa.*, asserisce: *Non solum ad dominii translationem illud edictum pertinere, verùm ad possessionem quoque; nam sufficit secundum Bartol. quod series contractus in se de sui natura contineat translationem dominii, ita quod ex parte contrahentium non desit animus; & in venditione rei alienæ ponit Bartoli exemplum; & hæc jura feudalia semper consideraverunt circa nullitatem contractus, & amissionem feudi; videlicet quod contrahentes faciant quod possint, ut eleganter explicat Andreas in proprio casu in cap. 1. 2. col. vers. unde si consensit de lege Conradi. Hinc ponderatur ultra contractum traditio, ut declarat idem Andreas in d. cap. Imperialem §. callidis de prohibita feudor. alienat. per Fridericum, quam traditionem non requirunt in Notario conficiente contractum, ut incidat in pœnam; quia ex contractus perfectione ipse fecit pos-*

se

se suum, ut ibi declarat Camerarius. E nel *num.*27.& 28.ivi: *quia quando lex voluit probibere alienationem quoquo modo, tunc etiam sub verbo alienationis venit translatio possesstionis; & quando verba denotant factum, tunc sufficit de facto controvenire, etiam quoad exactionem pœnæ, glossa est in l. ubi pactum, quam Bald. ibi notat, Cod. de transact.*

Perciò nelle leggi feudali sta disposto, che alienandosi jl feudo dal feudatario in altra persona *sine assensu Domini*, il contratto sia nullo, nè si trasferisca dominio nella persona, in cui si aliena; ma perche *adest contemptus Domini*, facendosi tal'atto *sine assensu Domini*, il feudo *ipso jure* si perde, *& ipso jure statim facta alienatione nulla, & invalida, feudum aperitur Domino*; anche se il feudatario alienante, dopo fatta l'alienazione avesse rivocato il contratto, ed avesse ricuperato il feudo dalla persona, in cui l'avea alienato, *nam jam contemptus in dominum erat commissus per alienationem, licet nulliter factam, & traditionem feudi*, ex *text.in cap.*1.*ubi Andreas, & omnes Feudistæ tit. quid juris sit, si post alienationem feudi Vasall., & in cap.Imperialem, de probibita feudor. alienat. per Frideric. & in cap.*1.*de probibita feudor. alien. per Lotbar.* benchè Federigo Secondo nella *Costit.Constitutionem divæ memoriæ* in Regno avesse stabilito a favore del feudatario istesso di potere rivocare il contratto dell'alienazione, e cõ tal rivocazione evitare la perdita del feudo: poichè per legge de'feudi in questo solo caso si considerò, *quod non adfuerit contemptus domini*, se si sia fatto il contratto coll'espressa riserva, *salvo assensu impetrando à domino, nec aliter, nec alio modo*; quæ clausula *excludit contemptum domini, cum ex tali contractu non intenditur transferri jus aliquod, nisi dominus assentierit*, ut post alios *Feudistas* notat etiam *Reg. de Ponte in cons.* 17. *nu.*17.*nu.*19. *& nu.*22.*lib.*1. Per l'istessa ragione se si concede il feudo da un possessore, che non ha il dominio di esso, nè potestà di concederlo; in tal caso, benche l'atto sia nullo, con tutto ciò, *cum adsit contemptus domini*, il compratore, o concessionario del feudo suddetto perde il feudo, ed incorre nelle pene stabilite *jure feudorum*, siccome scrisse *Laratba in suo theatr.feudal. par.*10. *dilucidat.*74. *per totam*: onde la Regia Camera nell'assegnamento fatto nell'anno 1563.al Mormile, perche espressamente convenne, *quatenus placeat Suæ Catbolicæ Majestati, non aliter, nec alio modo*; perciò *non adfuit contemptus domini*; e quello assegnamento restò *in suspenso*, ex relatis per *Reg.de Ponte in d.cons.*17.*num.*19. ivi:*nec considerari potest contemptus domini, nec ex contractu intenditur transferri jus aliquod nisi dominus assentierit*; & *num.* 22. ivi: *quod quando apponitur bæc clausula, nibil videtur actum, dicitur traditio conditionaliter facta, ut per assensum postea non præstitum videatur non vendidisse*. Ma quando poi il Mormile nell' anno 1564. asserendo detta roba essere del Regal Demanio, la vendè *uti dominus* al Monistero, col patto espresso che nel Monistero s'intendesse passato il dominio, e che potesse disponerne, *prout sibi placebit tamquam de re propria*, senza riserva alcuna di assenso del Principe; allora con trasferire la possessione de'territorj nel Monistero *adfuit contemptus domini*, operando i contraenti *ex parte eorum in contemptum domini*, tutto quello che poterono; onde in-

corse.

corſero nella pena ſtabilita nelle *Coſtituz.*, *e Capit.del Regno*, che proibiſcono l'alienazione della roba del Demanio, *ſine domini aſſenſu ſpeciali.* Anzi nel Demanio ſi procede più rigoroſamente, che ne' feudi, e nell'altre regalie; baſtando contra il poſſeſſore (per incorrere nelle pene *amiſſionis rei*, *& quadrupli*) *quod res ſcienter teneatur per ipſum ſine expreſſo privilegio Regis*, ut inquit *Afflict. in conſtit. Dignum nu.* 12. ivi: *quod ille*, *qui tenet rem de demanio Regis ſine privilegio Regis* ex certa ſcientia, *non ſolum tenetur ad reſtitutionem rei demanialis*, *ſed etiam ad omnes fructus*, *& emolumenta percepta*, *& ad quadruplum valoris dictæ rei demanialis*, *& fructuum.* E che il Moniſtero tenga detta roba colla ſcienza, aſſeritali dall'iſteſſo Mormile nel contratto della vendita, di eſſere i territorj del Regal Demanio, ſenza avere eſibito *eſpreſſo aſſenſo Regale*, non può dubbitarſi.

E i frutti o naturali, o induſtriali della roba del Demanio del Gaudo ſpettano alla Regia Corte: e ſe per qualche anno prima della reintegrazione fatta nell'anno 1522. dal Preſidente Muſcettola, ſi permiſe dalla Regia Corte a' Cittadini Napoletani di coltivare detti territorj, nel tempo de' Re Aragoneſi, per la penuria del grano che vi era in Napoli; per detta coltura i Cittadini pagarono il cenſo alla Regia Corte, ſiccome ſopra ſi è ſcritto, nel modo iſteſſo che ogni Padrone di territorio, ſe permette in qualche anno che altri a proprie ſpeſe lo coltivino, n' eſigge la ricognizione dovuta. Nè quando nell'anno 1501. porzione del Demanio del Gaudo ſi concedè *in feudum* a D. Giorgio d'Amboes Cardinal di Ruha, ſi preteſe forſe che i frutti non ſpettaſſero alla Regia Corte, e perciò non ſi doveſſero al Cardinale: nè quando ſi ſono fatte altre alienazioni *cum ſpeciali aſſenſu domini*, o cenſuazioni, o quando ſi aſſegnarono al Mormile, o quando ſi preteſero cenſuare nell'anno 1509. ſi è mai preteſo, o oppoſto che i frutti di tal Demanio non fuſſero della Regia Corte. Nè a Ceſare Mormile ſi fece conceſſione di tali territorj da Sua Maeſtà, *tamquam ſtrenuo militi in remunerationem ſervitiorum*, ma fu una pura grazia, e mercede (oltre che ſe fuſſe ſtato, nemmen ſi poteva alienare la roba del Regal Demanio, come ſopra ſi è detto) e ſi ordinò per pura mercede pagarſeli duc. 12.m. in eſcambio de' ſuoi feudi, giuſtamente venduti per la ribellione da lui commeſſa nel tempo dell' Imperador Carlo V. Or la ſua linea eſſendo eſtinta, o non eſſendoci eredi, anche per queſto capo detta mercede s'intende eſtinta in beneficio della Regia Corte, ex pleniſſimè notatis per *Laratha in ſuo theatr. feudal. p.*10.*dilucid.*76.*n.*5.

Finalmente il Signore Avvocato dice nella ſua *ſcrittura*: *Non poſſiamo far di meno, benche ſenza neceſſità alcuna, e fuori del biſogno, di non confutare queſto tacito patto di ricomprare, che oggi la prima volta ſi pone in campo nel Regno.* Si adduce il fondamento di detto tacito intrinſeco patto di ricomprare dall'autorità di *Baldo in cap.* 1. *§. porro, qualiter feud. alienar. poſſ.* ſegultato da *Pietro di Gregorio de Republic. lib.*3.*cap.*8. *nu.*10. ivi: *Sed adhuc illæ alienationes ſolemniter factæ irrevocabiles non ſunt, quia redhibendi facultas ex eodem fonte prohibitionis alienandi oritur.*

Il

Il Signore Avvocato, per impugnare l'opinione di *Baldo* comunemente ricevuta, oppone in contrario, Primo l'autorità di *Bimio nel conf. 224. num. 42.*, e di *Ramonio nel conf. 37. num. 275.* Adduce per Seconda ragione, che in varj dominj, e provincie del Mondo, come nella Catalogna, Francia, Polonia, Inghilterra, e Venezia vi siano costituzioni speciali, che stabiliscono detto patto di ricomprare a favore del Principe, e però per disposizione legale non compete, e che in Milano il Decreto del Duca Filippo Maria Sforza di potersi ripigliare la roba della Regalia, benche alienata senza l'espresso patto di ricomprare, fu stimato iniquo, e tirannico. Per Terzo dice che contra l'opinione di *Baldo* sia la *leg. 2. Cod. ne Fiscus rem, quam vendidit lib. 10.* ivi: *retractare Fiscum, quod semel vendidit, æquitatis, honestatisque ratio non patitur*. Quarto, che l'Imperador Carlo V., per render perpetuo il patto *de retrovendendo*, convenuto per certo limitato tempo ne' feudi confiscati, ebbe bisogno di fare la *Pram.* espressa, che è la *5. de feudis*; e che per ciò non gli competeva il patto tacito; e che nella *Pram. 31. de feudis* dal Re Filippo II. nell'anno 1593. si fece la grazia alla Città, e Baronaggio di aver per ferme l'alienazioni fatte da' Vicerè, altre *a tutta passata*, altre col patto *de retrovendendo*: e perciò il riservarsi il patto *de retrovendendo* ne' feudi a favore del Principe, fa conoscere che non l'abbia tacito *de jure*: e che avverso il corso del tempo nel patto di ricomprare, il Fisco si è avvaluto della restituzione *in integrum*, come rapporta il *Reg. Reverter. in decis. 573.* che se competesse il patto tacito, non era necessaria tal restituzione *in integrum*. E che nell'Arrendamento delle sete di Bisignano il Regio Fisco non abbia tal patto tacito di ricomprare; e l'istesso nell'Arrendamento della calce, che si possedeva dal fu Duca di Giovenazzo: e che il Fisco si riserva espresso il patto di ricomprare, ove lo voglia; e che solamente competa al Principe l'azione rivocatoria, per cui può, restituendo a' possessori il giusto prezzo, restituire al suo Patrimonio quei beni, la cui alienazione sia pregiudiziale, e dannevole alla propria Corona; perchè avendo Iddio loro conceduto, non già un libero disponimento, e dominio, ma la custodia, e governo del Regno, che intero, e senza veruna diminuzione, conservar giurano a' successori; non si sostiene la distrazione di quei beni, che ridonda in grave detrimento, e pregiudizio della Corona, *ex constit. Honorii Tertii in cap. intellecto 33. de jurejurand.* E che tal *Costituz.* abbia luogo nella Francia, ed in ogni altro dominio, fuorchè nel Regno nostro; nel quale non ci è *Autore*, che abbia scritto tal cosa: e che quando competesse tal facultà tacita di ricomprare, dovrebbono detti beni ricuperati rimanere presso esso Principe, come avvertisce il *Fajardo in alleg. 1. num. 23.* e che se avesse luogo, porterebbe seco quell'inconveniente, ponderato da *Pomponio nella l. 8. ff. de minorib. Nemo ad emptionem rerum fiscalium accedet*. E che tal controversia sia estranea dalla causa presente, nella quale l'Avvocato Fiscale, ed il Monistero sono d'accordo nella facultà di esercitarsi tal patto, o sia convenzionale, o legale.

Egli è verissimo essersi da noi detto, che siccome la roba del Regal Demanio conce-

concedendosi dal Principe *in feudum*, non si dice alienarsi; nè entrare le proibizioni stabilite contro i Principi alienanti il Demanio Regale, *in praejudicium Coronae*, giusta l'avvertimento di *Matteo d'Afflitto in comment. super constit. Puritatem in tit. de praestando juramento Bajulis, & Camerariis num.*11.ivi: *Fateor, quod concessio jurium regalium, & demanialium, facta alteri in feudum, retinendo sibi proprietatem, honorem, & praeeminentiam, & jura devolutionis, & alia, quae sunt de natura feudi, talis concessio, quia non minuit honorem Regni, valet, Abbas Siculus, &c.* ma che quando semplicemente si aliena la roba del Regal Demanio del Principe, se non si appone il patto *de retrovendendo*, s'intenda tacitamente riservato, sempre che espressamente dal Principe non sia rinunciato, ex dottrina magistrali *Baldi in usibus feudor. tit. qualiter feud. alienar. poss. §. porro num.*5. ivi: *Videtur reservatum domino jus redimendi, ex quo non fuit ademptum per l. praecipimus in fin. C.de appellat.* Quale sentenza, ch'ebbe origine sin dal tempo dell'Imperio Romano, comunemente è ricevuta in tutte le provincie di Europa, e specialmente ne' dominj della Monarchia Spagnuola, ut refert *Fajard.in allegat.fiscal.part.*1. *allegat.* 1.*à num.*11. dopo *Mierez, Larrea, Cancer., Ripollà, Fontan.*, ed altri, ivi allegati; e quanto al *Ramonio*, addotto in contrario, nel *cons.*37.*n.*275. egli non scrisse *respectu domini, volentis uti facultate redimendi, sed respectu aliorum inter se litigantium*; nè scrisse *respectu demanialium Principis*, come si dichiara al *num.*172. ivi: *Prima est, dictam regulam procedere solum in bonis demanialibus Regis, de quibus non est Baronia de Pons, ut supra latè fuit ostensum, ita Isernia in cap.*1.*§.nec dominus n.*47. *de probibita feudor. alien. per Fridericum*: siccome nemmeno osta il *Bimio nel sud. cons.*224. *num.* 42. che non scrisse ne' termini del diritto tacito di redimere la roba del Regal Demanio: e questi due *Autori* vengono rapportati dal *Fajardo in detta allegat.* 1. *num.* 149. alle cui autorità ivi si risponde nel *num.* 150. E l'esservi in altri Dominj, leggi, e prammatiche, che ciò stabiliscono che tutte vengono riferite dal *Fajardo in d.alleg.*1. *num.*15. niente conchiude; poichè tali statuti son fatti *ad majorem cautelam*, non che fussero necessarj, acciocchè il Principe potesse esercitare la tacita facultà, insita nelle sue regalie, di redimere; siccome avvertiscono *Cancer. part.*3. *cap.*3. *de privileg. num.* 363. *&* 364. *Fontanell. de pact. nuptial. claus.*4. *glos.*5. *n.*25. *tom.*1. & refert *Fajard. in dicta allegat.* 1.*n.*157. Ed il Decreto del Duca Filippo Maria Sforza fu stimato equo, e giustissimo, anche per le *leggi de jure communi Romanor.*, ut refert *Fajar. in d.alleg.*1.*n.*32.*&* 162.*& seqq.& n.*211. Nè ha che fare la *l.*2.*tit.ne Fiscus rem, quam vendidit C.lib.*10. perchè oltre che in quella legge non si tratta *de juribus regalibus, & de demanio*, ma di altri beni fiscali; siccome si è detto al *IV. Capo* della nostra *scrittura fatta contra li Possessori*; pure il Principe, esercitando il patto tacito di ricomprare, che sempre s'intende riservato nella vendita delle sue regalie, ut refert *Ripolla var. cap.* 11. *tit. de empt. & vendit. num.* 236. usando tal facultà tacita di ricomprare, *restituto pretio*, non si dice impugnare il contratto fatto della

H vendi-

vendita, ut notat *Fajard. in d. allegat. 1. num. 14. vers. neque Princeps*; il quale al *num.* 149. rapporta detta *leg.* 2. ed al *num.* 150. vi risponde: e l'essersi nella *Pram.* 5. dall'Imperador Carlo V. prorogata la facultà del patto *de retrovendendo* oltre al tempo convenuto ne' feudi, ed altri beni confiscati a' Baroni ribelli, a rispetto de' quali il Fisco si dice erede anomalo; e l'avere il Serenissimo Re Filippo Secondo confermato le alienazioni, dagl'Illustri Vecerè fatte de' feudi, ed uficj, in virtù delle proccure, che tenevano (o fussero dette vendite fatte *a tutta passata*, o col patto *de retrovendendo*) non toglie il patto tacito di ricomprare, ut refert *Fajard. in d. alleg. 1. à n. 147. 149. & seqq.*; siccome l'essersi deciso presso il *R. Revert. nella dec.* 573. che il patto *de retrovendendo* a certo determinato tempo s'intendesse per via di restituzione *in integrum* prorogato, e non esser corso il tempo *in præjudicium Fisci*; tutte queste cose non riguardano il patto tacito legale, riservato al Principe per la natura delle sue regalie alienate; ma riguardano il patto espresso ne' casi del patto *de retrovendendo*, convenuto negl'istrumenti, fatti o col Principe, o con persone private, le cui ragioni poi si siano acquistate dal Principe: poichè ov'è il patto espresso *de retrovendendo* convenzionale, finattanto che quello dura, per legittima causa, oltre al termine convenuto, gli si proroga, siccome fu deciso dal S.R.C. nel caso riferito da *Vincenzo d'Anna in d. alleg.* 11. e non vi è necessità nel Principe d'avvalersi del patto tacito, del quale si avvale, quando cessa affatto l'espresso convenzionale.

Ed il vendere, o confermare le vendite della roba della sua regalia *a tutta passata*, senza convenire espressamente il patto *de retrovendendo*, farà che non vi sia il patto *de retrovendendo* convenzionale espresso; ma non però cessa il patto tacito legale, *quod expressè non fuit ademptum, & de jure censetur inesse* nelle regalie del Principe; siccome, rispondendo a tutte dette obbjezioni del Signore Avvocato, rapportate, ed interamente trascritte dalla detta *allegat. 1. di Fajardo*, da noi addotta, il medesimo si dimostra ivi al *n.* 11. 153. & 154. *n.* 138. 149. 150. & *n.* 186. *Rex enim per quemcumque actum, gratiam, vel contractum, non videtur abrogare jus suum, nisi expressè abroget*, ut post *Altogr. tom. 1. cons. 1. n. 44. ad 48.* & refert *Fajard. in d. alleg. 1. n. 206. & 207.* siccome negli Arrendamenti, e Fiscali del Patrimonio Regale, ove non sia riservato il patto espresso *de retrovendendo, & tacitum non sit ademptum*, entra parimente la dottrina di *Baldo*, e compete pure al Principe l'azione rivocatoria; e restituendo a' possessori il giusto prezzo ricevuto, e convertito *in utilitatem Regalis Patrimonii*, rivoca alla sua regal Corona i beni della sua regalia, la cui alienazione sia pregiudiziale, e dannosa alla propria Corona, in sentimento anche di tutti gli *Autori* del Regno, per la ragione addotta dal *Reg. Galeota nel suo resp. fiscale 23. in septima conclus. num. 259.* ivi: *quod etiam contractus factus à Principe cum subdito recepta pecunia, potest revocari per Principem de plenitudine potestatis sine causa, vel de potestate ordinaria cum legitima causa; quando non est simplex contractus, puta venditionis, vel permutationis, qui inter privatos celebrari solet; sed de rebus spectan-*

tibus ad Principem, in quibus semper attenta principali intentione prævalet gratia, & beneficium, author. Baldi in præludiis feudorum num. 9. vers. pro intellectu eorum.

Anzi nel Regno, quando il Principe faccia la rivocazione, sempre si presume esservi la causa necessaria, per la quale abbia fatto *de potestate ordinaria* tal rivocazione, juxta relata per *Reg. Tapiam ad jus Regni lib. 6. tit. de jure Fisci in pragm. 2. de feud. num.* 1. 2. *&* 8. quem sequitur *Fajard. in d. allegat. 1. num.* 28. 29. 142. *& num.* 143. post *Reg. Galeotam, Bimium, & alios*, ibi relatos. E che tutto ciò provenga pure dalla *Costituzione di Onorio III.* nel *cap. intellecto* 33. *de jure jurando*, che il Signore Avvocato dice, essere stata diretta al Re di Ungheria, e che debba aver luogo in ogni altro Dominio, fuor che nel Regno; nel quale non vi è *Autore* che l'abbia scritto; se il Signore Avvocato avesse avuto cognizione di *Matteo di Afflitto nel comento in Constitut. Puritatem in tit. de præstando juramento Bajulis n. 10. & 11., del R. Tapia su la Constitut. Dignum nel n. 6., del Reg. de Ponte in lectur. feud. 8. n. 2.* e di tanti altri *Autori* regnicoli; non avrebbe fatta asserzion simile, che il *cap. intellecto* non abbia luogo nel Regno; quando in niuno altro Dominio vi sono tante leggi, e capitoli, che uniformandosi alla *Costit. di Onorio III.*, proibiscano l'alienazione del Regal Demanio, ut advertit *R. Galeota in respons. fisc. 25. n. 11.* E rivocandosi dal Principe tali alienazioni, talche debbano le robe del Regal Demanio restare presso il Principe, come avvertisce *Fajardo in d. alleg. 1. n.* 23. quel restare la roba presso il Principe istesso non impedisce che non possa egli avvalersene per soccorrere alle necessità che gli occorrono, con migliorare il prezzo nella nuova concessione, siccome il *Fajar.* istesso scrisse in *d. alleg. 1. al n.* 146. ivi: *rehabendi regalia, & ex pretiis publicis necessitatibus subveniendi*, & *nu.* 227. ivi: *ad Coronam reducat alienata, & eis pro subveniendis necessitatibus utatur*. Nè l'Avvocato Fiscale è stato mai di accordo di esercitare il patto di ricomprare col Monistero de' PP. Benedettini; a rispetto del quale essendo nulle le alienazioni fatte, e detenendo essi la roba del Regal Demanio *senza espresso privilegio di Sua Maestà*; non possono entrare i termini di esercizio di patto di ricomprare; *restituto pretio*; ma solamente di ripigliarsi Sua Maestà la roba del Regal Demanio, con farsi anche restituire li frutti perceputi, e pagare il quadruplo del prezzo della roba demaniale, invalidamente detenuta, e de' frutti perceputi.

Nè dice bene il Sig. Avvocato nella sua *scrittura*, che *per compire al debito di vassallaggio, in evitando a Sua Maestà un danno, e pregiudizio grandissimo, che si tenta ora introdurre per mezzo di tal sognato patto tacito, &c.* Consistendo il zelo del suo vassallaggio, che *nemo ad emptionem rerum fiscalium accederet*: qual danno non l'ha ancora patito Sua Maestà in tante provincie della sua Monarchia, nelle quali vi è tal patto perpetuo; nè han patito tal gravissimo danno la Francia, l'Inghilterra, Venezia, e tante altre Regioni di Europa, ove pure è tal patto perpetuo, riferite dal *Fajardo in d. allegatione prima al num.* 15. e trascritte dal Signore Avvo-

cato. Nè perche in Regno i fiscali, ed Arrendamenti, propria dote del regal patrimonio, si siano venduti dalla Regia Corte coll'espresso patto *de retrovendendo*, perciò non si sono venduti; o forse *nemo ad venditionem accessit*, per non stare soggetto a tal patto: e se la Regia Corte volesse vendere altri fiscali, ed arrendamenti del suo Regal patrimonio, non perciò non si venderebbero con gran concorso di compratori, perche vi sia il patto solito *de retrovendendo*: e pure, se si volesse vendere immune dal patto tacito, basterebbe convenirlo nel contratto, avendo quello il suo luogo, secondo la dottrina di *Baldo* di sopra riferita, *dummodo non sit ademptum*. Ma se non sono ancora scorsi due anni, che questa fedelissima Città, volendo usare la facultà di ricomprare l'imposizione posta su la neve, e venduta a diversi consegnatarj, per rivenderla ad altri nuovi consegnatarj a maggior prezzo, e convertirsi in sua utilità quel prezzo maggiore; essendosi dal Signore Avvocato istesso opposto che non vi era, nè costava esservi stata riserva del patto di ricomprare nella vendita di detta imposizione fatta dalla Città a' consegnatarj, e che non poteva la Città ricomprare; e nondimeno dagli Avvocati della Città, e de'nuovi compratori, allegandosi il patto tacito, si addusse: *Che il jus di ricomprare detta imposizione, o altra gabella era regalia suprema del Principe, e che apparteneva alla Città suddetta con licenza, e col permesso del Principe; di tal maniera, che tutta la validità si riceveva dalla autorità del Principe; e rimasero perciò nella loro naturalezza, e nell'essere di regalia, ancorche non esercitate dal Principe, e siano imposte, ed ordinate per beneficio della Città; e queste se si alienano, tengono insito, ed indispensabile il jus redimendi in beneficio del Principe, e della Città medesima, come dice Baldo seguitato comunemente da' Dottori nel §. porro num. 5. tit. qualiter feudum alienari possit*: e per tal dottrina fu ammesso *il tacito patto di ricomprare in beneficio della Città per rivendere con maggior suo utile*; e così fu deciso nel Sacro Regio Consiglio a favore dell'Illustre Duca di Salsa *ex juribus* della Città contra D. Nicolò Gesualdo. Or'avendo il Signore Avvocato istesso del Monistero de' Padri Benedettini perduto la causa, che difendeva per D. Nicolò Gesualdo; non pare che *sia compire al debito del vassallaggio* il voler sostenere, e scrivere fuori della sua incumbenza, che non competa a Sua Maestà il patto tacito di ricomprare le sue regalie, quando si è conceduto alla Città, ed a' cessionarj della Città *ex juribus* di Sua Maestà.

E nemmen pare che sia compire al debito del vassallaggio l'avere addotto nella sua *scrittura*, senza fondamento veruno, e contra tutti i principj legali, che presso Sua Maestà non vi siano regalie, nè demanj, ma tutta sia roba burgensatica. distruggendo in tal maniera la *Costituzione Scire volumus*, che dispone espressamente intorno le regalie, che sono in natura di regalie presso la Corona del Principe; la *Costitut. Dignum*; la *Costituzione Inter multas*, nella quale l'Imperador Federigo, con titoli distinti, enumera le regalie, e' demanj ritenuti *penes Coronam*, ivi: *Demania nostra, & morticia, excadentias, granaterias, &c.* e tante altre *Costitut.*,

tuz., e *Capp.del Regno*, che danno speciali, e distinte providenze a rispetto de' Demanj. Poco ancora ti è complire al debito di vassallaggio l'affermare, che i Serenissimi Re Aragonesi usurparono a persone private il Demanio del Gaudo, antichissimo della Regal Corona, circa il quale vi sono innumerabili privilegj regali negli Archivj, di tempo assai prima de' Re Aragonesi. Nè guari diversamente complisce al suo debito chi dice e scrive che, concedendosi da S.M. una regalia *tibi, & haeredibus*, anche coll'espresso patto di ripigliarsela, s'intenda con tutto ciò fatta burgensatica, sicchè mai più non possa ritornare alla Reg.Corte, e conseguentemente possa alienarsi, e ponersi in commercio senza regio assenso. Che i fiscali, ed arrendamenti, che sono dote del regal Patrimonio, introdotti nel Regno a favore del Principe, ed inseparabili dalla sua regal Corona, per la conservazione di essa, e che tutti sono descritti nel libro del regal Patrimonio, benche da Sua Maestà si alienino coll'espressa riserva di ricomprarseli, *quandocumque, nulla data temporis praescriptione*; che passino pure nel pieno dominio diretto de' possessori, ed osti a Sua Maestà la prescrizione contra il patto, e non se gli possa ripigliare. Che contra gli usurpatori della roba del regal Demanio non vi sia pena veruna. Che la *Costituzione Dignum*, che specialmente riserva a Sua Maestà il diritto del suo regal Demanio, sia abrogata, ed inutile. Che Sua Maestà nella ricuperazione de' beni della sua regalia si debba considerare come una persona privata, e debba fare lite ordinaria, ed abbia bisogno di termine, e sentenza, come ogni altro privato. Che contra i detentori delle regalie di Sua Maestà debba il Fisco provare, che non vi sia stato valido privilegio, altrimente *Fisco non probante, possessor absolvitur*. Che il Demanio del Gaudo sia un picciolo, e miserabile territorio; e che Sua Maestà non ci abbia altro, che il puro uso della caccia. Che gli Avvocati Fiscali di Sua Maestà non debbano prendere la penna per far rivocare le alienazioni nulle, ed invalide, fatte della roba del regal Patrimonio dalla Regia Camera; negandosi a Sua Maestà quel ch'è comune ad ogni persona privata di fare annullare quel che invalidamente avessero alienato i loro Proccuratori, o altri Amministratori. Che nel Regno non vi sia necessario l'assenso espresso, nè che i privilegj siano esecutoriati, e registrati ne' pubblici Archivj, e nella Regal Cancellaria; bastando la presunzione per lo corso del tempo. Che alienandosi i feudi, e regalie di Sua Maestà, come roba libera, e senza riserva di assenso del Principe, si debba pure l'assenso presumere per lo corso del tempo; e restino la regalia, e i beni feudali in libero allodio a' possessori, come ogni altra roba privata. Che la fede estratta dal repertorio privato dell'Archivario basti a provare contra Sua Maestà esservi stato il suo regio assenso, benche non ve ne sia vestigio, o pruova veruna ne' pubblici Registri della Regal Cancellaria. Che il *cap.intellecto, de jure jur.*, promulgato dal Pontefice *Onorio III.* per conservare al Principe le regalie, e' Regali Demanj, e beni della Corona, per sicurezza, e mantenimento del Principato, debba avere luogo in tutt'i Dominj, fuorche nel Regno di Napoli; nel

quale

quale nondimeno vi sono di più i *Capitoli* di *Papa Onorio IV.* uniformi al *cap.intellecto*, per non alienarsi il regal Demanio, e le regalie, in pregiudizio della real Corona: e tanto del *capitolo intellecto*, quanto de' *capitoli di Papa Onorio*, e della *Costituz.Dignum*, unitamente doversi osservare nel Regno, scrisse *Andrea d'Isernia nel cap.Imperialem de probib. feudor. alienat. per Fridericum in v. nec Dominus feudi num. 44. & 45. fol. 692.* Che Sua Maestà sia tenuta ad osservare le alienazioni fatte da' suoi Serenissimi Antecessori, ancorche nulle, ed invalide. Che la Regia Camera possa validamente alienare i beni del regal Patrimonio, e del regal Demanio senza subbastazioni. Che Sua Maestà sia obbligata di restituire il prezzo della roba della sua regalia, e del suo Demanio, che si ripiglia, quantunque alienata senza sua facultà, e senza le solennità necessarie; ancorche detto prezzo non si sia ricevuto, *nec conversum in utilitatem Regiæ Curiæ*. E tante altre asserzioni, che nella scrittura del Sig. Avvocato si leggono, le quali se non fussero erronee, e fuor di proposito, come sono, distruggerebbero affatto le regalie, ed il Regal Patrimonio di Sua Maestà. Ben'al contrario degno della memoria di chi vuol compire al debito del vassallaggio si è quel che scrisse *Matteo d'Afflitto nel comento sulla rubrica della Costituzione Scire volumus tit. de juribus regalium rerum lit. A.* ivi: *Hinc est, quod dicit Bald. in præludiis feudor. in 13. colum. quod Regnum est ad similitudinem corporis humani, ex quo si abscindatur auricula, non esset corpus perfectum, sed monstruosum; & ideo non est officium boni servitoris petere à Rege sibi donari jus demaniale Regis; quia dixit Aristoteles, ut refert Bald. in eodem loco, stantibus terminis discretis, nullum inferius participat id quod superius est*; e quel che avvertisce *Mario Cutello* autor Siciliano (essendo le *Costituzioni del Regno* comuni col Regno di Sicilia ultra pharum) *ad leges Siculas, ad leges Martini cap. 5. tit. de ordinatione, & provisione Castrorum nota 2. fol: 312. n. 7.* ove scrivendo delle alienazioni, benche validamente fatte, della roba del Regal Demanio, disse, *illæ alienationes solemniter factæ irrevocabiles non sunt, quia redhibendi facultas ex eodem fonte prohibitionis alienandi oritur, quod & bonus Ærarii Quæstor ita servabit, ut non omnia statim, sed ut unum post unum omnes hos emptores, vel concessionarios ita excutiat, ut neminem omittat; hoc enim conscientiæ ejus convenit, qui videt omnia jam distrahi, quæ in Reipublicæ, ac Regis usum fuerant comparata.*

Di pari natura è l'asserzione del Sig. Avvocato allor ch'el dice, *che gli reca maraviglia, come noi ci fussimo appartati da quei sentimenti; favellando con lingua affatto contraria alle massime, di cui si han fatto scudo tutti i nostri predecessori, allor che hanno impugnato la penna a favore della facultà del Re, e della Camera nelle alienazioni delle Città, Terre, Casali, ed altri beni demaniali del Regno.* Nel che sarebbe certamente cessata la maraviglia del Sig. Avvocato, se fusse instrutto delle Costituzioni, e delle leggi del Regno, o degli ordini Regali in ogni tempo mandati nel Regno, che gli Avvocati Fiscali del regal Patrimonio debbano invigilare a far rivocare,

e di-

e dichiarare nulle tutte le alienazioni invalide fatte da' Vecerè, o dalla Regia Camera, che non possono fare tali alienazioni senza espresso mandato di S.M. ut refert *R.Galeot.in resp.fisc.25.n.11.12.e 13.* ed anche a far rivocare, ed annullare tutti gli assensi, privilegj, o concessioni regali, fatte senza le solennità necessarie, o estorte dal Principe senza le suddette solennità, o pure per *surrezione*, ed *orrezione* da' possessori; de' quali esempli sono pieni gli *Autori* del Regno, ed innumerabili i processi nel Tribunale della Regia Camera; e specialmente contra i possessori de' territorj del regal Demanio del Gaudo; e siccome avvertisce il *Padre Afflitto nella sua controv.6. al num.16.17.e 18.* ivi: *Tenentur Reges tributa, & vectigalia ab injustè detinentibus vendicare, aliàs peccarent mortaliter, neque possunt liberalitatem cum magnatibus exercere, illis relinquendo quæ ex fiscali detinent patrimonio.* La maraviglia è, che il Sig. Avvocato mostra di nemmen voler sapere la causa del suo cliente; vedendosi che sin dall'anno 1509. avendo preteso il Monistero di avere avuta la concessione de' suddetti istessi territorj del Gaudo sin'a moggia 600. per censuazione fattali dalla Regia Camera alla ragione di grana sette e mezzo il moggio, mediante istrumento stipulato coll'Avvocato Fiscale Mastrillo; ciò non ostante gli Avvocati Fiscali *pro tempore* del Regal Patrimonio hanno impugnata la penna contra tal censuazione, come fatta senza espresso assenso di S.M., e non han mai permesso che tal censuazione avesse avuto esecuzione veruna, siccome costa dal *processo vertente nella Regia Camera*, intitolato: *Acta pro Ven. Monasterio SS. Severini, & Sossii de Neapoli cum Regio Fisco.* E nella causa presente, se avesse osservato il *fog. 1. process. magno contra possessores*, avrebbe considerato l'ordine regale di Sua Maestà delli 30. di Novembre 1695. diretto al Vecerè Conte di S.Estevan, in cui gli ordinò che si procedesse con giudizio breve, e sommariamente nelle cause delle alienazioni, fatte della roba spettante al Regal Patrimonio, nelle quali, o non si fusse pagato il prezzo, o vi fussero state altre nullità; incaricandosi in detto *Regal Ordine* al Vecerè, che dasse la notizia all'Avvocato Fiscale, per impugnar la penna contra tali alienazioni, ivi: *deis las ordenes convenientes a las partes, donde tocare, y al Tribunal de mi Regia Camera, paraque se execute precise, y puntualmente esta mi resolucion, avisandome del recibo d'este despacho.* In esecuzione del quale Regale ordine, se il Sig. Avvocato avesse osservato il *foglio 121. d. process.* avrebbe considerata l'istanza fatta a' 9. di Agosto 1697. dall'Avvocato Fiscale Reggente Serafino Biscardi per lo sequestro, ed incorporazione de' territorj, una co' frutti perceputi del Gaudo Regal Demanio, contra tutti i possessori, ed usurpatori di detti territorj, che non esibissero prontamente il titolo valido della loro possessione. L'istesso si ripete nell'istanza fiscale fatta a' 24. Aprile 1698. *fol. 97. d. process.* e l'istesso nell'istanza fiscale fatta a' 30. di Marzo 1703. *fol. 303. dt. process. contra Monasterium*: ed a detta istanza hanno aderito gli altri Avvocati Fiscali nostri predecessori, impugnando tutti la penna contra i possessori, per l'in-

vali-

validità delle alienazioni, e per l'usurpazioni de' territorj del Regal Demanio del Gaudo.

Bellissima si è l'altra asserzione del Sig. Avvocato, *di non poter fare a meno benche senza necessità alcuna, e fuori del bisogno, per salvare da non meritati rimproveri la memoria di tutti i Signori Avvocati Fiscali del Regal Patrimonio, i quali a gran senno non han giammai ardito d'imprendere questo tacito patto di ricomprare, che oggi la prima volta si pone in campo nel Regno; e che la sentenza di Baldo non è stabile in legge; e che sin'ora in Regno non vi sia stato Autore veruno, che abbia ardito affermarlo*. Ma il Sig. Avvocato, che *fuor del bisogno* si assume una cosa, che non è della sua incumbenza, d'impugnare la dottrina di *Baldo*, non avendo addotto cosa nuova, e degna di stare a fronte di quel gravissimo Giureconsulto, lume della ragion civile; ma solamente avendo trascritto le obbjezioni, propostesi dal *Fajardo* (da noi allegatò) nell'*alleg. 1. fisc.* alle quali tutte obbjezioni ivi si legge bastantemente risposto; senza che il Sig. Avvocato ci avesse posta cosa nuova del suo ingegno, ma solamente tacciuto di averle trascritte dal *Fajardo*; non pare che abbia soddisfatto al grande assunto intrapreso. E poi non è del suo decoro il dire, che questo tacito patto non si sia mal impreso nel Regno, e che questa sia la prima volta: se pure egli non è di tanto debole memoria che siasi scordato che anche cinque anni addietro questo si addusse dal Duca di Salsa, ed altri cessionarj dell'arrendamento della neve in nome della Città, e tutto *ex juribus* di Sua Maestà; ed egli istesso il Signore Avvocato infelicemente in detta causa succumbè: e se fusse versato nelle cause fiscali pendenti nella Regia Camera, averebbe osservato che i Signori Avvocati Fiscali in altre cause hanno opposto il patto tacito di redimere, e specialmente in quegli Arrendamenti dati *in solutum* dal Principe *in burgensaticum, & francum allodium*, senza espressa riserva del patto *de retrovendendo*.

E quando il Signore Avvocato dice nella sua *scrittura*, che questo sia una confusion di termini; perche non è altro questo tacito patto di ricomprare, se non che la facultà che ha il Principe di rivocare le alienazioni fatte della sua regalia nel caso di sua necessità: tutto questo il Signore Avvocato l'ha appreso da' nostri *Autori* del Regno, ut refert *Reg. Galeota in resp. fiscal. 23. num. 259.* E, giacchè ha osservato l'*allegat. 1. di Fajardo* da noi allegata, avendo da detta *alleg.* trascritto le obbjezioni che tanto stima valevoli contra l'opinion di *Baldo* (tutte rapportate, e ributtate *in detta allegat. 1. del Fajardo*) avrebbe potuto quivi osservare che la ragione in sostenere l'opinione di *Baldo* per detto patto tacito di ricomprare, è fondata principalmente con autorità di ragioni legali incontrastabili, rapportate da' nostri *Autori* Regnicoli *Andrea*, *Afflitto*, *Tappia*, *Galeota*, *Larathu*, *Reg. Moles*, *Camillo Salerno*, ed altri, come in detta *alleg. 1.* si legge ne' *numeri* 12.22.28.29.30.32.84.324. ed in altri di detta *allegat.* La ragione addotta dagli Autori Regnicoli, si è che *Regi debeatur jus redimendi bona Regalis Demanii, licet non conven-*

tum,

tum; *quod taliter Reg. Coronæ est radicatum*; *ut illud communicet Universitatibus*, *ad illud retrahendum aspirantibus*, siccome riferisce *Fajardo al num.* 12.; e'l *Laratha in theatro feudali part.* 11. *dilucidat.* 29. *num.*13. scrisse ivi: *Ad Coronam*, *seu ad Demanium Regium favor fit ipsi Coronæ*, *& Regno*, *quod de facili fit*, *uti flumina de facili redeunt ad mare*, *unde progrediuntur*; e le proroghe de' patti *de retrovendendo*, fatte nel Regno di ordine dell'Imperador Carlo V., se in virtù delle convenzioni, e de' contratti non furono giuste; furono giustissime per la facultà tacita, che teneva Sua Maestà di redimerle, siccome avvertisce *Fajardo in d.allegat.*1. *num.*152. E se, ove vi sia necessità, può il Principe redimere la roba del suo regal Demanio, ancorche non vi sia il patto espresso in sentimento degli Autori del Regno, siccome dice il Sig. Avvocato; ed anche quando nõ vi sia necessità, ne' proprj termini de' territorj demaniali del Gaudo, ancorchè venduti senza espresso patto di ricomprare, il Re può esercitare il patto tacito di ripigliarseli per causa pura voluttuaria di deliziarsi nella caccia, siccome *Afflitto* scrisse nella *Costituzione Auctoritatem tit. de locatione Demanii num.*4. 5. & 6. Adunque in ogni caso in sentimento degli Autori del Regno il patto tacito di redimere a favore del Principe ha luogo, o sia *ex causa necessaria*, o sia *ex causa voluptuaria*; o a favor suo, od a favore de' suoi cessionarj. Nè gli Avvocati Fiscali del regal Patrimonio, in ogni tempo dottissimi, e che han sempre adempito alle loro obbligazioni, difendendo le ragioni del regal Patrimonio col dovuto valore, e dottrina, e con varietà di motivi; han punto bisogno della difesa del Signore Avvocato, che volendo eccedere i limiti della sua incumbenza, e del suo grado, si prende, oltre alla sua capacità la licenza di entrare a dar giudizio degli Avvocati Fiscali di Sua Maestà.

Che si debba procedere all'incorporazione de' territorj demaniali del Gaudo, detenuti dal Monistero, senz'altro giudizio ordinario.

ACciocchè si sgombri dalla mente del Signor Avvocato quell'errore, che asserisce nella sua *scrittura* di tenere per l'istanze fatte da' Signori Avvocati Fiscali, e per essersi proceduto esecutivamente *ad ostendendum titulum*, e successivamente doversi procedere all'incorporazione de' suddetti territorj del Regio Demanio del Gaudo in beneficio del Regal Patrimonio; benche tutto ciò per chiara ragion legale, e per la pratica inveterata del Regno; egli fie bene che si ricordi, che il Monistero, citato *ad ostendendum titulum*, come possegga i territorj del Gaudo, che sono *de Demanio Regis*, non ha prodotto privilegio regale, nè assenso regio, conceduto a suo beneficio: onde ha luogo la dottrina di *Afflitto* comunemente ricevuta nella *Costituzione Dignum al num.* 12. ivi: *Secundo nota ex textu ibi*, injustè perceperit, *quod ille qui tenet rem de demanio Regis sine privilegio Regis ex certa scientia, non solum tenetur ad restitutionem rei demanialis, sed etiam ad omnes fructus, & emolumenta percepta, & in quadruplum valoris rei demanialis, & fructuum; quia injustè illam habuit, & injustè fructus percepit: sic etiam occupans jura demanialia Regis punitur in quadruplum, ut patet in Constitutione Ab officialibus rubrica* 91.

Che il Monistero detenga i suddetti territorj colla scienza di essere del regio Demanio del Gaudo, è notorio anche dagli strumenti, o titoli prodotti dal Monistero istesso nella Regia Camera. Poichè in quanto alle moggia 485. pervenuteli da Gio: Camillo Mormile, l'istesso Monistero ha prodotto due istrumenti; uno stipulato a' 23. Dicembre 1563. tra la Regia Camera e Gio: Camillo Mormile, nel quale la Regia Camera assegna a detto Gio: Camillo moggia 434. di territorio del regal Demanio del Gaudo, in soddisfazione de' ducati 12. mila per la mercede da Sua Maestà conceduta a Cesare suo padre, *fol.* 61. *lit. B. processʃ. pro Reg. Fisco contra Monasterium S. Severini*; ed in questo istrumento espressamente la Regia Camera convenne, per essere territorj del regio Demanio del Gaudo, *hac conditione, lege, & pacto in qualibet parte præsentis contractus appositis, quatenus placeat Suæ Catholicæ Majestati, & eadem Majestas ipsa contenta remaneat, & non aliter, nec alio modo, fol.* 63. *dict. process.* L'altro istrumento fatto da Giovan Camillo Mormile col Monistero a' 27. Gennaro 1564.: ed in detto istrumento

espressamente Gio: Camillo asserisce che le moggia quattrocento trenta quattro del Demanio del Gaudo gli erano state assegnate dalla Regia Corte coll'espressa condizione, *quatenus placeat Suæ Catholicæ Majestati*, e che non avea ottenuto da Sua Maestà detto Regio assenso, *fol. 65. àt. lit. B. fol. 66. lit. C. fol. 73. lit. A. d. processi*. E nell'istrumento suddetto similmente vendè al Monistero altre moggia cinquantuno e mezzo, che disse, essere del regal Demanio del Gaudo, ed averle comprate dalla Regia Corte; promettendo fra un mese di stipulare l'istrumento colla Regia Corte, che mai non stipulò, *fol. 66. lit. D. fol. 75. àt. lit. A. d. proc.* L'istesso è a rispetto delle moggia 183. che il Monistero comprò dalla Regia Camera nell'anno 1563. a 19. di Novembre; dicendosi espressamente nell'istrumento della vendita, di essere territorj siti nel regal Demanio del Gaudo, *fol. 41. àt. lit. B. d. processi*. L'istesso è a rispetto delle moggia trecento, comprate dal Monistero a 28. di Giugno dell'anno 1524. da Girolamo Carbone; nella qual compra espressamente si asserì, detti territorj essere dentro il territorio del regal Demanio del Gaudo, ove si dice *alla Trezza, seu Grotta Boccara, quæ alias fuerunt Regiæ Curiæ, fol. 99. àt. in princip. dict. processi*. Ed anche prima di detti istrumenti presentati era ad esso Monistero ben noto, che tutti detti territorj siti nel tenimento del Gaudo sono del regal Demanio; giacchè sin dall'anno 1509. fecero istrumento coll'Avvocato Fiscale Mastrillo, censuandosi moggia 600. di detto territorio demaniale del Gaudo a ragione di grana sette e mezzo il moggio da pagarsi ogn'anno alla Regia Corte; siccome appare dall'istrumento della suddetta censuazione, fatto, *convocato capitulo, & ad sonum campanellæ*, da' Padri del Monistero; nel quale espressamente si dice, i territorj del Gaudo *essere in demanio di Sua Maestà, fol. 8. lit. A. Acta pro Ven. Monasterio SS. Severini, & Sossii de Neap. cum Reg. Fisco.*

Ed intimato il Monistero ad istanza del Regio Fisco *ad ostendendum titulum* sin dalli 13. Luglio 1696. *fol. 1. fol. 23. processi pro Regio Fisco contra Monasterium*, non ha addotto altri titoli, se non che i suddetti istrumenti di compra fatti da esso Monistero; e non solamente non ha esibito assenso, o privilegio del Principe, ma dalla lettura delle suddette compre apparisce che non vi fu nemmen riserva dell'assenso del Principe; e che i Padri del Monistero *noluerunt contrahere sub assensu Domini*, juxta tradita per *Horatium Montan. in controv. 26. num. 8.* ivi: *aut verò in contractu celebrato non fuit facta mentio assensus regii impetrati, vel impetrandi, sed simpliciter contractum super feudis; & jure non potest recurri ad præsumptionem temporis, dum partes ab initio noluerunt contrahere sub assensu Domini.*

Nè tal notorietà di difetto di assenso, e di privilegio del Principe ha potuto evitarsi dal Signore Avvocato colle due *novelle scritture* uscite alla luce ultimamente; una negl'istessi giorni che si parlò la causa in Ruota; l'altra dopo molti giorni già parlata la causa: cioè il preteso Voto di Camera, che il Signore Avvocato asserisce essersi ottenuto nel mese di Aprile 1562.; e la fede privata, che si dice estratta dal *privato Re-*

pertorio dell'Archivario già morto dell'Archivio della Regal Cancellaria. Poiche in quanto al Voto preteso del mese di Aprile 1562., tralasciando di replicare quanto si è scritto nel *primo capo* circa la verità di dette scritture, e che non costando dagli Atti di processo veruno, tal decreto non fa veruna pruova contra il Fisco, siccome avvertisce *Camillo de Medices nel conf.76.num.13.*; e che tal voto se fusse vero, niente gioverebbe al Monistero, sì perche la Regia Camera non avea tal potestà; sì perche anche se la concessione della roba del regal Demanio, e della regalia non si faccia *in feudum*, ma si faccia *in burgensaticum, & in francum, & liberum allodium*, pure si ricerca l'assenso espresso di S.M. nell'alienazione, siccome anche l'avvertisce *Tasson.de anteph.in vers.4. observ.2. n.63. & 64.fol.259.* specialmente ove vi sia la riserva del patto di ricomprare, pure, ancorche in Aprile 1562. il Mormile avesse ottenuto d.roba del regal Demanio con valido, e solenne assenso di S. M. (il che mai fu) è certissimo che dopo nell'anno 1563. il Mormile, precedente altro decreto della Regia Camera, fatto a sua istanza nel mese di Ottobre 1562., espressamente convenne nel contratto colla Regia Camera, che l'assegnamento di detti territorj demaniali dovesse avere esecuzione in suo beneficio: *sub expressa conditione in qualibet parte d.contractus apposita, quod prædicta consignatio territoriorum prædictorum intelligatur, & sit facta, prout jam facta fuit, & ad præsens fit, quatenus placeat Suæ Catholicæ Majestati, & eadem Majestas ipsa contenta remaneat, & non aliter, nec alio modo, fol. 63. at. lit. B. & fol. 64. lit. A. process. contra Monasterium*. E quando poi il Mormile nell'anno 1564. vendè al Monistero, espressamente nel contratto fatto co' Reverendi Padri asserì, che con tal condizione tenea assegnati li suddetti territorj del regal Demanio: onde i Reverendi Padri convennero nell'istrumento suddetto che il prezzo da essi dovuto pagarsi al Mormile, si convertisse in compra per loro cautela, nel caso che per non ottenersi poi detto assenso da Sua Maestà, la Regia Corte si volesse ripigliare i suddetti territorj, *fol.73. lit.A.d. proc. contra Monaster. SS.Severini, & Sossii*, ivi: *Quod si fortè quandocumque Sua Catholica Majestas non remaneret contenta de supradicta consignatione, & in solutum datione dicti territorii modiorum quadringentum præfato quondam Domino Cesari, & successivè dicto Joanni Camillo, ut supra, & proinde per dictam Regiam Curiam caperetur possessio dictorum territoriorum, ut supra venditorum; eo casu dictus Jo:Camillus teneatur, & debeat, prout spontè coram nobis promisit statim solvere, & restituere pretium dicto Monasterio.* Onde entra la certa ed indubbitata ragion legale, che avendo Gio: Camillo nell'anno 1563. fatto il contratto colla Regia Corte per l'assegnamento di detti territorj, col patto, e colle condizioni dell'asseso impetrando da S.M. *non aliter, nec alio modo*, ancorche antecedentemente avesse ottenuto valido assenso, col quale avesse poi potuto contraere senza nuovo assenso; con tutto ciò essendosi in tal maniera fatto il nuovo contratto, e convenuto colla Regia Camera, che in tanto valesse l'assegnamento fatto, in quanto S.M. avesse dato il suo regio assenso; sempre che poi nõ sia soprav-

venu-

venuto il nuovo afsenfo, l'afsegnamento fatto dalla Reg.Camera fu nullo:nè può giovarsi dell'afsenfo,anche solenne,e valido,o altra facultà,che forse avefse prima del contratto antecedentemente dal Principe istesso ottenuto,ut ritè docet *R.de Ponte in cons.17.n.11.lib.2.ivi:Ex quo sussedit juris regula, quod quando quis potest facere actum una via valida, & eligit invalidam, quod actus non sustinetur, quia quod potui nolui, & quod volui adimplere nequivi, ex regula text. in l.multum interest, Cod. si quis alter. vel sibi.* Et paulò inferiùs, ivi: *Cumulat alia satis eleganter in proposito Roman.in cons.446. & alibi tradit Afflict.in cap.1. §.item sacramenta in 4.glossa num.37.de pac.jur.firm. quod si quis potest facere aliquid ex privilegio, & illud facit non dicendo* virtute privilegii, *quod actus non sustinetur: quod multò fortius procedit in casu isto, ubi non sumus in dubio, sed in casu claro, ubi exprefsè dixit revocare ob metum: hinc Doctores dicunt in l.1. §.si quis ita de verbor. obligat. quod non inspicitur in contractibus, quod consistat in substantia, sed voluntas contrahentium; non facit igitur revocationem ob defectum afsensus, nec ad hoc cogitavit; & sic habemus certam voluntatem, quo casu procedit regula in d. §.si quis ita, quod si non valet illud quod agitur, eo modo quo agitur, non valebit eo modo, quo valere potest.*

Per l'istessa ragione se si sia ottenuto l'assenso, o altra facultà di alienare nel contratto faciendo; e poi nel contratto che si fa, espressamente si contrae *salvo assensu impetrando, non aliter, nec alio modo*, quasi l'assenso non fusse ottenuto; il contratto è nullo, se l'assenso non s'impetra di nuovo, benche, senza d.nuova riserva di assenso impetrando, il contratto sarebbe stato valido per l'assenso prima ottenuto; *nam constat contrahentes voluisse sub novo assensu contrahere*, ut docet *Camerar. in cap.Imperialem de prohibita feudor.alienat.per Fridericum cartul.55. in 4.columm. lit.F.* ivi: *super quo fundamento ædificantes, hunc in modum distinguamus: aut constat eum voluisse sub novo assensu cõtrahere, & res satis perspicua est, quia si illo caret, actus non validatur ex præterito, l. non codicillum, Cod. de testam. ut supra firmavimus in illo articulo de refut. feudi: aut dubitamus, & in dubio sequamur Felyn. ut non videatur recessisse ab eo, quod poterat ex antecedenti assensu justè facere*. Ma nel contratto dell'assegnamento fatto dalla Regia Camera in detto anno 1563. a Gio: Camillo Mormile, non si può dubitare che la Regia Camera, per patto principale del contratto, espressamente, *claris verbis*, volle contraere col patto, e condizione, che s'intendesse repetita *in qualibet parte contractus*, ivi: *Hac etiam conditione, lege, & pacto in qualibet parte præsentis contractus appositis, quod prædicta consignatio territoriorum prædictorum intelligatur, & sit facta, prout jam facta fuit, & ad præsens fit, quatenus placeat S.C. Majestati, & eadem Majestas ipsa contenta remaneat, & non aliter, nec alio modo, fol.63.àt. in fine lit.B.d.proc.contra Monast.* E che in tal maniera, e con tal condizione fusse fatto il suddetto assegnamento, lo disse l'istesso Gio: Camillo Mormile, e lo ripetè nel contratto stipulato col Monistero de'Padri Benedettini pochi giorni dopo, a'27.Gennaro 1564.*fol.73.lit.A,*

dict.

ditt. proc. contra Monasterium SS. Severini, & Sossii: onde ha luogo quel che in un'altro contratto di alienazione avvertisce il *Consig. Teodoro in alleg. 19. num. 6.* ivi: *Item quod fuerit nulla, patet; quia est res emphyteutica, & donatio fit cum assensu impetrando à directo domino, & non aliter; & tamen impetratus non fuit: ex quo sequitur non esse disputandum, si assensus erat, vel non erat necessarius; nam ista clausula suspendit dispositionem, etiam in permissis, puta in procuratione, vel in venditione rei burgensaticæ, & similibus; ita ut ex defectu voluntatis cesset dispositio, si talis consensus non supervenit, sicut post Innoc. in cap. fin. num. 3. de procurat. docet ibi latè Abb. num. 8. & 9. & Felin. in cap. cum ordinem in princip. de rescript. & ex nostratibus Loffredus in cons. 17. num. 54. vers. & tanto magis, & num. 55. & 56. Camerar. in cap. Imperialem fol. 55. col. 4. in fine, & fol. 56. col. 1. licet enim aliquid possemus, tamen cessat voluntas, cessante consensu illius, quem ad hunc actum requirimus; & succedit regula,* quod potui nolui, *ut in l. multum interest Cod. si quis alteri, vel sibi, & cap. cum super de offic. delegat.* & ritè refert *Joseph de Rosa in consultat. 23. num. 5. 6. & 7.* Sicchè Gio: Camillo non ebbe l'assegnamento de' territorj suddetti dalla Regia Camera: giacchè nè la Regia Camera volle assegnarceli, nè esso Gio: Camillo volle riceverli, se non che nel caso, e sulla condizione, che Sua Maestà avesse dato il suo regale assenso, *non aliter, nec alio modo*; qual'assenso non essendosi poi ottenuto da Sua Maestà, si ha per indubbitato, che la Regia Camera non abbia assegnato i suddetti territorj del Regal Demanio a Gio: Camillo, ut scripsit *Regens de Ponte in adducto cons. 17. num. 22. lib. 2.* ivi: *quod quando ponitur hæc clausula, nihil videtur actum, dicitur traditio conditionaliter facta, & per assensum postea non præstitum videatur non vendidisse, tradit Andreas in d. §. scriba 2. column. per resol. text. in l. si quis fundum ff. de contrahenda emptione.*

Parimente circa la fede prodotta, che si dice estratta dal Repertorio privato dell'Archivario della Regal Cancellaria, nella quale si asserisce *Privileg. 36. Ducis de Alcalà 1565: Joannis Camilli Mormilis, & in Privileg. 36. Ducis de Alcalà 1565. Monasterii S. Severini*; se fusse espresso assenso, e privilegio di Sua Maestà, niente gioverebbe al Monistero; perche sarebbe assenso del Principe, ottenuto *post quæsitam devolutionem in beneficium Regis*, che succedè a' 27. Gennaro 1564. per l'alienazione fatta da Gio: Camillo Mormile ad esso Monistero, come di roba affatto libera, *in contemptum domini; ob quam alienationem ipso jure fuit quæsita devolutio in beneficium domini*, come sopra si è scritto: e perciò il nuovo assenso poi sopraveniente non avrebbe pregiudicato alla caducità già incorsa, ed alla ragione della devoluzione già acquistata *in beneficium domini ipso jure, etiam sine declaratione domini*; anche se il Principe avesse saputo la caducità incorsa prima di dare l'assenso, *cum per assensum datum ad tollendum obstaculum voluntatis Domini, non censeatur concessum, nec renunciatum jus suum devolutionis*, siccome si è scritto nel *cap. primo, ex theoric. Andreæ in cap. Imperialem nu. 15. & ex dictis ibidem per Camerar. de probibita feudor.*

dur. alienat. per Frider. & refert etiam *Horat. Montan. in d. cap. Imperialem fol. 33. n. 38. vers. Præterea.* Ma non essendoci vestigio alcuno di tali assensi enunciati in detta fede, nemmen nel libro del Registro del Sigillo di quell'anno 1565., ove detti assensi doveano essere registrati in detto anno 1565. (altrimente sarebbero stati nulli., *ex Pragm. 1. de fide memorialium,* ut post alios refert etiam *Joseph de Rosa in consult. 51. nu. 12.*) quella fede privata niente opera, anche se fusse attestazione di pubblico Notaro, ex notatis per *Frecciam de subfeud. lib. 2. q. 25. per totam. Theodor. alleg. 93. n. 1.* Nè da detta fede si ricava essere stati assensi di Sua Maestà, nè su quali contratti, o tra quali persone fussero mai stati interposti; ma a rispetto dell'alienazione de' territorj del Gaudo, trattandosi di assenso regio, che dovea interponersi non solamente *super alienatione jurium regalium, ut sunt Demania, in quibus rarò præstatur assensus à Principe,* (ut notat *Horat. Montan. de regalibus fol. 43. num. 46. in fine,* ivi: *quia super feudalibus passim præstantur assensus, super officiis verò, cæterisque regalibus rarò,* ut *Dom. de Ponte testatur in decis. 28. circa finem,* e specialmente *in alienatione rei demanialis,* notat *R. Galeota in resp. fisc. 25. n. 13.*) ma *super bonis regii Demanii*, in cui deve l'assenso essere spedito *de plenitudine potestatis,* con derogare espressamente alle *Costit. del Regno,* altrimente sarebbe nullo, siccome sempre *in alienatione rei demanialis* si è fatto, & refert *Consil. de Georg. in alleg. 15. n. 10.* e si praticò da S. M. nelle alienazioni delle moggia 200. concedute da' Serenissimi Re antecessori al Gazella, siccome sopra si è scritto: tale assenso *de plenitudine potestatis*, non essendo *de stylo Cancellariæ*, mai non si presume conceduto dal Principe, *qui nō præsumitur uti plenitudine potestatis,* come si è scritto nel *2. capo.* E dovendo essere assenso espresso, spedito *ex certa scientia,* siccome si ordina nella *Costituzione Dignum;* non solamente tale assenso non si presume dato dal Principe, siccome nel *secondo capo* si è scritto, ma si deve esibire l'originale assenso; per osservarsi, se in detto privilegio di assenso vi sia inserito tutto intero l'istrumento, come è necessario, quando deve concedersi *ex certa scientia*, & refert *Consil. de Georgio in alleg. 13. n. 7.* e per vedere ancora se oltre all'istrumento fatto dalla Regia Camera col Mormile, si fosse asserito a S. Maestà, che a tale alienazione ostavano le *Constituzioni* del Regno. Or questo non si asserisce in detto istrumento dell'anno 1563. fatto dalla Regia Camera col Mormile, e nemmeno nell'istrumento fatto dal Mormile col Monistero nell'anno 1564.; e di più non vi fu intervento dell'Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio in detto instrumento dell'anno 1563.; e perciò il contratto fu nullo; perche gli atti fatti nella Regia Camera senza l'intervento, e presenza dell'Avvocato Fiscale, sono nulli, nè pregiudicano al Fisco, ex *l. si Fiscus, ff. de jure Fisci*, *Pragm. 16. de offic. Procur. Cæsaris*, nella quale si trascrivono gli *Ordini Regali, Franch. in decis. 398. num. 3. Reg. Sanfelic. in dec. 23. nu. 1. &c.* latè observat *Larræa in alleg. 107.* & præcipuè *num. 28.* e qualunque instrumento non può stipularsi senza la presenza, ed intervento dell'Avvocato Fiscale, ut refert *Præses Ganaver. in cons. 2. num. 140.*; e

per-

perciò nemmeno gl'Illustri Vecerè, che *dicuntur Procuratores Cæsaris*, possono stipulare contratto veruno in nome di Sua Maestà, toccante la roba del regal Patrimonio, senza l'intervento, e presenza dell'Avvocato Fiscale di esso regal Patrimonio: onde l'assenso anche impetrato su detto contratto nullo, *ex defectu subhastationum, & interventus Advocati Fiscalis*, non avrebbe giovato, *nam assensus non convalidat contractum nullum ex alia causa, quàm ex defectu assensus, sed convalidat contractum, ritè, & rectè gestum*, ut notant *Franch. in decis. 302. nu. 11. Marcell. Marcian. in cons. 36. num. 3. tom. 1. etiam favore domini assentientis, Reg. Rovit. in cons. 39. num. 234. lib. 2.*

Bisognava anche vedere, se si asserì a S.M., che vi erano altri redditi annui, e beni spettanti alla Regia Corte non demaniali, che si averiano potuto assegnare al Mormile (non potendosi alienare i beni del regal Demanio, che *in subsidium*) e che ciò non ostante Sua Maestà avesse voluto dare l'assenso sull'alienazione de' beni demaniali. Di più se si fussero espresse (nelle preci date a Sua Maestà per detto assenso) le altre qualità riferite nel *secondo capo* della nostra *scrittura contra i possessori*; le quali espresse al Principe, l'avrebbero più difficilmente disposto a concedere tale assenso, juxta notata per *Reg. Capyc. latr. in consult. 23. n. 69. lib. 1. & præsumuntur ignorata à Principe, nisi contrarium expressè probetur*, ut notat *Tasson. super pragm. de antephato vers. 4. observ. 2. num. 38. fol. 250.* quali cose non essendo *de solito stylo Reg. Cancellariæ, nec de solitis*, operano che tale assenso *præsumitur impossibilis*, e perciò si presume non essersi spedito, ex *R. Rovito in cons. 39. n. 12. lib. 2.* Ed ancorche detto assenso si fusse trovato notato nel summario del registro del Sigillo (qual libro del Registro del Sigillo è libro pubblico, e solenne, e fa piena pruova, ut tradit *Cons. de Rosa in consult. 51. n. 12.*) tutto ciò non ostante nemmeno avrebbe bastato: perche non potendosi nel summario del Registro del Sigillo leggere l'intero privilegio dell'assenso; e perciò non potendo da esso costare, se in detto privilegio di assenso vi fussero state tutte dette qualità, le quali non si presumono, e senza l'espressione delle quali il privilegio dell'assenso sarebbe stato nullo, ed affatto invalido; ut notat *P. Afflict. in appendice ad controvers. 21. num. 67. vers. & ideo*, ivi: *Exhibito etiam contractu, qui nihil exorbitans contineat, ex cujus scientia Princeps denegasset assensum*; o pur se fusse solamente stato di quei contratti, che *sine difficultate* il Principe suol concedere, uniforme al solito stile, ed alle solite clausole della Cancellaria, ivi: *Scimus enim hujusmodi assensus absque ulla difficultate passim per Principem impartiri, cujus forma in Regia Cancellaria est præscripta*; il che non sarebbe quando contenga patti insoliti, come l'istesso *P. Afflitto* avvertisce al *n. ult. in fine*, ivi: *Si verò assensus allegatur expeditus super aliqua refutatione, aliove contractu qui plura pacta insolita contineret, ac super quibus difficiliter assensus ipse præstitus fuisse videretur, & de aliqua subreptione, vel obreptione timeri posset*; in tal caso, ancorche sia notato nel Registro del Sigillo, nemmeno fa pruova, siccome il *P. Afflitto* ivi conchiude.

E per

E per la compra delle moggia cento ottantatrè del regal Demanio del Gaudo, fatta dal Monistero nella Reg. Camera senza riserva veruna di assenso, ella contiene l'istesso notorio difetto: non essendoci privilegio, o assenso del Principe, anzi nemmeno riserva di assenso impetrando: nè potè la Regia Camera alienarle, siccome nel *primo capo* si è scritto; e specialmente sta proibito alla Regia Camera, ed a qualunque officiale di Sua Maestà di fare tale alienazione della roba del regal Demanio nella *Costituzione Puritatem, titul. de prastando juramento Bajulis, & Camerariis*, fatta dal Re Guglielmo, & scribit *Afflict. in dict. constitut. num.* 10. ivi: *Septimo nota ex textu quod officiales Regis jurant solemniter, bona demanialia, & jura Regis illæsa servare, & non alienare, nec per se occupabunt, aut occupare permittant*; & refert *Regens Galeota in responsfiscali 25. num.* 12. & 13. Sotto il qual nome di officiale viene compreso il Tribunal della Regia Camera, siccome avvertisce l'istesso *Afflitto nella constitut. inter multas num.* 5. Onde non può il Tribunal della Regia Camera alienare la roba del regal Demanio, siccome nemmeno possono alienarla gl'Illustri Vecerè del Regno, anche per gli *Ordini Regali*, siccome nel *primo cap.* si è scritto. Adunque è certissimo, che il Monistero detiene le suddette moggia del regal Demanio del Gaudo, così quelle pervenuteli da Gio: Camillo Mormile, come l'altre comprate dalla Regia Camera, e l'altre comprate da Girolamo Carbone, senza assenso, e privilegio del Principe; siccome costa da' medesimi titoli prodotti dal Monistero istesso: e si rende notorio per più ragioni, che si devono detti territorj, senz'altra formalità giudiziaria, incorporare in beneficio del regal Patrimonio.

Primieramente, perche essendo detti territorj del regal Demanio del Gaudo, come ogn'altra roba demaniale, *revocantur ad Coronam, sicut revocantur ad Coronam omnia alia jura regalia*, ut notat *Horat. Montan. de regalibus v. Argentariæ*, ivi: *Duo enim ex illa colliguntur; alteram scilicet qualitatem demanialem in bonis solius Regis esse, dum ex illa constitutione revocantur penes Coronam, nisi de concessione per privilegium doceatur; & sic demaniale est idem quod regale*, e che le robe demaniali siano *jura Regalia*, l'aveano già scritto la *Glossa in dicta constitutione Dignum*, *Matteo d' Afflitto in rubrica dictæ constitutionis Dignum*; e che lo fussero anche *de jure communi Romanorum* notollo *Andrea Knichen in cap.* 1. *de regaliis num.* 196. *tit. de Saxonico non provocanda jure, & privilegio, verbo Ducum Saxoniæ*, ivi: *Saltus, nemora, sylvæ regaliis adscribuntur, unde proventus quoque reddent Principi, & versantur in cæsura, glande, mulctis, & aliis inde redundantibus, ex Choppino de Demanio tit.* 15. *lib.* 1. E perciò ripugnando a' possessori le leggi comuni, e quelle del Regno, che non si possano senza special privilegio e concessione del Principe possedere le regalie, giustamente i possessori vengono costretti a dimostrare il titolo di esse, ut post antiquos notat *Reg. de Philippis in dissertat. fiscali* 1. *à num.* 49. *& in demanialibus* docet etiam *Horatius Montanus in tract. de regalibus, in præludiis num.* 27. *in*

 fine

fine verſic. Ideo prudenti conſilio, *fol.* 26. Onde non ſono applicabili a favore del Signore Avvocato, ma tutte gli ſono contrarie quelle regole generali, addotte da lui, che *actore non probante*, *abſolvitur reus*, e che *in dubio pronunciatur contra Fiſcum*: perche nelle regalie, e robe demaniali il Fiſco ha fondata la ſua intenzione, come avvertiſce il *Reg. de Philippis in d.diſſertat.*1.*nu.*50. ivi: *quia cum Regnantes in hiſce juriſdictionalibus, regalibuſque formatam ſibi obtineant intentionem*; *meritò & jure quidem optimo regalium detentores ad titulos exhibendos compelli queunt*. E perciò ſinattanto che il poſſeſſore non eſibiſce il titolo chiaro, certo, e valido, *regalia revocantur ad coronam*; anche ſe il poſſeſſore eſibiſſe un titolo colorato, ma non valido, e certo: *cum paria ſint titulum non exhibere*, *ac exhibere invalidum*, ut poſt antiquos refert *Conſil. Theodor. in allegat.* 56. *num.*6. ivi: *ſiquidem non eſſe*, *& nulliter*, *& invalidè eſſe*, *idem ſunt*, *l. Paulus reſpondet ff. de verbor. ſignificat. l. eum qui §.cum igitur ff. de in diem adjection. l.non putavit §.non quævis ff.de bonor.poſſeſſ. contra tabul. l.*4.*§.condemnatum*, *ff.de re judic.* Anzi avendo già eſibito, e preſentato i titoli, che *ex ſui inſpectione* ſono invalidi, e nulli, per eſſere tutti ſenza aſſenſo, anzi ſenza riſerva di aſſenſo ſi rende chiara la ragione del Fiſco, ut ait *Laratha in tract.feudal. par.*8.*dilucidat.*21.*n.*9. ivi: *Secus verò quando eſſemus in caſu certo*, *quia in certis non habet locum conjectura*, *l. continuus §.cum ita ff.de verbor.oblig. & eſt quando ex inſtrumenti inſpectione alienationis feudalis apparet*, *non interveniſſe aſſenſum directi domini*; *tunc enim non ſtatur præſumptioni*, *quæ reſultat ex antiquitate temporis*, *quia tollitur per evidentiam facti*, *qua nulla eſt major probatio*, *& negativa probatur per inſpectionem ſcripturæ*, *l.final. & ibi notat Cod.de reb.credit. &c.* & ritè ſcripſit *P. Afflict.in addit.ad controv.*39.*num.*160.*fol.*509. ivi: *& veritas negativæ per inſpectionem ſcripturæ*, *in qua non reperitur*, *concludenter probatur*, *Imola in conſ.*110.*num.*1. *ex Bartolo*, *&c.*

Perciò non può il poſſeſſore mantenerſi, nella poſſeſſione della regalia, che ſi deve reintegrare alla Corona, nè in queſto caſo ha luogo la dottrina addotta in contrario del *Signor Reggente de Marinis ad Reverterium in deciſ.* 566. ove ſcrivendo de' poſſeſſori della regalie, diſſe: *poſſeſſores ad titulum oſtendendum vocando*, *qui cum primum comparuerint exceptiones opponentes*, *vel immemorabilem allegantes*, *fuit terminus in cauſa impartitus*, *& interim lite pendente in poſſeſſione conſervati*, *ut benè obſervavit Afflict.in Conſtit.inter multas intra nu.*4. Ma *Afflict.in d.conſtit.Inter multas* al *n.*8. ſi dichiarò, che ſe il poſſeſſore eſibiſce il titolo invalido, in tal caſo *poſſeſſor ſpoliatur poſſeſſione*, ivi: *quod verum eſt ſecundum Gloſſ.hic ſi contradictio*, *& negatio partis fit cum cauſa legitima*; *aliàs ſi nõ eſt cum cauſa legitima*, *vel ſufficienti*, *perinde habetur ac ſi non contradixiſſet*, *& per conſequens poſſet ipſum dicta poſſeſſione privare.* Ed al *n.*9. ſoggiunge, ivi: *quod quando negatio*, *& ſic contradictio eſt improbabilis*, *non facit rem dubiam*; *ſic etiam paria ſunt*, *non habere titulum*, *vel habere invalidum*, *l.nec ullam*, *ff.de petit. heredit. ſic etiam paria ſunt non eſſe factum*, *& eſſe factum*, *& non idoneè*, *l.quoties*, *ff.qui ſatiſd.cogant.* E que-

ſto

ſto non ha dubbio nel Regno, eſibendoſi dal poſſeſſore il titolo invalido; ſiccome l'iſteſſo *Sig. Reg. de Marinis* dichiarò nel *tomo* 3. *allegat.* 149. *num.*29. & ſcribunt *Staiban. reſolut. forenſ. reſolut.* 188. *num.* 51. *lib.*2. *Regens de Philippis in dict. diſſertat.* 1. *num.*130. & 131. *debet enim exhiberi titulus validus, Reg. Rovit. in conſ.*100. *num.*8. *lib.*2. Nè può dal poſſeſſore opponerſi preſcrizione anche immemorabile, quando, avendo eſibito il titolo, già coſta *de initio tituli, & ſua invaliditate*, ut refert *Fajardus in d. allegat.* 1. *num.*182. latiſſimè *Franciſc. de Andreis in ſua conſult. fiſcal. penes Agetam ad Moles* §.14. *tit. de jurib. paſſuum tom.*2. *fol.*191. *nu.* 130. 146. 148. & 149. *& titulo invalido exhibito, ſtylus Regiæ Cameræ eſt illos ejicere*, ut refert *Camill. de Curte in diverſ. juris feudalis c.*17. *n.*10. & 11. *fol.*78. *àt. Altim. ad Rovit. in conſ.*91. *n.*10. *lib.*1. E nella cauſa tra queſta fedeliſsima Città, e 'l R. Fiſco, nella quale a favore della Città ſeriſſe il *Reg. de Marin. in d. alleg.*149. *tom.*3. e nella quale ſi produſse il titolo, e la poſseſſione immemorabile dell'eſercizio della giuriſdizione criminale a favore degli Eletti di detta Città *in ſubditos Annonæ, ſi illi in eorum magiſterio delinquerent*; con tutto ciò eſecutivamente, e ſenza altro termine fu deciſo contra la Città, *quod ſe abſtineat*, poichè *agebatur de regalibus; & tituli producti erant colorati, ſed non erant validi*: non oſtante l'eſserli anche allegata l'immemorabile poſseſſione, e preſumerſi gli aſsenſi validi *ex diuturnitate temporis*, quam deciſionem refert etiam *Franciſc. de Andreis in d. allegat. fiſcal. nu.*148. *d. fol.*149. *penes Agetam ad Moles tom.*2.

Or i titoli prodotti dal Moniſtero nõ ſolo ſono dubbj ed incerti a ſuo favore, ma dimoſtrano la chiara ragione *ex ſui facie* a favore del Fiſco; vedendoſi eſſer nulli ed invalidi, anzi *in contemptum domini*. Perche in quanto alle moggia 485. del Demanio del Gaudo, pervenuteli da Gio: Camillo Mormile, ha eſibito la cõpra fatta a' 27. Genn. 1564. nella quale cõ *certa ſcienza* comprò la roba del regal Demanio, non ſolamente ſenza regio aſſenſo (e perciò il titolo fu nullo) ma di vantaggio, *in contemptum domini*, comprò d. roba demaniale come affatto libera, *ad alienandum, diſponendũ tamquam de re propria*, ſenza riſerva alcuna di aſſenſo impetrando da Sua Maeſtà. L'iſteſsa nullità, e diſprezzo fu nella compra delle moggia 300. demaniali del Gaudo, comprate da Girolamo Carbone ſenza aſſenſo, e ſenza riſerva di aſsenſo impetrando da Sua Maeſtà, *fol.*99. *àt. in princip. fol.*103. *lit. A. & lit. B.* L'iſteſsa nullità commiſe nella compra fatta delle moggia 183. demaniali del Gaudo dalla Reg. Camera: l'iſtrumento della qual compra, ſi vede fatto ſenza aſsenſo, e ſenza riſerva di aſsenſo impetrando da S. M., e ſenza intervento del ſuo Avvocato Fiſcale, *fol.*40. & 41. *àt.* e ſi vendè *Monaſterio, ac poſteris, & ſucceſſoribus quibuſcumq; fol.*41. *àt. lit. A. fol.*48. *àt. lit. A. in burgenſaticorum naturam, ac in francum, & liberum allodium, & in perpetuum, fol.*48. *àt. fol.*49. *àt. lit. A.* ponendo il Moniſtero *in prædictis territoriis, ut ſupra venditis, in locum, privilegium, & gradum dictæ Regiæ Majeſtatis, & Curiæ, fol.*50. *àt. lit. A. proc. pro Reg. Fiſco contra Monaſterium SS. Severini, & Soſſii*. Nè ſi può dire *auctore Præ-*

tore possedersi dal Monistero dette moggia 183.; atteso *in Regalibus, & demanialibus*, quali è proibito al Vecerè, ed alla Regia Camera poterli alienare, e specialmente *ad manus mortuas*, qual'è il Monistero de' PP. Benedettini, ex *Pragm. 4. de feudis*, ed è necessario il Privilegio espresso del Principe, come si ordina nella *Costituz. Dignum*, ivi: *ante oraculum nostræ celsitudinis speciale*, & in *cap. Prædecessorum nostrorum*, ivi: *quod concessio nostra non continet*; ed in tante altre *Costituz.*, e *Cap.* addotti, senza il quale special Privilegio qualunque fatto, o decreto di Giudice (al quale di vantaggio gli sta pure espressamente proibito di farlo) certamente niente vale; anzi anche *in burgensaticis, & bonis privatorum*, niente giova il fatto, ed il decreto del Giudice, quando *ex defectu potestatis, & jurisdictionis*, l'atto sia nullo; *nam tunc non dicitur authore Prætore possidere; & eo casu nec possessio dicitur translata*, *Bartol. in l. creditores Cod. de pignorib. Ripa in l. naturaliter, §. nihil commune, ff. de acquirenda possessione num. 60. & 62. Posibius de manutentione observat. 12. num. 116.* E perciò tutti i contratti stipulati, *ex sui facie* non solamente furono invalidi, e nulli, ma *ipso jure* nell'atto istesso che si fecero, *absque alia declaratione*, operarono la devoluzione della suddetta roba demaniale *in beneficium domini*; siccome sopra si è scritto, ex *Reg. Rovito in cons. 24. nu. 5. 7. 8. & 9. lib. 2. Reg. de Ponte in cons. 17. nu. 18. 19. & 22. lib. 2. quia partes ab initio noluerunt contrahere sub assensu domini*, ut ajebat *Horat. Montan. in controv. 26. num. 8.*

E perciò nel Regno non si procede con giudizio ordinario contra i possessori delle regalie, ma a favore del Fisco si procede con giudizio sommario, ed esecutivo, ex dottrina originali *Glossæ in Constitutione Inter multas in princip.* ivi: *Quia dabitur possessoribus copia reclamandi; & si non allegent possessores aliquid sufficiens, reducuntur bona in Fiscum; nec videtur opus esse alia solemnitate, quod videlicet detur libellus, quod detur inde sententia in scriptis, ut hic innititur*: ed opponendosi la *l. omnes C. de delatorib. lib. 10.* in quelle parole: *rectâ juris ordine*, dice, *sed responde, quod hoc, quod dixi, est rectus ordo in fiscalibus, aliàs est ibi retrò juris ordine; & tunc facit pro me, quod dictus ordo servetur, qui retrò obtinuit; & sine dubio habemus iste ordo servatus est in Regno per Magistros Rationales Magnæ Curiæ, quod ubi de jure Curiæ quomodolibet constet, nec possessor vocatus alleget pro se aliquid sufficiens, statim fit revocatio ad manus Curiæ sine libello, & sententia, seu alio judicii strepitu*. L'istesso insegnò *Andrea d'Isernia in d. constitut. inter multas in v. non graventur*; e l'istesso hanno insegnato *Pietro Piccolo nel cap. Statuimus*, il *Reg. Tappia in lib. 2. jur. Regni in d. cap. Item statuimus pag. 178.* ed altri riferiti dal *Reg. Merlino centur. 1. cap. 13. num. 17.* e dal *Reg. de Philippis in d. dissert. 1. a num. 64.* E questa è la pratica nella Regia Camera, e nella Ruota del Cedolario: e modernamente quel gravissimo Giureconsulto, il *Reg. Consig. Giuseppe de Rosa nella consult. 11. 12. e 13.* nella causa del possessore de' feudi di Casolla, e Valensano, che dopo tempo immemorabile, ed oltre la centenaria, pretendendo doversi dare termine ordinario, fu convenuto nella Ruo-

ta

ta del Cedolario *ad ostendendum titulum*, e la ragione perche non dovesse pagare la tassa; non costando *de titulo valido*, fu condannato *in judicio executivo* a pagare la tassa, non mai pagata: e pure il decreto della tassa dell'adoa contra i Baroni era stato interposto fin dall'anno 1529. e non mai eseguito contra il Barone di Casolla, e Valensano suo cliente, come si riferisce nella sua *consult. 13. in fine*. L'istesso si praticò nella causa, in cui scrisse il *P. Afflitto* del Principe di Melfi nella *controv. 47.*; nella quale, non ostante che dopo il corso di settant'anni si pretendeva doversi procedere con giudizio ordinario, fu senza darsi termine nella causa ordinato spedirsi detta causa fiscale, ut refert in dicta sua *contr. 47. in fin. n. 63*. Questa pratica del Regno ha dato la norma agli altri Tribunali esteri, ut refert *Castell. in dec. 1. orat. 1. n.* 121. e nel *n.* 12. scrisse: *non debet enim Regis Fiscus sinere, ut is possideat, cui titulus resistit, sed ipse possessor effici usque quo jura horum occupatorum, quæ modo allegant, discutiantur in petitorio, juxta doctrinam Lupi in cap. per vestras fol. 132. col. 3. de donat. inter virum, & uxorem, Roland. in d. cons. 89. num. 84. & num. 34. & 36., Medices d. cons. 1., Guttierez pract. quæst. 19. num. 17.*

E grave è l'altra confidenza, presa dal Signore Avvocato nella sua *scrittura*, nella quale asserisce che in Ruota, quando da noi si parlò questa causa, si fusse asserito, e dato per concesso, *non potendo negarlo, che per rescindere, e togliere di mezzo un pubblico istrumento, non potea il Fisco ottenerlo, se non per opra del termine, e della sentenza passata in cosa giudicata*; perche da noi tal cosa non fu mai detta, siccome è noto a tutti quei, che assisterono in Ruota; anzi si disse tutto il contrario, che tutti gl'istrumenti, essendo *ex sui facie* nulli, ed invalidi, e fatti senza intervento degli Avvocati Fiscali di Sua Maestà, e senza riserva di assenso impetrando, si doveano stimare come non fussero nel Mondo *in præjudicium Fisci*, allegando la dottrina di *Afflitto nella Constitut. Inter multas n. 9.* ivi: *paria esse non habere titulum, vel habere invalidum*: onde si può questa sua asserzione unire con quelle due scritture novelle, prodotte ultimamente in questa causa; poichè sono tutte e tre dell'istessa natura, e qualità.

Secondo, nelle robe del regal Demanio, che *sunt jura regalia*, espressamente per le *Costituzioni*, e *Capitoli* del Regno sta ordinato, doversi costringere i possessori, che tengono detta roba senza espresso privilegio del Principe, a restituirli *una* col quadruplo, per incorporarsi al regal Patrimonio; siccome si ordinò dal Re Carlo I. nel *cap. Prædecessorum nostrorum*, ivi: *Et nihilominus rem ipsam occupatam* SINE QUALIBET DILATIONE *restituat*. L'istesso si ordinò dal Re Ruberto nel *cap. Excommissi tit. de revocatione occupatorum Demanii*, ivi: *quod si non fecerint in præscriptam pœnam* SINE ULTERIORI SUPER HOC HABENDO PROCESSU, VEL FERENDA SENTENTIA, *se noverint incursuros*: avendosi ugualmente per usurpatori del regal Demanio quei, che producono titolo invalido, e quei, che non producono titolo veruno, ut scripsit *Afflict. in d. constit. Dignum num. 12.* e generalmente in tutte le pene fiscali fu ordinato nel *cap. Ab olim*, fatto dal Re Carlo II. d'Angiò, ivi: *Ut in omnibus pœnis, tam per officiales nostros, quam per alios privatos impositis, nostro quidem Ærario acquirendis,*

ES-

ESSET SUMMARIE, DE PLANO, SINE STREPITU, ET FIGURÀ JUDICII PROCEDENDUM; *& quamvis ordinatio ipsa fuerit continuè observata, pro majori tamen declaratione, & observatione volumus; & mandamus, secundum eam in pœnis præmissis procedere debeatis*: e questo sempre così è stato osservato, siccome ne riferisce la pratica *Afflitto in d. Constitut. Inter multas num.5.* ivi: *Sed in pœnis Fisco acquirendis per dictum cap. Ab olim, proceditur summariè hodie in Regno, & Judex competens inter Fiscum, & Privatum est Regia Camera Summariæ.*

E nella causa delle Paludi vicino la Città di Napoli, in cui, come fusse roba demaniale, si procedè esecutivamente contra li Possessori *ad ostendendum titulum*; e poi anche si ordinò l'incorporazione *in beneficium Regię Curię* nel mese di Maggio 1505. come apparisce dal Decreto della Regia Camera, prodotto *penes acta fol.78. proc. pro Regio Fisco cõtra nõnullos Possessores*, ivi: *facta discussione super Territoriis Paludum Civitatis Neapolis, communè votũ est, quod accedat Commissarius circũspectus ad locum; qui vocatis quorum interest, levato velo, & extra ordinem reintegret Regiam Curiam in pristinam possessionem totius Territorii, in qua erat tempore felicis memoriæ Regis Ferdinandi Primi*. Nel tempo poi del *R. Reverterio*, essendo stati di nuovo li Possessori citati *ad ostendendum titulum*, perche comparvero molti possessori, ed esibirono il titolo valido, perciò fù deciso a lor favore, con darsi loro il termine; che fù la decisione di d. *R. Reverterio 566.* poichè non tutte dette Paduli erano antico Demanio Regale, ne menzionato ne' Regali Archivj; ma molto di detto Territorio s'era acquistato *particulari titulo emptionis* da' Serenissimi Re Aragonesi; siccome a rispetto di Poggio Regale, sito in dette Paludi, riferisce il *R. Tappia nella Costitutione dignum al n.5.* ivi: *qui meminit Afflicti dicentis, se dixisse Carolo VIII. non comprehendi sub nomine Demanii Podium Regale, tamquam emptum ab Alfonso Rege*: e Vincẽzo di Anna, che scrisse in detta causa a favore de' Possessori di dette Paludi nell'*allegazione* 79. dichiarò, che se il Possessore citato, *ad ostendendum titulum*, esibisca il titolo, quale *ex sui facie* apparisca essere invalido; che in tal caso non si deve avere ragione veruna di tal possessione, al *numero ultimo*, ivi: *& quia solet evenire, & pauci advertunt, sed statim exhibent titulum, & quandoque nullum, aut vitiosum, & succumbunt, ut fuit in multis causis Fiscalibus, quas nolo referre; ideò hæc notare volui; sed omnes sunt Advocati, pauci verò Doctores & Advocati, ut dicebat Ill. Andreas Pons dignissimus olim Locumtenens prædictæ Regiæ Cameræ.*

Ma essendo il Tenimento del Gaudo antica *Difesa*, ed antico *Demanio* della Regal Corona, misurato co' suoi confini fin dal tempo del Re Ruberto nell'anno 1336., e rimisurato in tempo dell'Invittissimo Imperador Carlo V. nell'anno 1522. coll'istessi termini descritti in tempo del Re Ruberto; ed ordinatosi con tanti decreti della Regia Camera fin dal tempo del Re Ruberto, e successivamente in tempo del Re Cattolico nell' anno 1505. e di più essendosi fatto l'altro decreto di reintegrazione nell'anno 1522.; nel tempo dell'*Imperador Carlo V.*, che la Regia Corte fosse manutenuta nel possesso di detto Tenimento Demaniale del Gaudo; e non es-

sendo mai stati conceduti detti territorj del Gaudo da i Serenissimi Re, se non che *in feudum*, come fu al Card. de Ruha, coll'assenso *in forma speciali de dominica, & plenitudine potestatis*; e come fu la concessione delle moggia 200. fatta al Gazella; ne siegue indubbitatamente, ed è troppo audace ostinazione il negare, che in virtù delle suddette misure, e Decreti, passati in cosa giudicata, qualuque detentore de Territorj, siti entro il Demanio del Gaudo, debba restituire il Territorio suddetto, a fine di reintegrarsi al Regal Patrimonio. E ciò non solamente perche essendo roba certamente del Regal Demanio, la possessione, così civile, come naturale, s'intende sempre ritenuta presso il Patrimonio del Principe; & *Possessores dicuntur possidere nomine Domini*, ed essere fratanto semplici Detentori amovibili *ad nutum* dal Principe (*cum eis titulus resistat*, ut scribit *Marius Cutellus ad ll. siculas ad ll. Martini in tit. Quemadmodũ, qualiter, & quomodo sit Regia Domus ordinãda c. 1 nota 1. n. 7. &* 8. ivi: *nam si borũ incapaces sint subditi, ni Principalis precedat concessio, consequẽs videtur in eos non possessionem, sed nudam tantum detentionem, ac si clam possiderent, transire, ut ex Gratian. discep. 441 nõ semel affirmavimus: quod si possidere nequeunt, quis dubitabit juris operatione possessionem apud Principem servari, fierive ac si suo nomine detinerent, facultateque tributa, ut cum sibi videbitur eos depellere possit, ac commodo possessionis privare: hi enim fuit, quorum J. C. dicit in possessione esse, sed non possidere in l. si quis ante ff. de acquirenda possessione*) non solamente, per la mentovata ragione: ma eziandio, perche essendosi fatta la reintegrazione, e la misura, si procede *per inspectionem ocularem*, e senza contestazione di lite; *ex l. 3. Cod. finium regundorum*: ove *Bartolo* insegnò *al num. 2.* ivi: *cum non sit quæstio proprietatis, sed confinium*, e si procede coll'intervento degli esperti, avvisate le Parti interessate. E questa dottrina di *Bartolo* comunemente è ricevuta, *ut refert Christinæus in decis. 83. & 84. tom. 2.*; e questa è la pratica del Tribunal della Regia Camera, come si osserva ne' Territorj della Regia Dogana di Foggia, già misurati dal *R. Revert.* nell'anno 1548. più di cento settant'anni in dietro: che qualunque Persona si truovi detenere territorj entro la misura suddetta, si procede colla visione oculare sù la faccia del luogo; e colla misura degl' esperti misuratori destinati dal Tribunale della Reg. Dogana di Foggia, si reintegra il Fisco nel possesso di essi, senz'altro processo; e qualunque appellazione, che dal Possessore si portasse nella Regia Camera dal Decreto de' misuratori, e del Tribunale della Reg. Dogana, si concede nella Regia Camera *quò ad actum devolutivum, non quò ad actum suspensivum*. Questa istessa è la pratica ne' territorj del Regal Demanio del Gaudo. E così si praticò nel tempo del Re Ruberto; E poi in tempo del Re Ferdinando il Cattolico nell' anno 1505. e dopo la misura fatta in tempo dell' Imperador Carlo V., come si vede dal Decreto fatto dalla Regia Camera a relazione del Presidente Paulo Magnani Commessario de' Possessori del Territorio del Gaudo: perche stante la misura fatta, *per inspectionem ocularem*, coll'accesso *super faciem loci*, furono reintegrati al Regal Demanio quei Territorj occupati da alcuni entro la misura suddetta; come dal suo decreto proferito a' 16.

Mar-

Marzo 1560. prodotto negli atti *fol. 11. proc. contra nonnullos Possessores* ivi: *VISA MENSURATIONE facta territorii Galdi, quia repertum est ex MENSURA PRÆDICTA infrascriptos detinere majorem partem occupatā territorii, quod continetur in eorum concessionibus, scripturis, & titulis; fuit per eamdem Regiam Cameram provisum, quod omnes infrascripti detinentes majorem partem territorii prædicti Galdi condemnandos esse, & proinde condemnari debere decernimus unumquemque ipsorum ad relaxandam possessionem illius majoris partis, quam detineri per eos repertum est, unà cum fructib. liquidandis, salvis juribus respectu pœnarum irrogatarum contra occupantes Res, & Bona Regiæ Curiæ.*

Nè la pretension, opposta dal Signor Avvocato delle migliorazioni fatte ne i suddetti territorj, tiene fondamento veruno: sì perche se tali migliorazioni vi fussero si potrebbero *per inspectionem ocularem* da' medesimi Esperti riconoscere, siccome in casi simili si è praticato; sì ancora perchè se vi fussero nuove piante apposte, *non essent reficiendæ, cum non sint perpetuæ, & continuò duraturæ, sed factæ pro uberiori fructuum recollectione*, ut notant *Rota Romana in novissimis tom. 2. decis. 312. num. 6. nec dicuntur melioramenta necessaria, vel utilia, Reyas in decis. 461.* E di più perche il territorio fu venduto dal Mormile al Monistero tutto coltivato per semina, come si asserì nella vendita fatta da lui al Monistero nell'anno 1564. *fol. 65. at. lit. A. proc. contra Monasterium*: e presentemente nemmen si vede tutto coltivato, ma buona parte di quello, che il Monistero detiene, è boscoso: sicchè ocularmente si vede non essérvi miglioràzione veruna, siccome nella *relazione dagli Esperti* si è riferito. Qualunque migliorazione però vi fusse, è certo che il Monistero non può pretenderla; poichè dovendosi incorporare detta roba al regal Patrimonio, perche detenuta dal Monistero senza privilegio, o concessione di Sua Maestà; & essendo acquistata la ragione al Fisco per le compre suddette fatte *in contemptum Domini*, senza assenso, anzi senza riserva di assenso di Sua Maestà (onde *inciderunt in commissum in beneficium Domini*) ne siegue che tanto la roba suddetta demaniale, quanto le migliorazioni che vi fussero (ma non vi sono) s'intendono devolute alla Regia Corte *ob culpam possessoris*, e non si devono detrarre, o bonificare al detto Monistero, ut notant *Feudistæ in cap. 1. §. si vasallus hic finitur lex, Jason in l. 1. num. 27. cum seqq. & apostil. Cod. de jure emphyt. Carolus Molin. in Consuetud. feudor. §. 5. tit. 1. num. 69. & seqq. Paris de Puteo de feudor. reintegrat. cap. 11. & 12. Francisc. Bursat. in cons. 80. num. 35. & in cons. 76. num. 36. vers. Hæc enim est distinctio.*

Siccome l'altra pretension del prezzo, opposta dal Signor Avvocato del Monistero, è affatto vanissima: poiche oltre alla pena del quadruplo, dovuta dal suddetto Monistero al Regal Patrimonio, come sopra si è scritto; è anche certissimo, che in quanto alle compre fatte da Gio: Camillo Mormile, e da Girolamo Carbone, il prezzo non fù dal Monistero pagato alla Regia Corte, ma alli suddetti Gio: Camillo, e Girolamo Carbone: e perciò à rispetto di detti prezzi, non pervenuti alla Regia Corte, il Regio Fisco non è tenuto a cosa veruna; siccome nè meno a rispetto del prezzo delle

mog-

moggia 183. comprate dalla Regia Corte; non inteso l'Avvocato Fiscale dei regal Patrimonio: imperocchè il Regio Fisco, trattandosi di vendite invalidamente fatte, non è tenuto alla restituzione del prezzo, se non sia realmente ricevuto, *& quatenus sit versum in evidentem utilitatem Regiæ Curiæ, & quatenus sit facta locupletior*, argum. *l.33.§.interposito,ff. de administrat.& peric.tutor.* & refert *Reg.Rovit.in consf.99.n.13. in fin.vers. nec receptio pretii tom.2.* & notat *Giurba lib.1.observ. 90. n.10. & 11.* ivi: *nec restituet plus, quàm in utilitatem Reipublicæ conversum docebit, l.prædiorum,Cod.eod.Petrus Gregorius dict.num.11.* quos refert *Fajard.part.1. allegat.1.num. 87. in fine.*

Similmente niente ha che fare in questa causa la riflessione intorno al patto *de retrovendendo*: poichè a rispetto del Monistero, non essendoci contratto valido, nel quale si sia apposto il patto *de retrovendendo*, il Fisco non ha obbligazione di esercitare il patto *de retrovendendo*, nè di restituirli il prezzo che avesse forse ricevuto; siccome il Monistero l'ha offerto, ma da noi non si è accettato. Per altro, se mai comparisse possessore di territorio veruno demaniale del Gaudo, che tenesse contratto valido di compra legittima fatta coll'espresso assenso del Principe, e che avesse pagato il prezzo in beneficio della Regia Corte; in tal caso il Regio Fisco eserciterebbe il patto di ricomprare esecutivamente, siccome si è fondato nella nostra *scrittura* formata contra i *Possessori* de' territorj del Gaudo, nel *quarto Capo*: essendo questa la pratica nel Regno, fondata anche *jure communi Romanorum*: ricercandosi solamente per *legge comune*, che il venditore offerisca il prezzo al venditore, *quo oblato, & deposito*, si ripiglia la roba validamente venduta, ut inquit *Jacobus Cujacius Codicis lib. 4. tit.54. de pactis inter emptorem, & venditorem compositis, vers. quo casu pretio oblato fol.407., Larrea in decis.76.num.18., Amendola ad Franch.in decis. 64. num.17.*

E se i PP. del Monistero capirono essi medesimi la chiara giustizia del Fisco; e perciò nell'istrumento della compra fatta con Gio:Camillo Mormile a'27. Gennaro 1564., conoscendo, che la Regia Corte senza esercitare patto di ricompra si poteva ripigliare detti territorj, semprechè *l'avesse piaciuto*, e *che Sua Maestà non avesse acconsentito* all' assegnamento dalla Regia Camera fatto al Mormile (nel qual caso il Fisco non era tenuto a restituire prezzo veruno al Monistero, nè esercitare patto *de retrovendendo*) perciò espressamente si cautelò contra il Mormile, e convenne, *quod ubi fortè quandocumque Sua Catholica Majestas non remaneret contenta de supradicta consignatione, & in solutum datione, & proinde per dictam Regiam Curiam caperetur possessio dictorum territoriorum ut supra venditorum*: EO CASU DICTUS JO: CAMILLUS TENEATUR, ET DEBEAT, PROUT SIC SPONTE CORAM NOBIS PROMISIT STATIM SOLVERE, & RESTITUERE D. MONASTERIO PRETIUM IPSORUM CUM OMNIBUS AUGUMENTO, ET MELIORATIONIBUS, *quæ tunc temporis reperirentur facta in eisdem territoriis, damnisque, interesse, & expensis propterea fortè patiendis, & faciendis per dictum Monasterium, fol.73. lit. B. process. contra Monaste-*

L rium.

rium. E se il Monistero istesso, dopo fatte le tre compre, da Girolamo Carbone a' 28. Giugno 1524., dalla Regia Camera a' 19. di Novembre 1563., e da Gio: Camillo Mormile a'27. Gennaro 1564. avendo capito di essere state tutte compre nulle, ed invalide, perche fatte senza intervento dell'Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio, e senza assenso di Sua Maestà, anzi senza riserva alcuna di assenso impetrando; dopo dette compre, pretese nella Regia Camera almeno di potere ritenere 600. moggia di detto territorio demaniale, comprese nelle suddette compre, e ricuperare alcune moggia possedute da altri possessori, per titolo di censuazione dalla Reg.Corte alla ragione di grana 7.½ il moggio, in virtù della censuazione fattali nell'anno 1509. dall'Avvocato Fiscale Mastrilli; e pure non potè ottenerlo dalla Regia Camera, nè dal Fisco; perche in quella censuazione non vi fu l'espresso assenso di Sua Maestà, nè il Vecerè di quel tempo ebbe espresso mandato di Sua Maestà a fare detta censuazione a persona veruna, e molto meno *ad manus mortuas*, com'è il Monistero, e si scorge dal *Processo* intitolato: *Acta pro Venerabili Monasterio SS. Severini, & Sossii de Neapoli cum Reg. Fisco*: come, di grazia, dice presentemente il Sig. Avvocato nella sua *Scrittura*: *protestiamo ingenuamente, non saper capire a qual fondamento mai per ordine ella s'appoggi?* quando da noi, rinunciandosi al privilegio Fiscale di parlare la causa in secreto, si è parlato in pubblica Ruota, ove assistè il Signor Avvocato, ed intese tutti i suddetti motivi, che palbabilmente per ordine dimostrano la chiara giustizia per l'incorporazione de' suddetti territorj in beneficio del Regal Patrimonio? Tiene anche il Sig. Avvocato sapientissimi Maestri, com'egli dice in detta sua *Scrittura*: che poi, con tutto questo, non abbia egli potuto capire quel che anche il suo Cliente ha ben capito, la colpa non è la nostra.

Napoli 15. Ottobre 1717.

D.Giacinto Falletti Regio Consigliero, Presidente della Regia Camera, ed Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio.